# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA


**Anno 1908** | **ROMA — Lunedì, 28 settembre** | **Numero 226.**

**DIREZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione. anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno . » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziarii . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . » 0.30 }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO



# Parte Ufficiale

## LEGGI E DECRETI

*Il numero* 529 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, l'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 e la legge 31 dicembre 1907, n. 804;

Veduto lo statuto del Banco di Napoli approvato con Nostro decreto odierno;

Sentito l'Istituto interessato;

Sentita la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato il nuovo regolamento generale del Banco di Napoli, composto di 381 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO generale del Banco di Napoli

CAPITOLO I.

**Disposizioni generali**

Art. 1.

Il Banco di Napoli esplica la sua azione a mezzo della Direzione generale, delle sedi, delle succursali, delle agenzie, delle direzioni di Monte di pietà e degli uffici di pegnorazione.

Può istituire agenzie od uffici all'estero, pel servizio delle rimesse e dei risparmi degli emigrati.

Può anche valersi dell'opera di rappresentanti e corrispondenti in Italia ed all'estero per speciali o determinati servizi, nei limiti delle operazioni consentite.

Art. 2.

Per la istituzione o soppressione di sedi, succursali, direzioni di Monti di pietà, agenzie ed uffici di pegnorazione debbono osservarsi le modalità stabilite dall'art. 3 dello statuto.

Art. 3.

Le norme per l'amministrazione del Credito fondiario in liquidazione sono stabilite dai regolamenti approvati coi RR. decreti 22 aprile 1897, n. 141, e 19 novembre 1905, n. 553.

Il Banco deve essere rimborsato di ogni spesa che sostenga, sia per il personale, sia per altro titolo o causa, dipendente dall'amministrazione suddetta.

Art. 4.

La Cassa di risparmio, sottoposta, a norma dell'art. 12 dello statuto, alla vigilanza del ministro del tesoro, è amministrata dal direttore generale del Banco.

Il servizio della Cassa di risparmio può essere esteso, oltre che agli stabilimenti che lo hanno attualmente, anche ad altre sedi, succursali, direzioni di Monte di pietà ed agenzie dell'Istituto.

Il Banco si rimborsa di tutte le spese relative all'esercizio della Cassa, sia per il personale, sia per ogni altro titolo o causa.

Gli utili della Cassa di risparmio, depurati delle spese, delle sofferenze e delle perdite dell'esercizio, sono ad essa interamente devoluti, osservate le norme stabilite dall'art. 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, e salvo altre erogazioni in dipendenza di leggi speciali (1).

CAPITOLO II.

Organi del Banco

*Consiglio generale.*

Art. 5.

Il Consiglio generale vigila sull'amministrazione del Banco a norma dello statuto.

Art. 6.

Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria nella città di Napoli entro il primo trimestre di ogni anno, in prima o seconda convocazione, nei giorni determinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 7.

La convocazione del Consiglio generale, tanto in sessione ordinaria quanto in sessione straordinaria, ai termini dell'art. 17 dello statuto, è fatta con avviso del direttore generale, per lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consigliere, almeno 15 giorni prima di quello della riunione, e inoltre l'avviso stesso deve essere inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

L'avviso deve contenere l'elenco degli affari da trattare nell'adunanza.

Con l'avviso di convocazione in sessione ordinaria deve essere anche spedito il rendiconto sull'operato del Consiglio d'amministrazione nell'esercizio precedente.

Nell'avviso può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

Tanto l'avviso quanto l'elenco degli affari da trattare nell'adunanza devono essere comunicati contemporaneamente al Ministero del tesoro. Dopo tale comunicazione nessun altro affare, di regola, può essere aggiunto all'elenco stesso. Qualora vi siano da aggiungere altri affari, si deve darne immediata comunicazione ai consiglieri, al Ministero del tesoro e all'ispettore governativo o al delegato del Ministero stesso.

Agli effetti dell'art. 10 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, il Banco è tenuto a mettere, in tempo opportuno, a disposizione dell'ispettore governativo o del delegato [illegible] tesoro, gli atti e documenti relativi agli affari indicati nell'elenco sopradetto.

Qualora per l'esaurimento degli affari portati dinanzi al Consiglio generale non sia sufficiente un solo giorno, l'invito per le ulteriori sedute della stessa sessione, ai consiglieri che non sieno intervenuti nelle precedenti adunanze, è rilasciato il giorno innanzi dal presidente del Consiglio alla residenza in Napoli dei consiglieri, i quali sono tenuti, all'uopo, a darne notificazione alla direzione generale del Banco.

Nella prima riunione della sessione ordinaria, ogni componente del Consiglio generale può chiedere l'inscrizione all'ordine del giorno di un nuovo argomento, purchè questo non esca dalle attribuzioni del Consiglio stesso.

L'argomento, se appoggiato almeno da cinque fra i presenti, è inscritto all'ordine del giorno dopo quelli che già vi si trovano segnati, previo accordo coll'ispettore governativo o col delegato del Ministero del tesoro.

Art. 8.

La sessione ordinaria durerà fino a che sia esaurito l'ordine del giorno, purchè siano osservati i termini e la condizione di continuità previsti dall'art. 17 dello statuto.

Art. 9.

Durante la sessione straordinaria, ed in casi di somma urgenza, il Ministero del tesoro, anche sulla proposta del Consiglio generale o del Consiglio d'amministrazione, può aggiungere altre materie a quelle inscritte all'ordine del giorno.

Art. 10.

Agli effetti della rinnovazione dei membri elettivi del Consiglio generale, di cui all'art. 15 dello statuto, il compimento del biennio è determinato dall'approvazione di due bilanci. Però, dopo approvato, in sessione ordinaria, il bilancio del secondo anno, i consiglieri restano in carica sino a che non sia convocato il nuovo Consiglio nel primo trimestre dell'anno seguente, prendendo parte, quando occorra, alle tornate straordinarie che, nel frattempo, possano aver luogo.

Se in corso di biennio siasi proceduto alla legale surrogazione di un consigliere, chi lo surroga rimane in ufficio per tutto il tempo in cui vi sarebbe rimasto il sostituito.

Art. 11.

Le tornate del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 12.

La presidenza provvisoria dell'assemblea, nelle sessioni ordinarie, o in quelle che avvenissero immediatamente dopo le elezioni generali, è assunta dal consigliere più anziano di età: il più giovane vi esercita le funzioni di segretario.

Art. 13.

Il Consiglio generale, nella prima seduta di ogni sua sessione, e, se trattisi di sessione ordinaria, sotto la presidenza provvisoria costituita a termini del precedente articolo, procede anzitutto alla verifica dei poteri dei suoi componenti. A tal uopo il presidente dell'adunanza nomina una Commissione di cinque membri.

Alla Commissione, che si raduna, possibilmente seduta stante, sono comunicate dalla Direzione generale le notizie che essa avrà assunto, affine di accertare i casi di ineleggibilità o d'incompatibilità, ai termini dello statuto.

Su rapporto della Commissione, il Consiglio delibera tanto sulla ineleggibilità e sulla incompatibilità a componente del Consiglio generale, quanto su quella a delegato presso il Consiglio di amministrazione.

Agli effetti della ineleggibilità e della incompatibilità, la breve

(1) Vedi art. 56 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

interruzione nel corso abituale dei rapporti di interesse per operazioni cambiarie, non basta per togliere ad essi quel carattere di permanenza, indicato nell'art. 41 dello statuto con le parole *esposizione cambiaria permanente.*

Art. 15

Al principio di ogni sessione la Direzione generale è tenuta a comunicare al Consiglio la notizia dei fatti sopraggiunti, pei quali, ai termini dello statuto, s'incorra nella decadenza dell'ufficio di componente il Consiglio generale o il Consiglio di amministrazione, nonchè degli affari nei quali i componenti il Consiglio generale non abbiano voto deliberativo, ai termini dell'art. 16 dello statuto stesso.

Art. 16.

Il Consiglio, nella prima tornata di ogni sessione ordinaria, nomina il seggio presidenziale composto del presidente, di un vice presidente, di un segretario e di un vice segretario.

Il seggio presidenziale rimane così costituito anche per le sessioni straordinarie che possono tenersi sino alla convocazione della nuova sessione ordinaria.

Art. 17.

Nel caso in cui ad una tornata del Consiglio generale non intervenga nè il presidente, nè il vice presidente, il consigliere anziano per età assume temporaneamente la presidenza. In mancanza del segretario e del vice segretario ne fa le veci il più giovane dei consiglieri.

Art. 18.

Con l'avviso di convocazione, di cui all'art. 7, il direttore generale informa i revisori dei conti ed i supplenti, ove occorra, che il conto dell'esercizio precedente, esaminato e documentato, a norma del R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, è posto a loro disposizione.

Art. 19.

Il Consiglio può delegare a qualcuno dei suoi componenti o ad apposite Commissioni l'esame preventivo degli affari notati all'ordine del giorno.

Le relazioni e le proposte del Consiglio di amministrazione e dei consiglieri debbono essere depositate presso la presidenza, a disposizione del Consiglio e dell'ispettore o del delegato del Ministero del tesoro, almeno ventiquattro ore prima che abbia luogo la discussione.

Art. 20.

L'anno, per l'esercizio delle funzioni dei delegati al Consiglio di amministrazione, ai termini dello statuto, s'intende che abbia principio e durata da una sessione ordinaria all'altra.

Art. 21.

Qualora nelle votazioni per le elezioni, dopo due prove consecutive, nessuno dei candidati abbia riportata la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede a ballottaggio fra i candidati che abbiano ottenuto maggior numero di voti nella seconda votazione.

A parità di voti s'intende eletto il maggiore di età.

Art. 22.

Le votazioni che riguardino persone si fanno a scrutinio segreto, e le deliberazioni relative sono inserite negli atti del Consiglio generale, per estratto sommario, contenente soltanto la proposta deliberazione e l'approvazione o il rigetto di essa.

Art. 23.

Il segretario del Consiglio generale stende il processo verbale delle adunanze.

Il processo verbale è letto ed approvato dal Consiglio medesimo, con facoltà di delegarne l'approvazione al Consiglio di amministrazione.

Art. 24

Ai delegati presso il Consiglio generale, che non abbiano l'effettiva residenza nella città di Napoli, è dovuto, esclusa ogni altra indennità, il rimborso delle spese di viaggio per un biglietto di 1ª classe sulle ferrovie o sui piroscafi per l'andata dei consiglieri dalla stazione di SS. FF. o dal porto più vicino al luogo di loro dimora fino a Napoli e per il ritorno, purchè non abbiano diritto a viaggio gratuito per altri uffici. Per coloro che risiedano in località nelle quali non vi sia stazione ferroviaria è anche dovuto il rimborso delle spese di vettura.

Art. 25.

I revisori dei conti possono farsi coadiuvare da impiegati del Banco designati dal direttore generale.

*Consiglio di amministrazione.*

Art. 26.

Il Consiglio di amministrazione esercita le sue attribuzioni ai termini dell'art. 27 dello statuto e del presente regolamento.

Art. 27.

Il Consiglio di amministrazione si aduna ordinariamente, se le esigenze del servizio lo richieggono, ogni settimana. Può inoltre essere convocato straordinariamente dal direttore generale, sempre quando egli lo creda opportuno.

Alle tornate può sempre intervenire il consigliere supplente, ma egli non prende parte alle votazioni, se non quando sostituisca un membro effettivo eletto dal Consiglio generale.

Alle tornate assiste l'ispettore o il delegato del Ministero del tesoro, a disposizione del quale l'Istituto deve mettere, in tempo opportuno, gli atti e documenti degli affari da trattare.

Dopo la comunicazione di cui all'art. 8 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1905, nessun affare può essere aggiunto al detto elenco, se non in caso di urgenza e previo accordo coll'ispettore o col delegato sopraindicati.

Il segretario generale del Banco e, in caso di sua assenza, il funzionario che lo sostituisce, esercita le funzioni di segretario del Consiglio. Per raccogliere la discussione orale e redigere i relativi verbali, egli può farsi coadiuvare da altri impiegati di sua fiducia.

Art. 28.

Ai consiglieri di amministrazione che non dimorino effettivamente in Napoli è dovuto, oltre ad una indennità di presenza in lire venti per ciascun giorno in cui intervengano alle sedute, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura fissata per i componenti il Consiglio generale, a norma dell'art. 24.

Art. 29.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono essere presenti alla discussione di affari nei quali abbiano preso parte come amministratori di altre aziende, o nei quali siano personalmente interessati, sia direttamente, sia indirettamente anche come patrocinatori dei debitori dell'Istituto in cause vertenti tra questi e l'Istituto medesimo.

Art. 30.

Il processo verbale di ogni adunanza deve essere letto ed approvato nell'adunanza successiva e firmato da tutti gl'intervenuti aventi diritto al voto e dal segretario del Consiglio.

Nelle deliberazioni prese a maggioranza, i dissenzienti possono far notare i motivi del loro voto. Il voto del dissenziente, del quale sia stata chiesta l'inserzione nel processo verbale, dev'essere indicato altresì nel sunto delle deliberazioni da inviarsi al Ministero del tesoro, ai termini dell'art. 10 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 485.

Le deliberazioni concernenti persone sono prese a votazione segreta e l'Istituto deve farne menzione nel *sunto* predetto.

Le proposte del direttore generale, relative a nomine o promozioni, si votano con schede segrete, per *si* o per *no*, sul nome proposto, ed è nulla la scheda che porti un nome.

Agli effetti della disposizione contenuta nella seconda parte dell'art. 26 dello statuto, il presidente, qualora si tratti di votazione segreta, deve dichiarare il suo voto prima che si proceda allo spoglio dei voti.

I verbali delle deliberazioni prese in ciascuna tornata sono comunicati al Ministero del tesoro, secondo le disposizioni in vigore. I verbali medesimi sono depositati in originale presso l'ufficio della Direzione generale che, sotto la responsabilità del segretario del Consiglio, ne cura la conservazione, comunica gli estratti delle deliberazioni ai competenti uffici e ne rilascia le copie.

Art. 31.

La decadenza dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione, nei casi d'incompatibilità previsti dagli articoli 39 e 41 dello statuto, e sopraggiunti durante la loro gestione, è dichiarata dal Consiglio di amministrazione, che ne riferisce nella successiva sessione al Consiglio generale.

Art. 32.

Il Consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni affidategli dallo statuto ed alle altre di cui è parola nelle successive disposizioni del presente regolamento:

*a*) determina le categorie di operazioni da farsi presso ciascuno degli stabilimenti del Banco;

*b*) approva le speciali convenzioni per quei servizi che, ai termini dello statuto, il Banco può assumere nell'interesse dello Istituto, di enti morali, di società o di privati;

*c*) nomina i corrispondenti all'estero per il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani;

*d*) fissa la ragione dell'interesse, sia sulle operazioni di cui all'art. 8 dello statuto, sia sui conti correnti fruttiferi, determina le condizioni dei versamenti e dei rimborsi;

*e*) determina e modifica la tabella dei diritti e provvigioni dovuti al Banco per ogni ramo di servizio;

*f*) delibera le spese, salvo le attribuzioni del direttore generale, di cui all'art. 34;

*g*) determina i diritti da esigere per le copie di bancali, per certificati, per liberazione di polizze e per estratti di conti correnti, e provvede sopra domande per cartelle di pegno e altri titoli dispersi;

*h*) determina se le spese per lavori e forniture e se le locazioni e simili, per somma superiore a L. 1000, debbano farsi coll'esperimento di pubbliche aste, ovvero per licitazioni private od in economia, ed approva i progetti di capitolato oltre i contratti ad essi relativi;

*i*) prende, circa il personale, i provvedimenti determinati dallo statuto e dal presente regolamento;

*k*) determina ogni anno, secondo l'importanza degli stabilimenti, il numero dei commissari di sconto da assegnarsi a ciascuna sede o succursale, nomina i commissari stessi, sulla proposta del direttore generale, fatta in base alla lista compilata a norma dell'articolo 74, lettera *e*, e dichiara la decadenza di quei commissari che, dopo la nomina, fossero divenuti incompatibili, a tenore dell'articolo 105;

*l*) esamina e delibera sul rendiconto da presentarsi al Consiglio generale, ai termini dell'articolo 20, n. 3, dello statuto e sull'elenco degli affari da sottoporsi al Consiglio medesimo;

*m*) determina le norme per l'amministrazione dei beni immobili dell'Istituto e del Credito fondiario in liquidazione;

*n*) esamina, in via preliminare e con l'assistenza dell'ispettore governativo, il bilancio consuntivo di ciascun anno, e la dimostrazione delle spese, delle perdite e dei profitti, e discute ed approva lo stato di previsione delle spese per il nuovo esercizio e le eventuali variazioni, a mente degli articoli 29 e 32 del R. decreto 22 aprile 1897, n. 141; delibera, salvo l'approvazione del Ministero del tesoro, le norme per la compilazione dei castelletti, e ne determina il limite ai termini dell'articolo 35 del decreto medesimo; esercita, rispetto al Credito fondiario, le attribuzioni indicate nei RR. decreti 22 aprile 1897, n. 141 e 19 novembre 1905, n. 553;

*o*) approva l'inventario dei beni mobili ed immobili, che deve essere presentato al Consiglio generale a corredo della dimostrazione delle spese e perdite e dei profitti;

*p*) delibera, ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, sulle proposte da farsi al Ministero del tesoro per la fabbricazione dei biglietti dell'Istituto, a norma dell'articolo 50 del regolamento sul servizio dei biglietti a debito dello Stato e dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508.

Art. 33.

Il Consiglio di amministrazione può delegare al direttore generale le sue attribuzioni circa la destinazione ed il trasferimento degli impiegati del Banco, purchè non si tratti di *direttori*, salvo a darne comunicazione al Consiglio stesso nella tornata successiva al provvedimento.

*Direttore generale.*

Art. 34.

Il direttore generale, oltre alle attribuzioni conferitegli dallo statuto ed alle altre delle quali è parola nelle successive disposizioni del presente regolamento:

*a*) propone l'elenco degli affari da trattare nel Consiglio generale e stabilisce quello degli affari da discutersi dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto degli argomenti che possano venire proposti da ciascun componente, entro il limite delle attribuzioni del Consiglio medesimo, per essere iscritti nell'ordine del giorno della successiva tornata;

*b*) prende i provvedimenti urgenti, quando la necessità lo imponga, ed essi non ammettano indugio fino alla riunione ordinaria del Consiglio di amministrazione;

*c*) ordina nei limiti delle assegnazioni dello stato di previsione, il pagamento delle spese giudiziarie e di quelle autorizzate dal Consiglio di amministrazione, degli stipendi, pensioni, indennità, compensi, tasse, pigioni, indennità di presenza e di ogni altra spesa di carattere fisso;

*d*) provvede, fino alla concorrenza di L. 1000, e nei limiti delle assegnazioni dello stato di previsione, in ordine ai lavori, forniture, locazioni e simili ed alle spese eventuali e facoltative che non concernano il personale, dandone comunicazione al Consiglio d'amministrazione;

*e*) presiede personalmente, o per mezzo di un suo delegato, agl'incanti pubblici ed alle licitazioni a partito privato;

*f*) infligge la censura o sospende gli impiegati e gli agenti di basso servizio dallo stipendio e dalle funzioni, nei limiti e con le norme stabilite dal presente regolamento;

*g*) ordina, ai termini dell'art. 29 dello statuto, designando le persone incaricate di eseguirlo:

1° verifiche improvvise di tesoro e di cassa, di portafoglio e di guardaroba;

2° ispezioni generali agli uffici della Direzione generale, agli stabilimenti e dipendenti agenzie, osservate le disposizioni dell'art. 55;

3° inchieste speciali agli uffici e stabilimenti predetti;

*h*) dispone il rilascio dei duplicati dei titoli asseriti dispersi, di cui all'art. 323, quando trattisi di somma superiore alle lire cento;

*i*) propone al Consiglio d'amministrazione le norme di servizio e le eventuali modificazioni;

*j*) acquista e vende i valori e la divisa estera, provvede per la emissione delle tratte e degli assegni per conto del Banco nei limiti di legge e in conformità dello statuto;

*l*) autorizza il rilascio delle copie e dei certificati relativi a deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione;

*m*) esercita, rispetto al Credito fondiario in liquidazione, tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica, e quelle speciali, di che ai regolamenti approvati coi RR. decreti 22 aprile 1897, n. 141 e 19 novembre 1905, n. 553;

*n*) approva i *castelletti* deliberati dalle Commissioni di sconto per una somma che ecceda il limite determinato dal Consiglio d'amministrazione, e fissa i limiti entro i quali possa essere ammesso lo sconto di cambiali di primo ordine, con firme note sul mercato internazionale, ai termini degli articoli 35 e 36 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141;

*o*) propone al Consiglio d'amministrazione lo stato di previsione delle spese e le eventuali variazioni ai termini dell'art. 32 del citato regolamento;

*p*) presenta al Consiglio d'amministrazione, per essere sottoposti al Consiglio generale, in conformità agli articoli 20 dello statuto e 28, 29 e 31 del citato regolamento:

1° i rendiconti annuali sull'andamento dell'Istituto;

2° il bilancio, corredato da prospetti dimostranti il movimento avvenuto, durante l'esercizio, nelle principali categorie dell'attivo e del passivo, nonchè dal bilancio consuntivo della Cassa di risparmio;

3° la dimostrazione dei profitti, delle spese e delle perdite, corredata dall'inventario particolareggiato delle attività e passività del Banco;

*q*) presenta al Consiglio d'amministrazione, per l'azienda del Credito fondiario, il rendiconto generale consuntivo dell'esercizio scaduto, curando l'adempimento delle disposizioni dell'art. 4 del regolamento del 22 aprile 1897, n. 141, modificato col R. decreto del 19 novembre 1905, n. 553.

*Consiglieri di amministrazione di nomina governativa.*

Art. 35.

A norma dell'art. 31 dello statuto, uno dei consiglieri di nomina governativa sostituisce il direttore generale in caso di assenza o d'impedimento. Esso è designato dallo stesso direttore generale, che ne informa il Ministero del tesoro.

Il direttore generale può delegare temporaneamente ai consiglieri di nomina governativa funzioni riguardanti determinati rami di servizio.

Ad ogni effetto di legge e di regolamento, i consiglieri di nomina governativa non sono considerati come impiegati dell'Istituto.

Il biennio per la rinnovazione, di cui all'art. 21 dello statuto, è da valutarsi per anni intieri, decorribili dal giorno della nomina.

In caso di nomina con decreti Reali di pari data, la rinnovazione ha luogo per sorteggio.

Verificandosi interruzione per morte, dimissione od altra causa, il consigliere nominato in surrogazione devesi considerare in funzione sino dalla data della nomina del consigliere da lui sostituito.

*Segretario generale.*

Art. 36.

Il segretario generale, oltre alle funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione, di cui agli articoli 27 e 30, sopraintende all'esatto funzionamento di tutti gli uffici del Banco, prende conoscenza degli affari, cura il regolare andamento di essi e dà, occorrendo, le disposizioni necessarie, in armonia alle prescrizioni del direttore generale.

Nelle adunanze del Consiglio d'amministrazione non può prendere parte alla discussione, se non richiesto; in nessun caso può prendere parte alla votazione.

CAPITOLO III.

**Uffici propri della Direzione generale.**
**Uffici e cariche annesse**

*Disposizioni comuni.*

Art. 37.

La Direzione generale è divisa in uffici.

Il numero e le attribuzioni dei singoli uffici sono fissate e modificate dal Consiglio d'amministrazione, eccettuato quello stabilito, per determinati uffici, dal presente regolamento.

La sede di Napoli fa il servizio di cassa della Direzione generale, in conformità a speciali ordinamenti deliberati dal Consiglio d'amministrazione.

La tesoreria del municipio di Napoli, gestita dal Banco in conformità della legge 14 maggio 1881, n. 198, è aggregata alla sede anzidetta.

*Economato centrale.*

Art. 38.

L'Economato centrale è incaricato: di accertare gli utili e le rendite e di far le spese per conto della Direzione generale, a norma delle istruzioni; di prendere esatta notizia di tutti i cespiti che compongono il patrimonio mobiliare ed immobiliare del Banco, con l'obbligo della compilazione delle liste di carico e delle successive variazioni per la riscossione delle rendite patrimoniali; di tenere particolareggiato conto di tutto quanto si riferisce alla fornitura di carta, stampe, registri, ecc.

L'incaricato delle funzioni di economo centrale, per il suo operato e per quello degli impiegati dipendenti, assume le responsabilità stabilite per i ragionieri dal comma *b*) dell'art. 31.

*Contenzioso e sue norme.*

Art. 39.

L'ufficio del contenzioso, presso la Direzione generale, esamina, istruisce e dà parere sulle seguenti materie: Controversie fra il Banco ed i terzi - Affari di tasse ed imposte - Contratti - Appalti - Convenzioni - Svincoli di cauzioni - Rimborsi e duplicati di titoli dispersi o distrutti - Dichiarazioni da rilasciarsi ai terzi - Questioni riguardanti interpretazioni ed applicazioni di legge in rapporto al Banco.

L'ufficio del contenzioso, prima di proporre al direttore generale di accettare o di continuare una causa promossa da terzi, deve approfondirne tutti gli estremi di fatto e di diritto, allo scopo di accertare se il Banco abbia realmente ragione e interesse di sostenerla, o se non possa tornargli più utile evitarla con un'equa transazione.

Art. 40.

La difesa delle cause del Banco, innanzi ai tribunali e giurisdizioni inferiori, è affidata agli avvocati e procuratori iscritti nell'albo approvato dal Consiglio d'amministrazione a tenore dell'art. 35 dello statuto.

La destinazione per le cause contro i debitori degli stabilimenti è fatta dai rispettivi direttori con l'obbligo di riferirne al direttore generale.

Per le cause innanzi alle superiori magistrature giudiziarie (Corti di appello e di cassazione) ed amministrative, la destinazione degli avvocati è fatta dal direttore generale.

Art. 41.

Spetta al Consiglio di amministrazione di stabilire i compensi dovuti ai difensori del Banco, così nel caso di vittoria totale o parziale, come nel caso di soccombenza, come pure nel caso in cui non venga emessa alcuna sentenza.

Il compenso, di regola, non può eccedere l'importo di quello liquidato dall'autorità giudiziaria a carico della parte soccombente,

potrà il Consiglio d'amministrazione superare tale limite in caso di cause di eccezionale interesse per l'Istituto. In tale caso la deliberazione del Consiglio d'amministrazione dovrà essere motivata.

I procuratori, salvo speciali norme più vantaggiose per l'Istituto, che potessero stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, non possono pretendere che i diritti e le spese rispettivamente stabiliti ed ammessi dalla tariffa giudiziaria, esclusa ogni altra indennità.

Gli avvocati e procuratori, nell'assumere la difesa delle cause del Banco, restano obbligati ad accettare le liquidazioni e tassazioni del Consiglio di amministrazione, senza che possano reclamare in via giudiziaria.

Art. 42.

Spetta al Consiglio di amministrazione decidere sui giudizi da introdursi, sui gravami da produrre o da rinunziare, e sulle transazioni dei giudizi pendenti, sui concordati giudiziari, sulle lunghe proroghe, sulle novazioni e sui concorsi ad aste pubbliche per garentire crediti dell'Istituto.

Le deliberazioni riguardanti i concordati giudiziari devono essere comprese nell'elenco delle transazioni da comunicarsi al Consiglio generale in sessione ordinaria, giusta l'art. 27, n. 16 dello statuto.

Per giudizi di cognizione contro i debitori dell'Istituto, per crediti derivanti da cambiali o da altri titoli di credito, e per la procedura di esecuzione mobiliare e immobiliare, provvedono i direttori degli stabilimenti ai quali il credito appartiene.

I giudizi per dichiarazione di fallimento debbono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 43.

Il direttore generale dispone le anticipazioni e i pagamenti finali delle spese giudiziarie e delle competenze dei procuratori, e provvede per le spese e gli onorari ai notai, a tenore delle tariffe giudiziarie e notarili, o secondo gli accordi con essi interceduti.

Art. 44.

Gli avvocati incaricati della difesa delle cause, devono trasmettere ai direttori, dai quali abbiano ricevuto l'incarico, una particolareggiata relazione sullo stato delle cause loro affidate, appena sia stato emesso un provvedimento dall'autorità competente, e, in ogni caso, una relazione sullo stato dei giudizi loro affidati, per ciascun trimestre.

Debbono poi, in ciascun semestre, rendere conto delle anticipazioni ricevute per le cause tuttora in corso.

Art. 45.

I capi degli stabilimenti del Banco fanno tenere, alla fine di ogni decade, alla Direzione generale un elenco degli effetti commerciali caduti in sofferenza e degli altri crediti non soddisfatti, con la indicazione dei difensori incaricati dei relativi giudizi e, in ogni trimestre, una relazione sullo stato delle liti.

L'ufficio del contenzioso, presso la Direzione generale, ne prende nota sul registro dei giudizi, di cui all'art. 47.

Art. 46.

I direttori degli stabilimenti, oltre quanto è determinato negli articoli 40, 42 e 44, invigilano l'opera dei difensori incaricati, e provvedono a che sia tenuto un elenco (pandetta) dei debitori, con la esatta indicazione dello stato dei giudizi, ed uno scadenziere delle ipoteche pubblicate.

Art. 47.

L'ufficio del contenzioso, presso la Direzione generale, tiene uno speciale registro di tutti gli atti giudiziari, che vengono intimati al direttore generale, ed un registro di tutti i giudizi, nei quali sia interessato l'Istituto, da cui risultino, distintamente per stabilimento, il nome degli attori o convenuti, quello del difensore, l'oggetto del giudizio, le fasi per cui si svolge, e tutte le altre notizie e adempimenti stabiliti dalle istruzioni all'uopo emanate.

Art. 48.

L'ufficio del contenzioso è tenuto a presentare al direttore generale, che ne dà comunicazione al Consiglio d'amministrazione, una relazione trimestrale sullo stato delle liti e sulle cagioni che ne facciano indugiare la definizione.

Art. 49.

Il ragioniere generale e l'incaricato delle funzioni di economo centrale, ciascuno per la parte che lo riguarda, devono rimettere in tempo utile all'ufficio del contenzioso le notizie relative alle varie tasse e imposte a carico dell'Istituto.

*Ragioneria generale.*

Art. 50.

La ragioneria generale è, sotto la vigilanza del direttore generale, alla dipendenza del ragioniere generale, il quale provvede, sotto la sua responsabilità personale, al regolare andamento degli uffici che la compongono, ed esercita il sindacato e la sorveglianza sulle ragionerie degli stabilimenti e sugli altri uffici soggetti a controllo, secondo le rispettive norme disciplinari.

Art. 51.

Alla ragioneria generale sono aggregati i servizi dell'accentramento delle scritture dei titoli nominativi e di quelle degli economati, e del controllo delle attività immobilizzate e delle sofferenze nuove ammortizzate, a norma di legge.

Essa è tenuta a denunziare agli altri uffici della Direzione generale, secondo la loro competenza, i crediti, la liquidazione dei quali non proceda regolarmente.

Tiene in evidenza la contabilità riassuntiva della Cassa di risparmio e del relativo patrimonio, distintamente e separatamente da quella del Banco.

Esercita il controllo sulle scritture riassuntive del Credito fondiario con le norme fissate dal Consiglio d'amministrazione del Banco.

Art. 52.

Il ragioniere generale sottoscrive e sottopone all'approvazione del direttore generale le situazioni generali del Banco, e provvede alla compilazione del bilancio, dell'inventario, della dimostrazione delle spese, delle perdite e dei profitti dell'esercizio, nonchè dello stato di previsione della spesa, a norma degli articoli 28, 29 e 32 del R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, tenute presenti le disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento, in quanto concerne il bilancio.

Art. 53.

Il ragioniere generale, per gli esami e per gli accertamenti di che agli articoli 11 e 12 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed all'art. 29 del R. decreto citato nell'articolo precedente, deve mettere a disposizione dei rappresentanti dell'ispettorato generale del Ministero del tesoro i registri, la corrispondenza ed ogni altro documento all'uopo necessari.

*Ispettori ed ispezioni.*

Art. 54.

Gli ispettori del Banco sono alla diretta dipendenza del direttore generale.

Essi sono tenuti a disimpegnare tutti gli incarichi che egli creda opportuno loro affidare.

Art. 55.

Nelle ispezioni generali agli stabilimenti dell'Istituto, l'ispettore deve esaminare l'andamento di tutti i servizi che essi compiono,

deve accertare la regolarità di tutte le operazioni e la osservanza delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, e deve informarsi della condotta degli impiegati in relazione ai loro doveri d'ufficio.

Presentando al capo dello stabilimento la lettera che gli dà l'incarico dell'ispezione, l'ispettore rimane investito di ogni facoltà necessaria al rigoroso adempimento degli obblighi predetti

Dei risultati dell'ispezione, l'ispettore deve fare al direttore generale particolareggiato rapporto, che sarà sollecitamente comunicato all'ispettore governativo accreditato presso l'Istituto e al Consiglio di amministrazione.

Art. 56.

L'ispettore in missione ha facoltà di assistere alle sedute della Commissione di sconto.

Art. 57.

L'ispettore in missione deve accertare se le cifre della esposizione degli scontisti, segnate negli stati trasmessi all'uffizio incaricato del controllo dei fidi presso la Direzione generale, rispondano allo stato di fatto, quale emerge dall'esame particolareggiato degli effetti scontati e dai registri.

Deve altresì assumere riservatamente informazioni sui clienti del Banco, riferendone al direttore generale.

Art. 58.

Nium provvedimento può essere preso dall'ispettore in missione senza autorizzazione della Direzione generale.

*Archivio generale.*

Art. 59.

Un impiegato di grado non inferiore a segretario esercita le funzioni di capo dell'archivio generale.

Nell'archivio generale sono conservati tutti i titoli e le scritture, che il Consiglio di amministrazione e la Direzione generale dispongano che vi siano custoditi.

Art. 60.

L'archivista rilascia le copie di estratti, che gli siano richieste riscuote i diritti relativi e ne rilascia ricevuta dal libro a matrice dandone conto, il tutto a norma di speciali istruzioni.

Art. 61.

L'archivista, sotto la sua più stretta responsabilità, a richiesta degli uffici del Banco, è tenuto ad accertare la esistenza delle pertite accese per tutte le specie di titoli, per gli avanzi sui pegni venduti, quando non sieno prescritti, per i residui di credito sui depositi per risparmio, ecc. È tenuto inoltre ad eseguire tutte le operazioni di discarico sulle scritture conservate in archivio.

*Tesoro centrale.*

Art. 62.

Nelle casse del tesoro centrale si conservano:

*a*) i fondi di scorta eccedenti i bisogni di cassa dei vari stabilimenti, nei limiti fissati dalla legge, e i fondi della riserva metallica non custoditi nelle casse degli stabilimenti medesimi; depositi cauzionali; i titoli pubblici di proprietà del Banco e della Cassa di risparmio, rispettivamente acquistati a norma degli articoli 11 e 12 dello statuto, che non siano custoditi nel tesoro degli stabilimenti, ed in genere tutti quei titoli, depositi e valori dei quali si reputi conveniente la custodia nelle casse centrali;

*b*) i biglietti del Banco da presentarsi alla Cassa speciale, di cui all'art. 68;

*c*) le scorte degli stampati e carte valori (fedi, assegni, vaglia, chèques, ecc.) soggette a rendiconto per la fornitura agli stabilimenti degli Istituti;

*d*) i materiali per la fabbricazione delle carte-valori.

Art. 63.

Le chiavi della cassa di riserva, nonchè quelle delle casse correnti, sono tre, a congegni differenti, e sono custodite: una dal direttore, l'altra dal cassiere e la terza dal ragioniere del tesoro centrale.

Art. 64.

Ciascuna delle tre chiavi ha un duplicato. Questo, chiuso in piego suggellato con il bollo del Banco, e firmato sulle ripiegature dai funzionari, di cui nell'articolo precedente, è conservato, sotto la propria responsabilità, dallo stesso detentore della chiave di uso ordinario.

Art. 65.

Nei registri contabili ed in un libro, da conservarsi nella cassa di riserva, è presa nota di ciascuna operazione di immissione e di estrazione, con menzione sul detto libro, sottoscritta, di volta in volta, dai detentori delle chiavi.

Art. 66.

Il tesoro centrale, in seguito ad ordine scritto del direttore generale, somministra agli stabilimenti del Banco i valori e gli stampati soggetti a rendiconto.

Le spedizioni sono fatte nei modi e con le cautele determinate dalla Direzione generale, in base a speciali istruzioni.

Art. 67.

I biglietti logori o danneggiati che non siano più atti alla circolazione, e quelli dichiarati fuori corso, man mano che vengano presentati al Banco, si annullano dal cassiere dello stabilimento ricevente, con bollo a umido indicante la data ed il luogo ove si eseguisce l'annullamento e sono anche perforati, dal cassiere stesso, in ciascuna metà, ma in modo che non sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per la identificazione del biglietto.

Dalla perforazione, fatta a macchina, devono risultare la leggenda: *Nullo*, su ciascuna metà del biglietto, e le iniziali del cassiere che esegue l'annullamento.

Mancando l'adempimento anche di una delle dette formalità, i menzionati biglietti non possono venire immessi nel tesoro centrale per la successiva presentazione alla Cassa speciale, di cui all'articolo seguente.

*Cassa speciale per i biglietti del Banco.*

Art. 68.

Il servizio della Cassa speciale per i biglietti del Banco è regolato in conformità del R. decreto 30 ottobre 1896, n 508, e delle altre disposizioni governative che lo concernano.

Speciali norme di servizio, deliberate dal Consiglio di amministrazione, stabiliscono come e da chi debba essere fatto l'esame dei biglietti che si sospettino contraffatti o falsi.

CAPITOLO IV.

**Sedi, succursali, direzioni dei Monti di pietà, agenzie e uffici di pegnorazione**

*Amministrazione.*

Art. 69.

A capo di ogni sede, succursale e direzione dei Monti di pietà è un direttore.

Art. 70.

In caso di assenza o di impedimento del direttore esso è surrogato dal funzionario a ciò delegato dal direttore generale.

In caso di urgenza, e fino a che la surrogazione non sia avvenuta, la reggenza della sede, della succursale e della direzione di Monte di pietà, spetta al segretario

Art. 71.

Le sedi e le succursali hanno, in generale, identiche attribu-

zioni. Esse sono regolate dallo stesse norme, ai termini degli articoli 33, 35 e 36 dello statuto.

Art. 72.

Le direzioni di Monte di pietà in Napoli e gli uffici dipendenti, di cui all'art. 1, esercitano il servizio della pegnorazione.

L'assegnazione delle singole categorie di pegnorazione, da esercitarsi da ciascun Monte o da ciascun ufficio dipendente, è fatta dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 73.

Alle sedi e succursali, ai Monti di pietà in Napoli ed alle agenzie, sopra-deliberazione del Consiglio d'amministrazione, possono essere aggiunti nuovi servizi, modificati o tolti quelli in essi esistenti, nei limiti dello statuto e del presente regolamento.

*Direzione.*

Art. 74.

Il direttore, oltre alle attribuzioni assegnategli dallo statuto e dal presente regolamento:

*a*) vigila e risponde del buon andamento di tutti i servizi dello stabilimento e delle agenzie ed uffici da esso dipendenti;

*b*) corrisponde col direttore generale e con qualsiasi autorità, per gli affari che riguardano lo stabilimento;

*c*) custodisce, oltre quella del tesoro, anche una chiave delle casse interne, coi rispettivi duplicati;

*d*) prende, in caso di assoluta urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza della Direzione generale, dandone ad essa immediata comunicazione;

*e*) propone alla Direzione generale l'elenco delle persone che ritiene idonee all'ufficio di commissario di sconto, in numero superiore della metà a quello dei commissari assegnati allo stabilimento dal Consiglio d'amministrazione;

*f*) dà parere consultivo sulle transazioni e sugli affari che escano dai confini dell'ordinaria amministrazione;

*g*) conserva, con le norme stabilite dall'art. 34 del regolamento approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, il registro dei fidi (castelletto), e comunica alla Direzione generale le variazioni ed aggiunte relative, ai termini del successivo art. 35;

*h*) esamina ed approva le situazioni, gli stati, i conti, i bilanci e gli altri documenti che si rimettono alla Direzione generale;

*i*) dispone gli atti preparatori d'istruzione sulle domande di rimborso o di duplicati per asserite dispersioni o distruzioni di titoli, a norma delle istruzioni vigenti; provvede alla restituzione delle somme relative sino a lire quattromila, e riceve il consenso per le corrispondenti malleverie; dà parere sull'accettazione o sul rifiuto delle offerte guarentigie per somme che oltrepassino il detto limite;

*k*) sindaca, coi mezzi che crede più acconci, l'opera dei periti estimatori;

*l*) provvede a che le operazioni di vendita dei pegni si effettuino regolarmente, così nell'interesse del Banco come dei pegnoranti;

*m*) infligge la censura e sospende gli impiegati e gli agenti di basso servizio dallo stipendio e dalle funzioni, nei limiti e con le norme stabilite dal presente regolamento;

*n*) fissa l'orario d'ufficio, previo accordo col direttore generale, e con riguardo alle consuetudini locali;

*o*) in fine dell'anno redige e trasmette alla Direzione generale una relazione sull'andamento di tutti i servizi dello stabilimento, e sulla condotta e capacità del personale, a norma delle istruzioni all'uopo impartite.

Art. 75.

Il direttore deve seguire l'andamento dei commerci e delle industrie e il movimento economico del territorio in cui lo stabilimento svolge la propria azione, nei rapporti del credito, riferendone alla Direzione generale.

Art. 76.

Ha l'obbligo di accertarsi, con verifiche particolareggiate ed improvvise, in numero di due almeno ogni anno, della consistenza di cassa, guardaroba e portafoglio, e di provvedere a che tutte le scritture siano tenute regolarmente ed in corrente.

Ogni mattina, prima che incominci il negoziato, eseguisce la verifica dei valori estratti dal tesoro per le occorrenze del giorno, ed ogni sera eseguisce un esatto riscontro dei valori che vi si immettono: ciò sempre con l'intervento del ragioniere detentore della terza chiave.

Egli, salvo quanto è disposto dall'art. 86, per la responsabilità del cassiere, è responsabile del numerario, biglietti, titoli e di ogni altro valore esistenti nel tesoro dello stabilimento, previa regolare consegna.

Art. 77.

Provvede sulle domande di proroghe a vendità di pegni, scaduti e non riscattati.

Dispone il rilascio dei duplicati dei titoli asseriti dispersi, riferibili a pegno di oggetti, previe le formalità e le cautele richieste dal regolamento e dalle istruzioni, accettando opportuna malleveria, quando trattisi di somma non superiore alle L. 100, e riferendo alla Direzione generale per le somme maggiori.

Art. 78.

Vista le copie conformi dei titoli nominativi ed i certificati rilasciati dallo stabilimento.

Art. 79.

Il direttore dispone per il pagamento:

*a*) degli sconti e delle anticipazioni;

*b*) degli interessi sui conti correnti;

*c*) delle spese di protesto degli effetti cambiari;

*d*) dell'importo delle forniture e dei lavori regolarmente ordinati e preventivamente approvati dall'Amministrazione centrale;

*e*) delle spese di giudizio liquidate e riconosciute regolari dall'Amministrazione centrale;

*f*) provvede per gli esiti già approvati dall'Amministrazione centrale e per le spese eventuali e facoltative che, nei limiti delle assegnazioni, non oltrepassino le L. 100; per quelle che superino detta somma, deve ottenere l'autorizzazione preventiva della Direzione generale.

In caso d'urgenza, detto limite è aumentato a L. 200, purchè se ne riferisca immediatamente al direttore generale per l'opportuna ratifica;

*g*) provvede al pagamento delle spese, dichiarate obbligatorie dal Consiglio d'amministrazione, nei limiti delle assegnazioni relative;

*h*) compie tutti gli incarichi e le pratiche amministrative, inerenti al servizio del Credito fondiario in liquidazione, affidatigli dal direttore generale, a norma dell'art. 118.

*Segreteria.*

Art. 80.

Nelle sedi, succursali e direzioni dei Monti di pietà, un segretario, alla immediata dipendenza del direttore:

*a*) provvede alla regolare tenuta dell'archivio, del quale prende analoga consegna e ne è responsabile;

*b*) tiene il protocollo giornaliero delle carte di entrata e di uscita;

*c*) comunica e trasmette a tutti gli altri uffici dello stabilimento le disposizioni che abbiano relazione coi singoli servizi;

*d*) cura la trascrizione delle lettere, ordinanze e di ogni

altro atto formulato dal direttore o da chi sostituisce il direttore qualora non abbia egli stesso tale incarico;

e) redige la corrispondenza d'ordine amministrativo e la presenta alla firma del direttore;

f) provvede alla spedizione della corrispondenza;

g) custodisce i suggelli d'ufficio;

h) compila i verbali delle verifiche che compie il direttore;

i) tiene in evidenza il nome, il domicilio, le generalità e tutte le altre indicazioni riferibili al personale di servizio;

l) tiene un registro per la riscossione dei diritti che si pagano per certificati, copie, duplicati di documenti, ecc.;

m) compie ogni altro incarico affidatogli dal direttore;

n) assume la reggenza temporanea della sede, succursale o direzione di Monte di pietà, ai termini dell'art. 70 del presente regolamento.

*Ragioneria.*

Art. 81.

A capo dell'ufficio di ragioneria è posto un ragioniere.

Salve le disposizioni relative a servizi diversi o speciali, il ragioniere:

a) registra, controlla e dà notizia di tutte le operazioni contabili dello stabilimento, secondo le speciali istruzioni;

b) è materialmente responsabile verso il Banco del proprio operato, di quello degli impiegati da lui dipendenti e di chi lo rappresenta, sia per qualunque ritardo od arretrato nelle scritture, sia per qualunque mancanza che si potesse commettere con malizia o negligenza od errore. Le responsabilità inerenti al suo ufficio, a norma delle disposizioni legislative e statutarie in vigore e di quelle del presente regolamento, non escludono quelle che i detti impiegati e rappresentanti abbiano verso il Banco e verso il loro capo, ciascuno per il fatto proprio;

c) compila le situazioni, gli stati, i bilanci ed ogni altro documento contabile riguardante lo stabilimento;

d) tiene un registro di tutti gli effetti diretti protestati con la notizia o la ricevuta del difensore incaricato del giudizio avendo cura di provocare dal direttore l'inizio degli atti contro i firmatari, prima che decorra il termine di decadenza contro il girante;

e) tiene i conti correnti degli effetti all'incasso per conto di terzi;

f) tiene il giornale e tutti gli altri registri di scrittura analitica e riassuntiva, determinati dalle istruzioni di servizio

g) tiene il registro-inventario degli oggetti mobili e degli arredi di ufficio;

h) custodisce una delle chiavi del tesoro, nonchè delle casse interne, coi rispettivi duplicati, ed è responsabile del numerario, biglietti, titoli ed ogni altro valore esistenti nel tesoro dello stabilimento, previa regolare consegna.

*Cassa e custodia delle chiavi.*

Art. 82.

A capo dell'ufficio di cassa è posto un cassiere.

Il cassiere:

a) tiene una delle chiavi del tesoro e delle casse interne coi relativi duplicati;

b) è materialmente responsabile verso il Banco tanto dell'opera propria quanto di quella dei suoi aiutanti e commessi, i quali, ciò non ostante, sono pure responsabili verso il Banco e verso il cassiere di qualsiasi loro frode od errore.

Art. 83.

Di ciascuna immissione ed estrazione è presa nota in un registro di cassa che deve essere custodito nello stesso tesoro.

Ogni operazione notata in questo registro deve essere sottoscritta dal direttore, dal cassiere e dal ragioniere.

Art. 84.

Negli stabilimenti dove si eserciti il servizio della pegnorazione, ma non siavi il guardaroba, ne assume le attribuzioni il cassiere.

Art. 85.

Gli *scudi* delle fedi di credito, i moduli di vaglia cambiari, i libretti dei conti correnti ad interesse, i relativi assegni (*chèques*), e gli altri stampati e carte valori soggetti a rendiconto sono conservati nel tesoro, e ne è estratta quella quantità che può abbisognare per le occorrenze del giorno, tenendone conto in apposito registro di carico conservato nel tesoro medesimo.

Art. 86

Oltre le responsabilità inerenti al suo ufficio, in conformità alle disposizioni legislative e statutarie in vigore e a quelle del presente regolamento, il cassiere è sempre tenuto a rispondere verso il Banco della quantità, della specie e legittimità dei titoli, biglietti, numerario e di ogni altro valore, custoditi, estratti ed immessi nel tesoro, e di quelli spediti ad altra cassa dell'Istituto, sino a che non gliene sia stato dato regolare discarico, a norma delle speciali istruzioni di servizio.

È pure responsabile che i titoli apodissarii, vaglia, assegni (*chèques*), ammessi al pagamento, siano legittimi, regolari e senza alterazioni.

Art. 87.

Il cassiere fa eseguire, a sua cura e responsabilità, i protesti cambiari, incaricandone uffiziali di sua speciale fiducia, verso il corrispettivo degli onorari e spese da commisurarsi in base alla tariffa determinata dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore ha facoltà d'inibire che il cassiere si valga di ufficiali contro i quali vi sieno fondati motivi di lamenti, per abituale negligenza, inurbanità verso il pubblico, od altre più gravi ragioni. Del provvedimento deve essere data immediatamente notizia alla direzione generale.

Art. 88.

Istruzioni speciali di servizio regolano le funzioni del cassiere e determinano i registri, le scritturazioni e le altre formalità, che egli sia tenuto ad osservare, oltre quanto è stabilito nel presente regolamento.

Art. 89.

Le chiavi del tesoro sono tre e sono affidate rispettivamente al direttore, al cassiere ed al ragioniere, conformemente al disposto degli articoli 74, 81 e 82 del presente regolamento.

Art. 90.

Ciascuna delle tre chiavi ha un duplicato.

Le chiavi duplicate sono chiuse in pieghi suggellati e conservati rispettivamente da ciascun detentore. Tutti e tre i pieghi sono firmati dal direttore, dal cassiere e dal ragioniere.

Art. 91.

Le chiavi di uso giornaliero e duplicate debbono essere gelosamente custodite dai rispettivi detentori, sotto la loro più stretta responsabilità, e non possono per alcun pretesto essere consegnate ad altre persone.

*Guardaroba.*

Art. 92.

Presso gli stabilimenti, nei quali la speciale importanza del servizio lo richieda, funzionano le guardarobe per la conservazione dei pegni. Di esse ha la gestione un impiegato del Banco col grado di guardaroba.

Art. 93.

La gestione delle guardarobe si divide in due conti: *Attivo* e *Passivo*, ciascuno dei quali dura alternativamente un anno.

I pegni di conto attivo si tengono distinti da quelli di conto passivo, in modo che, coll'avvicendarsi dei due conti, l'intera gestione resti liquidata in due anni.

Art. 94.

Il guardaroba è materialmente responsabile verso il Banco di qualunque mancanza che avvenga nelle guardarobe per fatto suo o per fatto dei suoi dipendenti, impiegati, uscieri o fiduciari, per malizia, per negligenza od errore.

La responsabilità del guardaroba non esclude quella che i detti impiegati ed uscieri abbiano verso il Banco e verso il loro capo, ciascuno per debito del proprio ufficio.

Art. 95.

Il guardaroba risponde dei pegni dal momento in cui sono a lui consegnati dall'estimatore, sino a quando non avvenga il dispegno o la vendita.

*Estimatori.*

Art 96.

Gli estimatori sono retribuiti o con stipendio fisso o con assegno o con provvigione, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

*Commissioni di sconto.*

Art. 97.

Il numero dei commissari di sconto, da assegnarsi a ciascuna sede o succursale, a norma dell'art. 36 dello statuto, viene determinato dal Consiglio di amministrazione, a seconda dell'importanza degli affari locali.

Art. 98.

Il direttore generale, su proposta del direttore dello stabilimento, determina il numero delle tornate delle Commissioni di sconto ed i giorni nei quali debbano aver luogo.

Art. 99.

Il più rigoroso segreto deve mantenersi sulle discussioni e sulle votazioni della Commissione di sconto. La votazione ha luogo a scrutinio segreto, se uno dei suoi membri lo richieda.

Art. 100.

La durata del servizio di ciascun commissario è, di regola, quindicinale, in modo da comprendere due intere settimane dal lunedì al sabato. Il turno è regolato in guisa che ciascun commissario compia la prima settimana di servizio con un collega e la seconda con un altro.

Art. 101.

Il turno di servizio è stabilito in principio dell'anno dal direttore, per modo che durante l'anno tutti i commissari prestino un numero di settimane di servizio possibilmente eguale.

Il turno di servizio deve essere tenuto segreto dal direttore.

In casi eccezionali si può ammettere qualche inversione o sostituzione del turno.

Art. 102.

Uno dei commissari funziona da segretario della Commissione, iscrivendo di suo pugno sugli stati di presentazione gli effetti ammessi e respinti, ed indicandovi la quantità e l'ammontare complessivo degli uni e degli altri.

Art. 103.

Non intervenendo in un'adunanza della Commissione di sconto uno dei commissari di turno, il direttore provvede a sostituirlo.

Art. 104.

Ai commissari è corrisposta una indennità di presenza di L. 10 per ciascuna tornata di sconto, cui prendano parte.

Ai commissari che non abbiano residenza stabile nella località in cui esiste la sede o la succursale del Banco, è rimborsato il prezzo del biglietto di prima classe sulle ferrovie per l'andata ed il ritorno o le indennità sulle vie ordinarie, determinate con le norme per gli impiegati del Banco in missione.

Art. 105.

Il direttore dello stabilimento ha il dovere, anche durante l'anno, di indicare alla Direzione generale le ragioni per le quali, eventualmente, qualche commissario di sconto fosse divenuto incompatibile, ai termini dello statuto, e ciò agli effetti dell'art. 32, comma *k*, del presente regolamento.

Il direttore locale, nel riferire sull'avvenuta incompatibilità di un commissario di sconto, modifica il turno di servizio, per guisa che quel commissario non possa più prendere parte ai lavori della Commissione.

Art. 106.

Quando per morte, dimissione o decadenza, si verifichi la mancanza di uno o più commissari di sconto, il Consiglio d'amministrazione, a seguito di proposta del direttore locale, contenente il nome di un numero di persone doppio di quello delle vacanze, deve provvedere con altre nomine a supplire i mancanti.

I nuovi nominati durano in ufficio fino al 31 dicembre.

*Agenzie.*

Art. 107.

Le agenzie, previste dagli articoli 3 e 37 dello statuto, dipendono dallo stabilimento cui sono aggregate per determinazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 108.

Le agenzie possono essere autorizzate a compiere le seguenti operazioni:

*a*) ricevimento delle domande per l'ammissione al fido e per lo sconto di effetti commerciali dei clienti domiciliati nella circoscrizione assegnata a ciascuna agenzia, per trasmetterle allo stabilimento da cui dipendono, con particolareggiate informazioni sulle qualità e sullo stato economico dei presentatori e coobligati, ed eventuale consegna o rimessione della valuta corrispondente allo scontista;

*b*) sconto dei buoni del tesoro e delle cedole dei titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

*c*) riscossione degli effetti e dei recapiti di commercio per conto degli stabilimenti e corrispondenti dell'Istituto;

*d*) riscossione degli effetti ricevuti per l'incasso e consegna o rimessione della valuta al creditore, sotto la deduzione della provvigione e delle spese, a norma del presente regolamento;

*e*) emissione e pagamento di vaglia cambiari, fedi di credito e polizzini;

*f*) pagamento delle polizze notate su madrefedi e degli assegni emessi dai rappresentanti e corrispondenti del Banco;

*g*) ricevimento di commissioni, da eseguirsi a norma delle istruzioni di servizio, per compra e vendita di titoli quotati in borsa, a norma degli articoli 243 a 248;

*h*) anticipazioni su titoli determinati dalla legge;

*i*) operazioni di compra e vendita di divisa estera.

Eseguiscono la riscontrata e tutte le altre operazioni che, avuto riguardo ai bisogni della piazza, o su proposta del direttore dello stabilimento, fossero aggiunte a quelle sopra indicate, a norma dell'art. 73.

Debbono fornire allo stabilimento da cui dipendono tutte quelle notizie ed informazioni di cui fossero richieste, nell'interesse dell'Istituto.

Art. 109.

A ciascuna agenzia sono addetti:

*a*) un agente, con grado non inferiore a segretario o ragioniere;

b) un cassiere o un aiutante cassiere;

c) un ufficiale.

Potranno essere assegnati presso l'agenzia altri impiegati secondo le esigenze del servizio.

Nel caso di assenza o di legittimo impedimento di alcuno di essi, o quando ve ne sia urgenza nell'interesse del servizio, il capo dello stabilimento, cui deve esserne dato avviso con telegramma, provvede a sostituirlo con funzionario, possibilmente di pari grado, e informa la Direzione generale.

Art. 110.

Anche nelle agenzie le chiavi del tesoro e delle casse forti sono tre, e sono affidate, rispettivamente, all'agente, al cassiere ed all'ufficiale più anziano.

Per la loro custodia e per quella dei relativi duplicati si osserveranno le prescrizioni di cui agli articoli 90 e 91 del presente regolamento.

Art. 111.

L'agente risponde del buon andamento dell'agenzia e della regolarità di tutte le operazioni:

a) eseguisce gli ordini del capo dello stabilimento da cui dipende, e corrisponde direttamente col medesimo, nonchè con le autorità locali e coi terzi per gli affari dell'agenzia;

b) cura che le operazioni di competenza dell'agenzia abbiano rapido e corretto svolgimento;

c) esamina i titoli apodissari contenenti girate condizionate e provvede a che gli adempimenti necessari siano eseguiti;

d) riscontra i valori che s'immettono o che si estraggono dalla cassa, prendendone nota nel registro relativo con dichiarazione firmata da lui, dal cassiere e dall'ufficiale più anziano: tale registro è custodito nella cassa medesima;

e) provvede a che le scritture siano tenute regolarmente ed in corrente;

f) firma, insieme al cassiere, tutti gli stati e documenti contabili da inviare allo stabilimento da cui dipende; spedisce giornalmente allo stesso stabilimento la situazione di cassa, in cui riassume tutte le operazioni del giorno, nonchè una nota in cui dà conto delle diverse operazioni e scritturazioni, allegandovi i titoli estinti e tutti i documenti di introito e di esito;

g) provvede alle spese di esercizio, nei limiti stabiliti dal direttore dello stabilimento da cui l'agenzia dipende;

h) fissa l'orario di ufficio, previo accordo col direttore da cui dipende, e con riguardo alle consuetudini locali;

i) cura di accrescere la clientela del Banco e di dare sviluppo alle operazioni tenendo conto dei bisogni locali, e segue l'avvicendarsi degli affari che tolgano od aggiungano credito ai singoli clienti del Banco, riferendone, ove occorra, al direttore da cui dipende.

Art. 112.

Il cassiere dell'agenzia ha tutti gli obblighi e le responsabilità inerenti al suo grado e stabilite dal presente regolamento.

Art. 113.

Le contabilità delle agenzie, e le loro consistenze in biglietti, numerario, effetti e valori, sono incluse nei bilanci dello stabilimento da cui dipendono.

Art. 114

Le agenzie tengono i seguenti libri:

a) libro giornale di cassa, distinto per introito ed esito;

b) libro o registro in cui si annotano i valori immessi od estratti dalla cassa;

c) scadenziere per gli effetti all'incasso.

Tengono poi tutti quegli altri registri che possono essere riconosciuti necessari e che siano indicati con speciali istruzioni.

Art. 115.

Lo stabilimento, da cui le agenzie dipendono, tiene una scrittura ausiliaria per ciascuna di esse, e, con la scorta degli stati giornalieri e dei documenti relativi, segue e controlla il movimento degli affari, le rimanenze di cassa e la regolarità delle scritturazioni.

Art. 116.

Il direttore dello stabilimento, da cui l'agenzia dipende, è responsabile del regolare andamento di essa, ai termini dello statuto e del regolamento del Banco.

Provvede ad improvvise verificazioni presso l'agenzia, o personalmente, o per mezzo di un suo delegato.

Assegna all'agenzia le somme occorrenti per le spese di esercizio, previa autorizzazione della direzione generale.

Ha verso il personale delle agenzie le stesse facoltà che gli sono attribuite dallo statuto e dal regolamento verso gl'impiegati, suoi dipendenti.

Assegna, intesa l'Amministrazione centrale, il fondo di cui l'agenzia può disporre per lo sconto di cedole e buoni del tesoro.

Provvede per le somministrazioni di fondi occorrenti all'agenzia per il servizio di cassa e per il versamento alla sede o succursale delle somme che eccedano i bisogni dell'agenzia medesima.

*Uffici di pegnorazione.*

Art. 117.

Gli uffici di pegnorazione dipendono dalla direzione del Monte di pietà cui sono aggregati per deliberazione del Consiglio di amministrazione. Le operaziani che possono compiere, il personale e le sue attribuzioni sono determinate da apposite istruzioni approvate dal Consiglio medesimo.

CAPITOLO V.

**Funzioni ed operazioni**

*Disposizioni generali.*

Art. 118.

Il Banco sconta, a non più di quattro mesi:

a) cambiali ed assegni bancari muniti di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;

b) buoni del tesoro;

c) note di pegno emesse da Società di magazzini generali legalmente costituite e da depositi franchi, e quelle indicate nell'articolo 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati;

d) cedole di titoli sui quali l' Istituto può fare anticipazioni;

e) titoli o effetti rilasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, osservando le norme stabilite nel R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62;

f) effetti emessi dalla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, con le norme e condizioni stabilite dal citato decreto.

Il Banco fa anticipazioni a non più di *quattro mesi*:

1° sopra titoli del Debito pubblico dello Stato e buoni del tesoro: sui buoni del tesoro a lunga scadenza l'anticipazione può farsi fino a due anni, giusta l'art. 3 della legge 7 aprile 1902, n. 111;

2° sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantito gli interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;

3° sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;

4° sopra le cartelle emesse ai termini della legge 20 giugno 1906, n. 255, dalla sezione annessa alla sede di Catanzaro dell'Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III »;

5° sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.

Per i titoli di cui ai nn. 1, 2, 3 e per i buoni del tesoro a lunga scadenza, le anticipazioni possono farsi fino a nove decimi del valore di borsa.

Per i titoli di cui al n. 4, fino ai tre quarti del loro valore corrente.

Per i titoli di cui al n. 5, fino a quattro quinti del valore di borsa.

Per i buoni del tesoro ordinari, fino alla totalità del loro valore.

Tutti i titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra del loro valore nominale.

6° sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;

7° sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame valutate non oltre i tre quarti del loro valore corrente, e sopra verghe d'argento valutate non oltre due terzi del loro valore corrente;

8° sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

9° sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini costituiti secondo gli articoli 8 e 9 del testo unico delle leggi per gli spiriti, approvato con R. decreto 3 dicembre 1905, n. 651, per non più di metà del valore dell'alcool e cognac depositati.

Il Banco fa inoltre anticipazioni fino *a sei mesi* di scadenza:

*a*) sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini generali, legalmente costituiti;

*b*) sopra fedi di deposito di zolfi dei magazzini generali, di cui nella legge 15 luglio 1906, n. 333, e di quelli ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378, fino a quattro quinti del valore dello zolfo, rappresentato dalle fedi stesse, al netto dei prelevamenti, ai sensi della legge 6 giugno 1907, n. 286;

*c*) sopra fedi di deposito dei magazzini generali per gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle Società, di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

*d*) sopra depositi di derivati di prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore.

Il Banco, colle norme di cui all'art. 6 della legge del 31 dicembre 1907, n. 804, fa anticipazioni alla Cassa dei depositi e prestiti, contro depositi di titoli.

Tutte le funzioni ed operazioni indicate nei titoli II e III dello statuto, nonchè quelle indicate nel presente articolo, possono essere in tutto od in parte esercitate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dalle sedi, succursali, Monti di pietà in Napoli ed agenzie dell'Istituto.

Per effetto della liquidazione del Credito fondiario, agli stabilimenti del Banco possono essere dal direttore generale affidati tutti quegli incarichi e pratiche amministrative, inerenti a tale servizio, che creda opportuno, salvo, in quanto occorra, le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.

Il Banco inoltre può assumere l'esercizio delle stanze di compensazione in base ai rispettivi regolamenti e colle norme che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

*Sconti ed anticipazioni.*

Art. 119.

Per le guarentigie delle operazioni di sconto debbono osservarsi le norme stabilite dal R. decreto 22 aprile 1897, n. 141.

Art. 120.

La persona ammessa al fido, ai termini dell'art. 33 del R. decreto citato nell'articolo precedente, deve apporre la propria firma e far apporre quella dei suoi procuratori sopra il registro degli autografi, che è custodito dal cassiere.

Trattandosi di procuratori, l'atto autentico di procura deve essere depositato presso lo stabilimento.

Trattandosi di una ragione sociale, si deve dare il nome e la firma di tutti i suoi gerenti.

Non ostante l'esistenza delle firme sul registro sopradetto, il cassiere può richiedere che il presentatore firmi alla sua presenza le cambiali, ovvero che la firma sia autenticata dal notaio.

Art. 121.

In nessun caso possono essere ammesse allo sconto cambiali senza la deliberazione della Commissione.

Art. 122.

Le cambiali ammesse allo sconto debbono essere a scadenza di non più di quattro mesi e debbono essere munite di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili, compresa quella dell'affidato.

La valutazione delle firme deve essere fatta con la più rigorosa oculatezza.

Art. 123.

Non si ammettono allo sconto cambiali accettate o presentate da donne maritate, sebbene autorizzate dai rispettivi mariti, ammenochè non intervenga l'autorizzazione del tribunale, oppure trattisi di donne maritate autorizzate legalmente ad esercitare la mercatura.

Art. 124.

La Commissione di sconto nota sullo stato di presentazione l'ammissione o il rifiuto delle cambiali, seduta stante, e lo firma.

Le cambiali ammesse allo sconto sono contrassegnate, pure seduta stante, dal segretario della Commissione.

Delle deliberazioni della Commissione viene redatto, sopra speciale registro, processo verbale sommario, che è sottoscritto da tutti i componenti di essa.

Art. 125.

Le cambiali ammesse allo sconto sono girate a favore del Banco.

Art. 126.

Le operazioni di sconto, per quanto riguarda lo svolgimento pratico del servizio, si eseguiscono presso gli stabilimenti a mezzo del cassiere e del ragioniere in conformità alle norme di servizio.

Art. 127.

Le cambiali sono presentate allo sconto a mezzo del cassiere, e debbono essere accompagnate da una o più distinte firmate dal presentatore.

Un esemplare, o una copia di essa, firmata dal direttore e dal cassiere, deve essere spedito alla Direzione generale: un esemplare o l'originale, secondo i casi, serve per le scritturazioni nel registro delle esposizioni cambiarie (rischi), il quale deve contenere anche i conti degli obbligati nelle cambiali, sotto qualunque titolo.

Nel caso di risconto può tenersi il conto soltanto per presentatore.

Art. 128.

Il cassiere:

*a*) ha l'obbligo di assicurarsi, sotto la sua responsabilità, che le cambiali presentate per lo sconto abbiano tutti i requisiti essenziali per la loro validità, richiesti dal Codice di commercio;

*b*) è responsabile delle conseguenze delle irregolarità di forma che eventualmente esistessero sulle cambiali, della insufficienza [illegible] della mancanza [illegible] della residenza o del domicilio del presentatore;

*c*) forma lo stato di presentazione per la Commissione, a norma delle istruzioni;

*d*) dopo l'esame delle cambiali, da parte della Commissione, firma lo stato di presentazione, facendovi risultare che sono state a lui restituite le cambiali non ammesse, le quali a sua cura sono riconsegnate ai presentatori senza alterazione o segno;

*e*) vista le cambiali ammesse dalla Commissione di sconto, ed è responsabile della verità della firma e della capacità giuridica del presentatore e di quei coobbligati che dal direttore o dalla Commissione fossero specialmente indicati.

Art. 129.

Il ragioniere:

*a*) liquida lo sconto a giorni, escluso quello della presentazione e compreso quello della scadenza, ritenendo per cinque centesimi le frazioni inferiori a tale cifra;

*b*) ha l'obbligo di eseguire tutte le operazioni interne o di scritturazione determinate dalle istruzioni.

Art. 130.

Il direttore, ricevendo dal cassiere lo stato di presentazione delle cambiali, esamina se l'ammissione delle stesse importi o meno eccedenza dell'esposizione cambiaria rispetto al fido di ciascun presentatore.

Egli inoltre deve raccogliere tutte quelle notizie, indicazioni, estremi di fatto ed altro, riferentisi ai firmatari delle cambiali presentate allo sconto, che possano valere per l'accettazione o meno di quelle da sottoporsi all'esame della Commissione.

Art. 131.

È vietato ai direttori:

*a*) di consentire rinnovazioni o minorazioni di cambiali senza la deliberazione della Commissione di sconto, in conformità dell'articolo 121;

*b*) di ricevere nuove cambiali dai debitori ammessi a transazione, sino ad estinzione del debito transatto;

*c*) di fare nuovi sconti a favore di debitori del Banco per cambiali dichiarate immobilizzate dalle ispezioni governative, sino a che tali esposizioni non siano estinte, considerandosi chiusi i relativi fidi; come pure a favore di debitori morosi del Banco o del suo credito fondiario o Cassa di risparmio.

Art. 132.

Le formalità indicate per lo sconto delle cambiali sono estese agli assegni bancari, nonchè, in quanto siano applicabili, allo sconto dei buoni del tesoro, delle cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni, delle note di pegno ed altri titoli indicati all'articolo 6 dello statuto e 118 del presente regolamento.

Per lo sconto dei buoni del tesoro e delle cedole dei titoli, sui quali il Banco può fare anticipazioni, provvede il direttore senza che intervenga la Commissione di sconto.

Art. 133.

I titoli nominativi, dei quali si scontino le semestralità, senza che intervenga la Commissione di sconto, debbono essere liberi da qualunque vincolo.

Art. 134.

Le anticipazioni contro pegno di titoli, merci o valori, previste dall'art. 7 dello statuto, hanno la forma di un conto corrente che si liquida alla scadenza dei termini stabiliti, per ciascuna specie di titoli, merci e valori, dall'art. 118 del presente regolamento.

Gl'interessi, tanto a debito quanto a credito, sono calcolati con valuta dal giorno dell'operazione, computando per i prelevamenti lo stesso giorno.

Però sulle somme inferiori a L. 5000 è percepito, in ogni caso, un minimo di 15 giorni d'interessi.

Nel caso in cui, per i buoni del tesoro ordinari o per le valute d'oro, l'anticipazione venga fatta sopra l'intero loro valore, si deve dedurre una somma che basti a garentire l'interesse e la tassa erariale, dovuta a norma delle disposizioni in vigore.

L'interesse sulle somme anticipate non deve, in ogni caso, essere mai inferiore alla provvigione che si sarebbe percepita per la custodia dei titoli e valori pegnorati, qualora essi fossero costituiti in deposito aperto.

Tale provvigione è dovuta nel caso che i titoli siano lasciati in deposito nei mesi successivi al rimborso integrale del debito.

Art. 135.

Il valore delle merci sulle quali si fanno le anticipazioni deve essere accertato dai periti e magazzinieri designati dal Banco.

Art. 136.

Le anticipazioni si fanno secondo speciali norme stabilite dall'Amministrazione centrale, per mezzo di cartella, in doppio originale, portante le condizioni principali delle operazioni, nonchè:

1° il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio del depositante;

2° l'indicazione dei titoli od altri valori dati in pegno, con menzione di tutti gli estremi e delle particolarità che valgano ad identificarli;

3° il valore determinato in base al listino di borsa o mediante perizia delle merci, con le deduzioni volute per legge, nonchè la decorrenza del godimento dei titoli sui quali si fanno le anticipazioni;

4° le cifre del movimento del conto;

5° la data dell'operazione e quella della scadenza;

6° la firma del depositante, del ragioniere, del cassiere e del direttore;

7° l'indicazione dell'obbligo che il depositante assume, nel caso di un ribasso del dieci per cento dei valori depositati, di diminuire proporzionalmente l'importo dell'anticipazione, ovvero di reintegrarne la garanzia, nel termine di otto giorni, in seguito a semplice avviso;

8° la clausola dell'obbligazione da parte del depositante di supplire alla deficienza che potesse risultare a danno del Banco dalla vendita dei titoli o di altri valori pegnorati.

Art. 137.

Scorso infruttuosamente il giorno successivo a quello della scadenza dell'operazione od il periodo di otto giorni, di cui al n. 7 dell'articolo precedente, il Banco, senza che occorra costituz'one in mora, può far vendere in tutto o in parte i titoli e i valori per mezzo di uno degli agenti di cambio legalmente autorizzati, o, in mancanza di essi, di un pubblico notaio, e le merci per mezzo di sensali riconosciuti pel traffico delle stesse o per mezzo delle Camere di commercio. La vendita dei titoli esteri può farsi a mezzo dei corrispondenti esteri del Banco.

Tale procedura non impedisce o sospende gli altri modi di esecuzione competenti al Banco per conseguire il pagamento, come l'omissione o il ritardo di essa non implica alcuna responsabilità per l'Istituto, nè menoma le sue ragioni di credito.

Il Banco col prodotto della vendita si rimborsa dell'ammontare del suo credito per capitale, interessi ed accessori.

Qualora risulti una deficienza, il debitore è tenuto a rimborsarla; ove invece risulti un'eccedenza, il Banco la tiene a disposizione del pegnorante per restituirgliela, salvo il disposto dell'art. 1888 del Codice civile.

Art. 138.

Per le anticipazioni che si chiedono sopra titoli nominativi, il titolare deve dichiarare, nelle forme di legge, di cederli al Banco, o di consentire a voler tramutare il titolo nominativo in iscrizioni al portatore, con facoltà all'Istituto di ritirare, per proprio

**conto, dall'Amministrazione del debito pubblico, le corrispondenti cartelle, che egli dichiara di avere ceduto all'Istituto stesso.**

Art. 139.

**Per le anticipazioni sopra titoli intestati ad enti morali, è necessario il consenso delle autorità tutorie, a norma delle leggi speciali.**

Art. 140.

**Nel caso di dispersione della cartella di pegno, il capo dello stabilimento può ordinare che se ne rilasci un duplicato, dopo due pubblicazioni fatte, a distanza di otto giorni, a cura ed a spese della parte interessata, nella** *Gazzetta ufficiale* del Regno, **e dopo due mesi dall'ultima pubblicazione.**

Però i titoli e gli altri valori dati in pegno non si possono consegnare se non dopo decorso il termine della durata dell'anticipazione.

Art. 141.

Il cassiere, per la firma che appone sulla cartella di pegno, rimane di pieno diritto garante e materialmente responsabile, senza **alcuna limitazione, della legittimità e regolarità dei titoli, nonchè della identità e capacità giuridica del depositante.**

Il perito ed il magazziniere sono pure garanti e materialmente **responsabili** della qualità e quantità dei valori e delle merci pe**gnorate, a norma** delle speciali istruzioni, ed il magazziniere ri**sponde,** in ogni caso, della identità e capacità giuridica del depositante.

Il ragioniere risponde della esattezza e regolarità dei conteggi **in base** ai quali è determinata l'anticipazione.

Art. 142.

**È data** facoltà ai pegnoranti di ottenere il distacco delle cedole **scadute e di prossima scadenza, purchè l'importo di esse non venga a menomare** i limiti di garanzia stabiliti dallo statuto per **le anticipazioni**; e il Banco può incaricarsi, mercè il pagamento di una provvigione, che viene determinata dal Consiglio d'amministrazione, dell'incasso delle semestralità scadute sui titoli nomi**nativi dati in pegno.**

**Tanto il ritiro delle cedole quanto l'incasso delle semestralità devono risultare** da apposita dichiarazione sottoscritta dal depositante.

Art. 143.

Il pegnorante che voglia ritirare il pegno o staccare le cedole **dai titoli,** ai termini dell'articolo precedente, deve darne avviso **alla cassa** almeno un giorno prima.

Non presentandosi nel giorno stabilito, l'operazione non può compiersi, se non sia rinnovato l'avviso.

Art. 144.

**È vietato** di dar notizie sull'esistenza o meno di conti aperti **per anticipazione,** salvo richiesta dell'autorità giudiziaria.

Art. 145.

**Qualora negli stabilimenti più importanti le funzioni relative allo sconto** ed alle anticipazioni non possano, in tutto o in **parte,** eseguirsi dal cassiere o dal ragioniere, se ne può affidare **l'incarico ad** altri impiegati del Banco, verso obbligo di cau**zione.**

**In tal caso** le funzioni e le responsabilità, in quanto non sia **stabilito** dal presente regolamento, sono determinate con istru**zioni** da approvarsi dal Consiglio d'amministrazione, che deter**minerà pure** le eventuali indennità da corrispondersi all'incari**cato** di tali funzioni.

*Servizio apodissario.*

Art. 146.

**Il Banco riceve** versamenti di [illegible] al depositante, **come titolo** di credito, fedi o polizzini. Presso la sede di **Napoli riceve somme da accreditarsi in conto corrente per madre-fedi, senza interesse.**

Art. 147.

**La fede di credito è emessa per somma non inferiore a L. 50 e porta questa formola di obbligazione:**

***Il Banco di Napoli tiene creditore N. N. per L. . . . . . . che pagherà contro la presente, firmata.***

Art. 148.

**La fede è a madre-figlia e porta il numero progressivo di emissione,** il quale **è comune a tutte le categorie di fedi emesse da ciascuno stabilimento del Banco; l'indicazione della persona al nome di cui si rilascia; la data; la somma in cifre ed a perforazione;** la firma dei funzionari incaricati d'avvalorarla; l'indicazione della cassa emittente.

La fede è perfetta quando il cassiere vi scrive, di proprio pugno e in tutte lettere, le parole: *Sono lire* . . . . . . . . ., **seguite dalla sua firma e dal bollo ad inchiostro rosso dell'ufficio di cassa.**

Art. 149.

Gli *scudi* (esemplari) delle fedi di credito, **stampati su carta filigranata,** sono impressi a tinta diversa, secondo le seguenti otto categorie:

- da L. 50 a L. 200 color verde;
- da L. 200 in più a L. 500 color incarnato scuro;
- da L. 500 in più a L. 1000 color celeste;
- da L. 1000 in più a L. 2000 color lilà;
- da L. 2000 in più a L. 4000 color grigio;
- da L. 4000 in più a L. 6000 color rosa;
- da L. 6000 in più a L. 10,000 color giallo chiaro;
- da L. 10,000 in più in sopra color incarnato chiaro.

Art. 150.

**Il polizzino, anch'esso a madre-figlia, è emesso per le somme inferiori a L. 50. Viene scritto dallo stesso richiedente con le parole: *Banco, pagate a me medesimo lire* . . . . . . . . ovvero *Pagate per me sottoscritto ad N. N. lire* . . . . . seguite dalla data e dalla sua firma.**

Il richiedente può indicare, prima della data e della firma, la causale del pagamento che ordina di fare.

Art. 151.

**Il polizzino, così redatto, si presenta con la somma relativa all'ufficio di cassa, e, dopo le occorrenti scritturazioni contabili, il cassiere vi segna il numero progressivo di emissione e l'avvalora di suo pugno con le parole:** *Sono lire* . . . . . . . . . **seguito dalla firma e dal bollo ad inchiostro rosso dell'ufficio di cassa medesimo.**

Art. 152.

**Presso la sede di Napoli si può domandare al Banco che una fede di credito, già regolarmente emessa, diventi madre-fede, allo scopo di aprire su di essa un conto corrente, che è senza** interesse.

La fede di credito, per potersi convertire in **madre-fede, non** deve contenere girata.

I versamenti sulla madre-fede possono essere di qualunque somma.

La fede madre è consegnata alla parte dopo gli adempimenti contabili per l'annullamento della prima fede di credito e per **la** registrazione sui conti e sui libri delle madre-fedi.

Lo stesso intestatario può avere più madre-fedi.

Art. 153.

Quegli cui è intestata la madre-fede, quando voglia disporre di tutta o di parte della somma versata, trae uno o più ordini di pagamento sul verso, che presenta insieme alla madre-fede.

L'ordine di pagamento è sottoscritto dall'intestatario con le pa-

role: *Banco, dal denaro esistente sulla madre-fede in testa di me sottoscritto, pagate a me medesimo*, ovvero: *ad N. N. lire..*

Egli può far seguire a queste parole la indicazione delle condizioni con le quali intende che sia pagata la somma dell'ordine sopraindicato.

Art. 154.

Il titolo di pagamento, di cui all'articolo precedente, deve essere avvalorato con le parole: *notata in madre-fede* (lettera e folio) *per lire.....*, col visto del ragioniere o di chi lo rappresenta, col timbro del Banco, nonchè con l'indicazione dell'anno, mese e giorno.

L'ordine in tal modo avvalorato diventa « *polizza notata in fede* » trasmissibile per girata o per semplice firma, a tenore dell'art. 157, e si restituisce all'esibitore insieme alla madre-fede.

Art. 155.

Sulle madre-fedi si può trarre anche un mandato complessivo, cioè un ordine di pagamento a favore di più persone, e può trarsi con o senza clausole e condizioni.

I mandati complessivi, che diconsi usualmente « mandati », sono avvalorati come la polizza-notata, ma non vengono rilasciati alla parte ordinatrice; sono invece ritenuti dal Banco per eseguire le conseguenti operazioni dette « volture di credito » in quanto che il Banco stesso apre un conto a ciascuna delle persone, a favore delle quali tutta o parte della somma versata in madre-fede sia stata disposta dall'ordinatore.

In relazione al « mandato » complessivo, il Banco avvalora i mandatini, che sono gli ordini di pagamento a favore di ciascuna delle persone indicate nel « mandato » complessivo suddetto, non trasmissibile per girata, perchè servono di quietanza al Banco quando vengono pagati.

Le modalità delle scritturazioni contabili per i titoli indicati in questo articolo sono stabilite da speciali istruzioni.

Art. 156.

Le polizze notate, i mandati, i polizzini e i mandatini sono compilati sopra carta speciale, fornita dal Banco contro pagamento.

Art. 157.

Le fedi, i polizzini e le polizze notate in fede sono trasmissibili per girata o per semplice firma.

I titoli suddetti ed i mandati, previa la firma dello intestatario o dell'ultimo giratario, purchè conosciuto dal cassiere, sono rimborsati a vista dal Banco, salvo gli adempimenti prescritti per quelli che portino condizione o vincolo.

Se il prenditore non sia conosciuto dal cassiere, la firma deve essere autenticata da un notaio.

Art. 158.

Per la sottoscrizione di chi non sappia o non possa firmare, è necessaria l'attestazione del notaio sullo stesso titolo di credito.

Art. 159.

La girata può contenere la indicazione della causale del pagamento, che viene disposto dall'intestatario o girante, e può indicare anche a quali condizioni debba eseguirsi il pagamento.

La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finchè non sia dimostrato l'adempimento di essa.

Le girate condizionate o indicanti speciali cause di pagamento debbono scriversi a mano.

Art. 160

Tutte le firme esistenti sopra un titolo apodissario, anche quando siano di ditte commerciali, di rappresentanti legali di pubbliche Amministrazioni, di Istituti, di Consigli d'amministrazione, di corporazioni o di enti morali, sono ammesse senza giustificazione, nè autenticazione, purchè non si tratti di quella del prenditore.

Le firme intermedie, per le quali si faccia espressa condizione nella girata, devono essere autenticate da notaio.

La firma di persona chiamata ad essere intesa del pagamento o di un fatto qualunque risultante dalla girata, deve essere autenticata da notaio solo quando il prenditore sia la stessa persona per la quale fu apposta la condizione della intesa.

Le firme delle persone che accettano pagamenti a saldo finale, e quelle fatte per mutui e compravendita ed altri contratti civili, debbono essere autenticate.

In ogni altro caso, per le firme intermedie, come per quella dell'intestatario, non occorre autenticazione notarile.

Art. 161.

La girata apposta su di un titolo apodissario, sempre che non sia accettata dal giratario, può annullarsi dal girante, non con cancellature, abrasioni o in altra forma, ma con una delle formule, *Cassa per me*, *Annullo la suddetta gira*, *Banco pagate*, *ecc.*; od altra equivalente. Così la formula, come la girata che si annulla, debbono essere firmate dal girante.

Art. 162.

Nel caso che sul titolo apodissario si riscontrino cancellature, abrasioni, macchie d'inchiostro o altre irregolarità di forma, si può ammetterlo al pagamento, previa dichiarazione della parte prendente, che esso è stato in tal modo presentato al cambio. Se peraltro le dette irregolarità di forma siano di tale importanza da far nascere il dubbio che esse siano state fatte ad arte per alterare o far sparire girate, condizioni, firme, ecc., colui che ne chiede il rimborso deve sottoscrivere un atto di obbligo, a favore del Banco, per qualunque futura evenienza, con fideiussione accettata dal preposto allo stabilimento.

In ambidue i casi il pagamento deve sempre eseguirsi col visto del preposto predetto.

Il titolo falso o evidentemente alterato a scopo doloso, deve essere sequestrato e rimesso immediatamente al preposto dello stabilimento, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 163.

Esaminandosi i titoli apodissari, di che negli articoli precedenti, devesi anche verificare se il notaio certificatore delle firme sia nel pieno esercizio delle sue funzioni.

I titoli riconosciuti in regola sono ammessi al pagamento.

Art. 164.

Pei necessari riscontri delle autentiche notarili deve tenersi un registro che, in ordine alfabetico, contenga la forma di certificazione che adopera ciascun notaio, e gli autografi delle rispettive firme.

Le firme dei notai non residenti nel distretto notarile dello stabilimento debbono portare il tabellionato ed essere legalizzate col visto del presidente del tribunale e col timbro del tribunale stesso.

Art. 165.

Di niuna fede, polizza o polizzino può essere eseguito il cambio o pagamento, se prima non siano stati esattamente giustificati gli adempimenti di regola.

Art. 166.

Le condizioni contenute nelle girate, per le quali occorra accertare che siano stati eseguiti i necessari adempimenti, sono quelle scritte e indicate chiaramente dalle parti con formole esplicite, come per esempio:

*Banco non pagate se non*, *ecc.* ovvero: *Banco pagate purchè*, *ecc.*, ed anche: *Banco pagate con firma autentica di N. N.*, od altra che chiaramente importi condizioni.

Le formule:

*Banco pagate ad N. N. come . . . . . . . . . . . . . o quale . . . . . . . . . . . . . . . . o nella qualità di procuratore, di cessionario, di erede, ecc*, oppure: *Banco pagate ad N. N. per eseguire o compiere tale o tale altro incarico o pagamento*, non sono ritenute come condizioni, ma come semplici causali. Per le girate contenenti queste formule non si richieggono formalità o giustificazioni, considerandosi il pagamento fatto liberamente al giratario.

Art. 167.

Il pagamento di un titolo apodissario, che porti la formola: *agli eredi legittimi o testamentari*, s'intende condizionato, e non è eseguito, se prima un notaio non attesti sul titolo stesso, a favore di chi deve riscuotere, la qualità ereditaria ed il diritto esclusivo ad esigerne la corrispondente somma.

L'attestazione del notaio deve essere fatta in virtù dei documenti presso di lui legalmente depositati, e dei quali egli deve fare la enunciazione sul titolo sopradetto.

I documenti da depositarsi sono i seguenti, oltre quelli che potranno essere aggiunti dal Consiglio di amministrazione:

*per le successioni testate:*

*a)* atto di morte;

*b)* copia del testamento in forma legale;

*c)* copia dell'atto di accettazione, in caso di eredità beneficiata;

*d)* certificato del cancelliere della pretura in cui si è aperta la successione, di non esservi altre accettazioni;

*e)* certificato dichiarante quale sono gli eredi a base della denunziata successione, e che il credito fu denunziato;

*f)* copia dell'atto di notorietà attestante il testamento esser l'ultimo e non impugnato, e non esservi eredi aventi diritto a riserva.

Per *le successioni intestate*, oltre ai documenti di che nelle lettere *a, c, d, e*, occorre pure:

*a)* copia dell'atto di notorietà attestante la parentela col defunto, la inesistenza di testamento e la mancanza di altri eredi o aventi diritto;

*b)* certificato dimostrante la parentela legittima col defunto; e, in difetto, il deposito degli atti di nascita che valgano a comprovarla.

Agli effetti della tassa di successione, sono pure da osservarsi, occorrendo, le disposizioni dell'art. 5 della legge 12 luglio 1888, n. 5515, e dell'art. 11 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 168.

Il pagamento del denaro dotale al marito è fatto liberamente, se colui che paga non esprima la condizione dell'impiego o reimpiego.

Art. 169.

Il pagamento del denaro dotale fatto alla moglie o ai coniugi congiuntamente, sia pure che provenga da vendita o da permuta d'immobili costituiti in dote, è fatto nei modi indicati nel decreto del magistrato competente.

Art. 170.

Qualora nel contratto di matrimonio i coniugi o uno di essi siansi riservata la facoltà di provvedere circa l'impiego, o se il vincolo dell'impiego o reimpiego, nel contratto di matrimonio, sia stato stabilito in forma generica, l'impiego medesimo può essere fatto, nel primo caso col semplice consenso dei coniugi o di uno di essi, a norma dei patti nuziali, e nel secondo caso con acquisto di rendita pubblica iscritta sul Debito pubblico italiano, ovvero in cartelle fondiarie del Banco di Napoli; ma la somma indicata nel titolo apodissario non è pagata, in entrambi i casi, se non dopo giustificato il seguito impiego col vincolo dotale.

Art. 171.

Se nel contratto di matrimonio sia stato convenuto di fare l'impiego col consenso del dotante o di altra persona capace, il pagamento è fatto, qualora si giustifichi l'impiego, col consenso di coloro che debbano esserne intesi.

Se poi questi ultimi non volessero o non potessero esprimere la loro volontà, il denaro non può venire pagato che per decreto del magistrato competente e con l'adempimento delle condizioni da esso prescritte.

Art. 172.

Qualora per giudicato, testamento od altro titolo, debba venire pagato denaro costituito o da costituirsi in dote, con la espressa condizione d'investirlo in un determinato impiego, il pagamento non si eseguisce se non o dopo giustificato il seguito impiego, o alla persona che sia dal magistrato competente incaricata, sotto la propria responsabilità, di eseguirlo.

Art. 173.

Trattandosi di denaro di minori, di minori emancipati, o di altri incapaci, il pagamento non può avere luogo se non siansi adempiute le formalità stabilite dal magistrato competente.

Art. 174.

Il pagamento di denaro di minori o di altri incapaci quante volte debba esser fatto con la espressa condizione che sia investito in un impiego determinato, sia che la scelta del detto impiego abbia per base la spontanea volontà del disponente, sia che derivi da un titolo o giudicato preesistente, viene eseguito o previo l'accertamento del seguito impiego o colle modalità stabilite, o alla persona incaricata dal magistrato competente di eseguire l'impiego stesso, sotto la propria responsabilità.

Art. 175.

Le condizioni scritte nelle girate non si possono revocare se non dallo stesso girante, ovvero per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 176.

I documenti necessari per liberazione di somme sottoposte a condizione rimangono allegati alla fede o polizza cui hanno relazione.

Art. 177.

Sulle fedi di credito, polizze, polizzini e mandatini disposti per passaggio di credito, viene apposta, per norma dell'impiegato incaricato del servizio, la formola: « *In credito di N. N. condizionata* » quando la somma sia soggetta a condizione.

La disposizione, di cui qui è parola, è limitata a quelli tra i predetti titoli, i quali trovinsi ancora presso coloro che possano disporne.

Art. 178.

Le polizze, che si debbono addebitare sulle madre-fedi di denaro condizionato o vincolato, debbono essere sottoposte ad esame allo scopo di accertare se la condizione o il vincolo si trovi esattamente adempiuto, ai termini del presente regolamento, dopo di che si appone su di esse la indicazione « si noti » per fare eseguire lo addebito al conto relativo.

Art. 179.

Per le fedi di credito, polizze o polizzini del Banco, che portino obbligo di pagamento con condizioni o con date modalità, è affidato agli ufficiali legali presso quegli stabilimenti che ne siano forniti od altrimenti al segretario nelle sedi, nelle succursali e direzioni di Monte di pietà, ed all'agente presso le agenzie, l'incarico di verificare, prima del pagamento, se le condizioni, guarentigie o modalità indicate nei titoli siano state legalmente adempiute, affinchè il Banco possa regolarmente pagare a chi è come di diritto.

Art. 180.

Ogni volta che sui titoli apodissari occorrano adempimenti o si

incontrino difficoltà che ne impediscano il pagamento, debbono annotarsi, per norma delle parti, le ragioni dell'impedimento in calce ai titoli medesimi.

È vietato di respingere titoli apodissari, senza indicarne le ragioni.

Art. 181.

Quando dall'esame dei documenti richiesti ed esibiti risulti che le condizioni ed i vincoli imposti nella girata e gli altri estremi di legge siano esattamente adempiuti, l'ufficiale legale o l'impiegato, di cui all'art. 179, appone sul titolo il *visto*, con la sua firma, e il titolo è ammesso al pagamento da eseguirsi nel modo stabilito dall'art. 157.

Art. 182.

Chiunque passi con la formola *visto*, polizze, fedi o polizzini senza essersi assicurato dell'adempimento delle condizioni apposte sui detti titoli o delle formalità richieste, o con autentica falsa, è materialmente responsabile verso il Banco, ogni eccezione rimossa.

Il Banco è responsabile unicamente della capacità e legittimità dell'ultima firma o parte prendente dei titoli apodissari, e quindi non è responsabile della capacità e legittimità della firma dell'intestatario, nè di quella dei giratari intermedi.

Art. 183.

Qualora per giudizio civile o penale venga richiesta al Banco dal magistrato competente una fede di credito, polizza o polizzino, si deve curare, nel farne l'invio, di sostituire provvisoriamente, nel volume relativo, una copia del titolo spedito, collazionata e sottoscritta dal ragioniere e dal preposto allo stabilimento, con l'indicazione dell'uso che si è fatto dell'originale. A suo tempo debbono esservi sostituiti la ordinanza del giudice e la copia legale del verbale di deposito, nel quale deve essere trascritto il titolo.

*Titoli apodissari dispersi o distrutti.*

Art. 184

Nel caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito, di un polizzino ovvero di una polizza notata, il Banco, sopra domanda dell'interessato, può permettere che la relativa somma venga da questo ritirata, contro prestazione della prescritta malleveria.

Art. 185.

La malleveria data per somma non superiore a L. 4000 deve essere di piena soddisfazione del preposto locale.

Per somma superiore a L. 4000, la malleveria deve essere ritenuta sufficiente dal direttore generale, sopra informazione del preposto locale.

Nell'uno o nell'altro caso può richiedersi che la somma rappresentata dal titolo disperso o distrutto sia impiegata e vincolata in rendita iscritta sul Debito pubblico italiano, o garentita da efficace ipoteca. Il vincolo sulla rendita o la ipoteca hanno la durata massima di anni trenta.

Art. 186.

Se il titolo smarrito o distrutto sia intestato a persona diversa dal richiedente, il Banco può chiedere il consenso dell'intestatario ed anche quello dei giratari, qualora l'Istituto ne abbia conoscenza

Art. 187.

Se si tratta di polizza notata in fede, per la quale il Banco abbia notizia dell'intestatario non solo, ma anche della persona a favore della quale sia disposto il pagamento, il Banco medesimo può chiedere il consenso di ambedue le parti, prima della liberazione della somma rappresentata dalla polizza smarrita o distrutta.

Art. 188.

L'atto d'obbligo, occorrente per gli effetti dei quattro articoli precedenti, deve essere conforme al modello approvato dal direttore generale. Esso, oltre le indicazioni caratteristiche del titolo disperso o distrutto, deve contenere la espressa dichiarazione che, qualora il titolo medesimo venga presentato al Banco entro 30 anni dalla data dell'atto medesimo, il richiedente sarà tenuto a restituire, dietro semplice invito del Banco, e senza bisogno di istanza giudiziaria, la somma ritirata, salvo gli effetti della prestata garanzia.

Art. 189.

Il rimborso della somma rappresentata dal titolo disperso o distrutto ha luogo in base a ordinanza del direttore generale o del direttore locale, nei limiti della rispettiva competenza.

Avvenuto il rimborso, l'ordinanza anzidetta, l'atto d'obbligo di che all'articolo precedente e la domanda dell'interessato debbono inviarsi alla ragioneria generale (servizio di accentramento dei titoli nominativi) per essere conservati nel volume dei titoli estinti nel giorno in cui seguì il rimborso.

Art. 190.

Le presenti disposizioni non sono applicabili alle antiche fedi a somme fisse intestate al cassiere, la cui valuta non altrimenti può ripetersi dal Banco che restituendo il titolo.

*Vaglia cambiari, assegni di rappresentanti e corrispondenti.*

Art. 191.

Il Banco può ricevere versamenti di somme, contro emissione di vaglia cambiari.

Art. 192.

Il vaglia cambiario si rilascia su carta filigranata a madrefiglia e porta la formola di obbligazione: *Il Banco di Napoli, a presentazione di questo vaglia cambiario pagherà ad N. N. Lire...*

Porta inoltre il numero progressivo di emissione, la somma in cifra, in lettere ed a perforazione, il luogo, la data di emissione, le firme del direttore e del cassiere.

Il Banco può anche rilasciare vaglia portanti, oltre le indicate caratteristiche, la somma a stampa, in cifre ed in lettere. Tali vaglia si dividono in serie. I limiti di somma di ciascuna serie ed il numero di esse sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 193.

Il vaglia cambiario può essere ceduto o con regolare girata o con la semplice firma del cedente, a tergo del vaglia stesso.

Esso è pagato a vista, previa la firma dell'intestatario o dell'ultimo giratario, presso qualunque degli stabilimenti del Banco.

I vaglia pagati sono annullati con le norme determinate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 194.

Gli assegni bancari sono rilasciati, per conto dell'Istituto, in corrispettivo di analoga somma versata dei richiedenti presso i rappresentanti e corrispondenti all'uopo autorizzati.

Art. 195.

Gli assegni bancari, impressi su carta filigranata, si rilasciano da foglio a madrefiglia, e portano la formola di obbligazione: *Il Banco di Napoli pagherà a vista per questo assegno cambiario a N. N, Lire.....*

Portano inoltre il numero progressivo di emissione, la somma in cifra ed in lettere, il luogo e la data di emissione e la firma del rappresentante o corrispondente incaricato del rilascio.

Art. 196.

Gli assegni bancari, tanto nella filigrana, quanto in apposita targhetta a sinistra, portano la indicazione numerica della somma,

entro il cui limite possono essere avvalorati. Il detto limite non può eccedere lire cinquantamila.

Gli assegni sono divisi in categorie. I limiti di somma di ciascuna categoria ed il numero di esse sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Sono considerati di niun valore gli assegni emessi per una somma che ecceda il singolo limite indicato sul modulo.

Art. 197.

In ordine alle girate ed al pagamento degli assegni bancari si applica il disposto dell'art. 193.

Art. 198.

Speciali istruzioni, da emanarsi dall'Amministrazione centrale, regolano il servizio degli assegni, specialmente nei rapporti del Banco coi propri rappresentanti e corrispondenti, osservate, in quanto concerne il servizio di rappresentanza e corrispondenza, le disposizioni governative.

Art. 199.

Il Banco risponde solamente della capacità della parte prendente o dell'autenticità della firma di essa, tanto per i vaglia quanto per gli assegni bancari.

Art. 200.

Per i vaglia cambiari od assegni dispersi o distrutti, qualora gli interessati non preferiscano di attenersi alle disposizioni e modalità all'uopo stabilite dal Codice di commercio, si osserva il procedimento fissato per i titoli apodissari, salvo che il vincolo sulla rendita o la ipoteca si estenderà, dal giorno della emissione, fino ad anni sei.

Art. 201.

I vaglia speciali per la raccolta e trasmissione dei risparmi degli emigrati sono regolati dalle disposizioni contenute nel regolamento 29 dicembre 1901, n. 571, modificato coi R. decreti 26 maggio 1904, n. 323 e 22 febbraio 1906, n. 46.

*Conti correnti.*

Art. 202.

Il Banco riceve versamenti di somme in conto corrente ad interesse nei limiti di cui all'art. 9 dello statuto, rilasciando al correntista un libretto ed uno o più fascicoli di assegni in bianco, (*chèques*), per mezzo dei quali, scrivendovi gli ordini di pagamento egli può disporre di tutta o di parte della somma versata.

Il libretto di conto corrente ad interesse porta una impronta a secco con le parole « Banco di Napoli — Conto corrente ad interesse ». È distinto col numero d'iscrizione del conto, indica il nome, cognome e paternità del correntista, ditta o ente, la data dell'emissione, ed è munito della firma del ragioniere e del direttore dello stabilimento.

Art. 203.

La tassa di bollo sul libretto e sugli assegni è a carico del correntista. Ad ogni correntista non può essere intestato, presso ciascun stabilimento del Banco, più di un conto.

Art. 204.

Tanto il primo versamento quanto i posteriori sono annotati sul libretto di conto corrente, indicando la data rispettiva, il loro importo in cifra ed in tutte lettere; le annotazioni debbono essere firmate dal ragioniere e dal cassiere, apponendovi il timbro della cassa.

I rimborsi sono annotati sul libretto dallo stesso titolare.

Qualora all'atto del versamento non si esibisca il libretto, il Banco rilascia al titolare una ricevuta, col bollo a carico di questi, firmata dal cassiere e dal ragioniere, la quale deve essere restituita al cassiere, quando il correntista presenta il libretto. Su questo è fatta l'annotazione relativa alla somma indicata nella ricevuta.

Art. 205.

Ciascun fascicolo di assegni è composto di fogli a madre figlia; ogni foglio porta la indicazione della serie in lettera alfabetica e del numero progressivo di ogni serie, che va fino a diecimila.

L'assegno o *chèque* può essere emesso tanto a favore del correntista quanto a favore di un terzo.

Art. 206.

Il correntista, allorchè ritira il libretto e gli assegni in bianco, deve scrivere la sua firma sul libro degli autografi, di cui all'articolo 120.

Art. 207.

Ogni singolo versamento o rimborso non può essere minore di lire cento.

Art. 208.

Pei rimborsi occorre un preavviso di cinque giorni.

Le somme avvisate restano infruttifere dal giorno del preavviso. Tuttavia possono essere consentiti rimborsi senza preavviso con le norme e nei limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

I rimborsi eccedenti detti limiti non possono farsi se non col preventivo assenso del direttore generale, osservate le norme all'uopo stabilite dallo stesso Consiglio.

Art. 209

I rimborsi hanno luogo su presentazione dell'assegno, dopo che il cassiere abbia riscontrata la firma del correntista, e dopo che il cassiere stesso ed il ragioniere abbiano accertata la sufficienza del fondo disponibile, datando ed avvalorando il titolo, a tenore delle istruzioni.

Art. 210.

Il cassiere ed il ragioniere sono garanti e materialmente responsabili dell'esistenza del credito.

Art. 211.

Il pagamento è fatto all'esibitore. Se questi è lo stesso traente, la sua firma è identificata con l'autografo di cui all'art. 206; se è prenditore o giratario, la persona deve essere conosciuta dal cassiere; in caso contrario, la firma di essa deve essere autenticata da notaio.

Art. 212.

Le somme depositate dai correntisti sono fruttifere d'interesse a cominciare dal giorno successivo alla data del deposito, e l'interesse cessa di decorrere dal giorno che precede immediatamente quello in cui l'assegno è avvalorato pel rimborso della somma, salvo il disposto dell'articolo 203 per i rimborsi preavvisati.

La chiusura del conto corrente, per la capitalizzazione degli interessi, ha luogo il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 213.

Il ritiro di tutta la somma versata, nonchè degli interessi maturati, porta seco la estinzione del conto corrente.

Art. 214.

In caso di dispersione del libretto di conto corrente, di assegni o di qualche ricevuta, il correntista deve denunziare per lettera il fatto al Banco.

Degli assegni dispersi sarà presa nota, restando però sempre ferma la responsabilità del correntista nel caso che fossero presentati.

Art. 215.

Il Banco può concedere il trasferimento del credito da uno ad altro dei propri stabilimenti.

Il trasferimento importa l'estinzione del conto precedente.

Art. 216

Il giornale di cassa ed il sommario dell'ufficio dei conti correnti sono, in fine di giornata, addizionati, confrontati e firmati dal cassiere e dal ragioniere a norma delle istruzioni, rimanendo così entrambi solidalmente responsabili della verità ed esattezza delle scritture.

Art. 217.

È vietato di dare qualsiasi notizia sui conti dei correntisti, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria.

*Depositi volontari.*

Art. 218.

Gli stabilimenti autorizzati dal Consiglio di amministrazione ricevono depositi a custodia a tenore dell'art. 10 dello statuto.

I depositi a custodia possono essere chiusi od aperti.

I preposti locali hanno facoltà di rifiutare depositi di dimensioni soverchiamente ingombranti.

Art. 219.

Il Banco è responsabile dei depositi, eccettuati i casi di forza maggiore stabiliti dalla legge.

Gli stabilimenti del Banco, cui è affidato l'esercizio delle stanze di compensazione, possono essere autorizzati ad uno speciale servizio di *dossiers* (depositi liberi) per conto degli associati delle stanze medesime. Detto servizio sarà disciplinato da apposite norme da determinarsi dal Consiglio di amministrazione del Banco.

Art. 220.

Il Banco può istituire il servizio delle cassette di depositi con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

*Depositi chiusi.*

Art. 221.

I depositi in cassette, involucri o plichi sono suggellati alla presenza del cassiere, dopo che questo si sia accertato che non contengano materie nocive e pericolose.

La suggellazione del deposito è fatta in ceralacca, con impronta nitida di uno speciale contrassegno del depositante e del bollo speciale dello stabilimento.

Uguali suggelli a ceralacca sono impressi sulla dichiarazione di deposito, che il depositante rilascia al Banco, e sulla ricevuta che lo stabilimento rilascia all'interessato.

La dichiarazione del deposito e l'involucro o cassetta contenente il deposito medesimo devono portare la firma del cassiere e quella del depositante.

Art. 222.

Il valore del deposito è dichiarato dal depositante, ed il Banco non assume alcuna responsabilità circa il contenuto, dovendo soltanto rispondere dell'integrità dei suggelli.

Art. 223.

I depositi non possono essere fatti per somma dichiarata inferiore a lire mille, nè avere una durata maggiore di sei mesi, salvo rinnovazione alla scadenza.

Art. 224.

Non si restituisce il deposito se non dietro consegna della ricevuta, di cui all'art. 221, che deve essere firmata per quietanza dal depositante o da un suo procuratore, munito di speciale mandato autentico, o dagli eredi.

Art. 225.

La ricevuta del deposito è nominativa e personale e non trasmissibile per girata. In caso di smarrimento, il depositante o i suoi eredi, o il procuratore, munito di speciale e autentico mandato, possono ritirare il deposito, rilasciando al Banco una legale ricevuta autenticata da notaio e debitamente registrata.

Art. 226.

I diritti che esige il Banco per tali operazioni, sono determinati dal Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 32, lettera *e*), e debbono essere pagati all'atto del deposito.

Art. 227.

Le tasse dovute all'erario dello Stato sui documenti comprovanti il deposito e la sua restituzione, sono a carico del depositante e sono pagate all'atto del deposito medesimo.

Art. 228.

Scorso il termine stabilito, senza che sia stato ritirato il deposito, il depositante deve pagare tanti diritti semestrali, per quanti semestri o frazione di semestre siano decorsi prima del ritiro.

Art. 229.

Qualora scorso il semestre nel quale fu fatto il deposito, il depositante si presenti pel distacco delle cedole, o per la rinnovazione pura e semplice del deposito, deve pagare un solo diritto pel semestre incominciato e per la conseguente rinnovazione, la quale s'intende fatta con la decorrenza dal giorno della scadenza del precedente semestre.

Art. 230.

Il depositante che voglia ritirare il deposito o staccare le cedole, ai termini dell'articolo precedente, deve uniformarsi in tutto al disposto dell'art. 143 per il preavviso da dare allo stabilimento.

*Depositi aperti.*

Art. 231.

I depositi aperti sono costituiti esclusivamente da titoli.

I titoli debbono essere descritti dal depositante su apposita distinta fornitagli dal Banco, la quale rimane allegata al deposito, e sono calcolati al valore reale di borsa.

Art. 232.

All'atto del deposito, per cura del cassiere viene rilasciata una cartella di deposito, a madre e figlia, contraddistinta da un numero progressivo, che viene apposto su ciascuna distinta.

La madre, che è nominativa, contiene la dichiarazione di deposito, ed è firmata dal depositante, dal cassiere in segno di ricevimento dei titoli, e dal ragioniere.

La figlia, firmata dal cassiere e dal direttore, è consegnata al depositante per ricevuta.

Le ricevute non possono trasmettersi per girata.

La spesa del relativo bollo è a carico del depositante.

Art. 233.

Il deposito ha la durata di un mese e, qualora alla scadenza non sia ritirato, s'intende rinnovato per un altro mese e così di seguito.

I titoli descritti in una stessa ricevuta possono essere sostituiti da altri dello stesso valore, mediante esibizione di una nuova distinta, regolarmente firmata, da allegarsi al deposito.

Art. 234.

Il depositante può, con preavviso di un giorno, delegare a terzi il ritiro di tutti i titoli o parte di essi mediante assegno da staccarsi dalla ricevuta.

Resta a cura del depositante di fare apporre il bollo sull'assegno.

Art. 235.

Il diritto di custodia che il Banco esige è determinato dal Consiglio di amministrazione e dev'essere pagato all'atto del deposito: non è rimborsato dal Banco, neanche in parte, in caso di ritiro

anticipato, e si liquida ragguagliandolo ai periodi di rinnovazione ed al valore dei titoli rimasti in deposito.

Il nuovo diritto è dovuto anche nel caso di assegni emessi per ritirare parte o tutto il deposito e non presentati nel giorno della scadenza.

Art. 236.

La restituzione della totalità dei titoli rappresentati da ciascuna ricevuta, quando sia chiesta dopo la scadenza, non viene consentita, se non dietro rimborso del diritto dovuto.

Art. 237.

Le ricevute non possono essere cedute, e di fronte al Banco non hanno valore che pel depositante.

Le medesime, nell'atto del totale ritiro dei titoli, devono essere restituite al cassiere debitamente quietanzate.

Art. 238.

Per lo smarrimento della ricevuta di deposito aperto sono applicabili le disposizioni stabilite pel caso di dispersione di cartelle di pegni contro deposito dei titoli, di cui all'articolo 140 del presente regolamento.

*Effetti all'incasso.*

Art. 239.

Gli stabilimenti del Banco sono autorizzati a ricevere, per l'incasso, per conto di terzi, effetti pagabili sulle piazze in qualunque modo rese bancabili dall'Istituto, contro una provvigione, che è determinata dal Consiglio di amministrazione, ed il rimborso delle spese, salvo patti speciali coi propri rappresentanti e corrispondenti, osservate le disposizioni governative per il servizio di rappresentanza e corrispondenza.

Questo servizio è facoltativo da parte del Banco.

Art. 240.

È vietato di anticipare alcuna somma, sotto qualsiasi forma, sugli effetti presentati per l'incasso.

Eseguito l'incasso degli effetti, il Banco ne rimette o consegna la valuta al creditore, deducendo la provvigione e le spese.

Art. 241.

In caso di mancato pagamento dell'effetto, la consegna di esso e del protesto relativo è subordinata al rimborso delle spese all'uopo occorse ed al pagamento della provvigione, come se l'incasso si fosse effettuato.

Art. 242.

Speciali istruzioni disciplinano il funzionamento di tale servizio.

*Compra e vendita di titoli per conto terzi.*

Art. 243.

L'Istituto ha facoltà di incaricarsi, contro provvigione, fissata dal Consiglio d'amministrazione, e rimborso delle spese, della compra e della vendita di titoli per conto terzi.

Art. 244.

Ciascuna domanda di compera di titoli deve essere accompagnata dal deposito della somma da impiegare. Il Banco deve limitare gli acquisti alla entità dei versamenti eseguiti dagli interessati.

Art. 245.

Scorso infruttuosamente il decimo giorno dall'avviso dato al committente della disponibilità dei titoli acquistati, il Banco può procedere senz'altro alla vendita di essi, dandogli, a suo tempo, comunicazione del risultato della vendita stessa, per la regolazione dei conti.

Art. 246.

Nelle operazioni di vendita dei titoli sui quali siano autorizzate anticipazioni, il Banco può accordare al committente anticipazioni, nei limiti stabiliti dall'art. 118 del presente regolamento, alle condizioni ordinarie, e da liquidarsi alla data della vendita effettiva di essi.

Art. 247.

Il Banco, nelle operazioni di vendita, cura, all'atto della regolazione dei conti, l'incasso della provvigione che gli è dovuta e il rimborso delle spese.

Art. 248.

Speciali istruzioni, approvate dal Ministero del tesoro, disciplinano il funzionamento del servizio di compra-vendita dei titoli di cui all'art. 243.

Le domande e le operazioni concernenti questo ramo di servizio sono rispettivamente registrate in apposito protocollo ed in speciali libri, da rendersi ostensibili, ad ogni richiesta, agli ispettori governativi, egualmente che la corrispondenza ed i relativi contrattini di borsa degli agenti di cambio.

*Cassa di risparmio.*

Art. 249.

Il direttore generale del Banco di Napoli, in conformità all'articolo 12 dello statuto:

a) rappresenta la Cassa di fronte ai terzi;

b) corrisponde col Ministero del tesoro e con ogni altra autorità, nell'interesse del servizio;

c) invigila sull'andamento generale dell'azienda;

d) provvede che siano regolarmente tenute le scritture riassuntive e quelle analitiche;

e) ordina le spese;

f) esamina ed approva le situazioni;

g) esamina ed approva i bilanci preventivo e consuntivo e fa la relazione generale sull'andamento del servizio, da allegarsi, insieme al bilancio consuntivo, al rendiconto annuale dell'azienda bancaria;

h) autorizza, in casi eccezionali, i rimborsi a vista eccedenti il limite di lire duemila, con la perdita degl'interessi di tanti giorni quanti ne sarebbero occorsi per ritirare la somma, a norma dell'art. 255;

i) provvede all'assegnazione della parte disponibile degli utili netti annuali;

j) fissa la ragione dell'interesse da corrispondersi dalla Cassa di risparmio ai depositanti;

k) autorizza la consegna dei duplicati dei libretti della Cassa di risparmio, che si denunzino smarriti, nei casi e nei modi di che all'art. 266;

l) investe le attività della Cassa di risparmio.

Art. 250.

Gli stabilimenti del Banco, autorizzati al servizio della Cassa di risparmio, raccolgono i depositi ed eseguiscono i rimborsi.

Per promuovere il piccolo risparmio, la Cassa può istituire il servizio delle cassette di risparmio a domicilio, con norme speciali stabilite dal direttore generale.

I funzionari ed impiegati locali sono materialmente responsabili delle operazioni che si compiono per loro mezzo.

Le scritture riassuntive della Cassa si tengono presso la ragioneria generale, a norma dell'art. 51, e quelle analitiche presso ciascun stabilimento.

Art. 251.

La Cassa di risparmio del Banco riceve in deposito somme non inferiori ad una lira e non superiori a lire cinquemila, nello stesso giorno e per ciascun libretto, da ogni persona, quale ne sia l'età, il sesso e la condizione.

Il credito fruttifero di ciascun libretto, derivante dall'accumulazione dei depositi, non può eccedere lire diecimila. Sui versamenti ulteriori non è corrisposto alcun interesse.

In nessun caso il credito di ciascun libretto può eccedere la somma di lire trentamila, comprese le predette lire diecimila fruttifere.

Il direttore generale, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, può modificare i limiti anzidetti.

Art. 252.

Ad ogni depositante è rilasciato un libretto ed aperto un conto speciale nei registri locali della Cassa.

Tanto nell'uno quanto nell'altro sono notati il primo ed i successivi versamenti, gli interessi maturati ed i rimborsi effettuati.

Nel conto speciale è preso nota della data delle domande di rimborso per somme eccedenti il limite indicato nell'art. 255.

Art. 253.

I libretti si rilasciano al nome del depositante o di chi altro sia da lui indicato, e sotto lo stesso nome si apre il conto nei registri della Cassa.

Essi portano un numero progressivo corrispondente a quello del conto aperto nei registri, o sono considerati come titoli al portatore ed insequestrabili. Si cedono con la semplice tradizione ed il credito relativo si paga, a norma della richiesta, all'esibitore, il quale è riguardato come legittimo possessore del libretto.

Si considerano come titoli al portatore anche i libretti intestati al nome di enti morali o loro legali rappresentanti.

Ciascun libretto è firmato dal ragioniere o dal preposto allo stabilimento e le singole operazioni si accertano con le firme del cassiere e del ragioniere o di un suo rappresentante.

Art. 254.

I depositi divengono fruttiferi dal lunedì successivo al giorno dell'eseguito versamento. Le frazioni di lira sono infruttifere.

Gl'interessi si liquidano d'ufficio alla fine di ogni anno, si aggiungono al capitale e divengono anch'essi fruttiferi.

Art. 255.

I rimborsi delle somme depositate e degli interessi aggiunti al capitale si eseguiscono a richiesta, purchè non eccedano lire duemila; gli interessi corrispondenti cessano dal lunedì della settimana in cui il rimborso sia effettuato.

Salvo il disposto con l'art. 249, lettera *h*, i rimborsi di somme superiori a lire duemila, qualora il depositante non preferisca di limitare i prelevamenti a lire duemila al giorno, si eseguiscono dopo tanti giorni quanti ne occorrano per raggiungere la somma richiesta, computati sulla base di duemila lire al giorno, calcolando per intero la frazione minore.

La somma richiesta diviene infruttifera, a cominciare dal lunedì della settimana nella quale è fatta la domanda.

Scorso infruttuosamente il giorno fissato per il rimborso, in base alla prodotta domanda, e quelli susseguenti sino alla prossima domenica, perchè possa farsi luogo al rimborso medesimo occorre la produzione di altra domanda, e la somma chiesta e non ritirata diviene fruttifera dal successivo lunedì.

In uno stesso giorno e sullo stesso libretto non può eseguirsi più di un'operazione di rimborso.

Art. 256.

Il pagamento può essere sospeso:

1° se vi sia dubbio intorno alla regolarità del titolo presentato;

2° se il richiedente apparisca evidentemente fuori di senno.

In questi casi ne deve essere riferito, senza indugio, al preposto locale per i provvedimenti opportuni.

Art. 257.

I versamenti ed i rimborsi si effettuano in ogni giorno della settimana, compresa la domenica, nelle ore stabilite dal regolamento interno, eccettuati i giorni nei quali ricorrano altre feste riconosciute dallo Stato.

Art. 258.

Pel computo degli interessi, l'anno è ritenuto di cinquantadue settimane, e i conteggi si fanno a periodi settimanali.

Art. 259.

Presentandosi, nel corso dell'anno, un libretto per il rimborso dell'intero credito annotatovi, il conto viene estinto, col pagamento anche degli interessi maturati, salvo il disposto dell'articolo 255, e con la riscossione dell'importo del libretto in centesimi cinquanta. Lo stesso importo viene esatto quando del libretto occorra rilasciare un duplicato.

Art. 260.

È consentito al possessore di un libretto il trasferimento del credito da uno ad altro degli stabilimenti del Banco. Il trasferimento importa estinzione del conto precedente e quindi va riscosso dal Banco stesso il costo del libretto, a norma dell'articolo 259.

Art. 261.

È data facoltà alla Cassa di risparmio del Banco di consentire operazioni di depositi e rimborsi di somme, anche presso le filiali dove non sono inscritti i conti relativi al libretto. Il direttore generale stabilisce le norme per l'esecuzione di tale servizio.

Art. 262.

È vietato di dare notizie sull'esistenza o meno dei crediti, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria.

Art. 263.

Non sono ammesse opposizioni al rimborso dei libretti, tranne nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o quando vi sia controversia sui diritti a succedere, o su richiesta dell'autorità giudiziaria.

In tali casi vanno applicate le disposizioni degli articoli 6 e seguenti della legge 14 luglio 1887, n. 4715, serie 3ª.

Art. 264.

Passato in cosa giudicata il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria sul merito delle opposizioni che fossero state fatte, ovvero sul merito del ricorso, e notificato allo stabilimento il provvedimento in parola, è rilasciato un duplicato del libretto perduto, distrutto o sottratto, ed annullata la partita del vecchio libretto.

Art. 265.

In conseguenza dell'annullamento, di cui al precedente articolo, viene chiuso il conto relativo al libretto annullato ed aperto un conto nuovo con diverso numero d'ordine. Il libretto con l'annotazione di *duplicato* viene consegnato contro ricevuta.

Art. 266.

Quando il credito iscritto sul libretto che si denunzi perduto, non superi, tra capitale e interessi, la somma di lire cento, può ottenersi il duplicato anche in virtù di semplice malleveria, ed in seguito di autorizzazione del direttore generale, a termini dell'art. 249, lettera *h*.

Art. 267.

Quando per provvedimento del magistrato il libretto sia annullato e sia ordinato il rilascio del duplicato, il Banco può consentire, a richiesta della parte, che, invece del nuovo libretto, le sia pagato il credito esistente sul libretto annullato.

Art. 268.

Le spese cui va soggetto l'Istituto per procedimenti di annullamento o di opposizione, debbono essere rimborsate da chi fece la denunzia della perdita o l'opposizione.

Art. 269.

Con l'annullamento del titolo smarrito, distrutto o sottratto, si estingue, a norma dell'art. 11 della legge 14 luglio 1887, citata nell'art. 263, ogni diritto nel possessore, in confronto dell'Istituto.

Art. 270.

Gli atti, di cui la legge parla, notificati a casse, stabilimenti o uffici diversi da quelli che abbiano emesso il titolo, si hanno come non avvenuti.

Art. 271.

I certificati o gli estratti di conto corrente della cassa di risparmio, chiesti da privati allo Istituto, si rilasciano esclusivamente agli intestatari del libretto o ai legittimi eredi.

*Monti di pietà.*

Art. 272.

Il Banco, mediante i Monti di pietà, consente operazioni di prestiti su pegni di:

a) oggetti preziosi, gioie sciolte o legate;
b) filati e tessuti nuovi od usati;
c) metalli vili.

Art. 273.

La pegnorazione degli oggetti preziosi e gioie comprende: l'oro e l'argento fino in verghe o lavorato, i brillanti, i diamanti, le perle, gli smeraldi, i rubini e gli zaffiri.

Art. 274.

La pegnorazione dei filati e dei tessuti nuovi od usati comprende: le pezze, siano intere, siano dimezzate, di ogni specie di seta, di cotone, di canapa e di lino; filati di seta, di cotone, di canapa e di lino; merletti, così di seta come di lino, o di cotone; galloni d'oro o d'argento, ed anche oggetti cuciti ed usati. Sono esclusi i pannilana.

Art. 275.

La pegnorazione dei metalli vili comprende: il ferro, il rame, il bronzo od altri metalli grezzi o lavorati. I pegni di metalli vili, specialmente se di uso industriale, come macchine od accessori, non sono ammessi, quando siano di volume ingombrante e di non facile vendita.

Art. 276.

È fissato un massimo di lire 10,000 per i pegni di oggetti preziosi.

Il direttore generale ha però facoltà di consentirli per somma superiore, e può delegare tale facoltà ai capi degli stabilmenti.

Art. 277.

È fissato un minimo di lire 2 per i pegni di filati, di tessuti e di metalli vili, e di lire 4 per gli oggetti preziosi, salvo al Consiglio d'amministrazione la facoltà di variare questi limiti.

Art. 278.

La massima durata del pegno è fissata a 10 mesi.

Trascorso tale termine, senza che i pegni siano stati riscattati, minorati o rinnovati, sono venduti all'asta pubblica, con le formalità prescritte dal presente regolamento.

Art. 279.

Il valore degli oggetti dati in pegno viene determinato da periti estimatori nominati e dipendenti dal Banco, i quali sono responsabili materialmente verso l'Istituto di qualunque errore commesso nella stima del pegno e nell'attribuzione del prestito.

Art. 280.

Il Consiglio d'amministrazione fissa le norme per le valutazioni degli oggetti offerti in pegno, e i limiti per le anticipazioni sul valore ad essi attribuito.

Art. 281.

La proporzione delle somme da anticipare, nei limiti e con le norme di cui all'articolo precedente, può essere modificata ove avvenissero variazioni nelle condizioni del mercato.

Art. 282.

È in facoltà del pegnorante di chiedere una somma minore dell'anticipazione regolamentare, purchè non inferiore alla metà. In questo caso, accanto alla cifra del prestito consentito si deve scrivere la parola « domandato »; e l'estimatore segna sulla cartella il valore dato agli oggetti.

Art. 283.

Sulle somme anticipate il Banco riscuote l'interesse annuo posticipato, proporzionato alla durata del pegno, nella misura fissata dal Consiglio d'amministrazione.

Per i pegni da L. 300 in più il Consiglio d'amministrazione può fissare una ragione d'interesse maggiore di quella stabilita per i pegni di somma inferiore.

Art. 284.

Gli interessi sono calcolati per quindicina, ritenendo per compiuta la quindicina incominciata. Nel calcolo degli interessi vengono computate per 5 centesimi le frazioni inferiori a tale cifra.

Art. 285.

Per i pegni da L. 300 in più è dovuto al Banco il rimborso della tassa governativa.

Art. 286.

Per i pegni al disotto di L. 300 è dovuto, per contributo alle spese di amministrazione, un diritto fisso percentuale, da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione. Tale diritto si esige all'atto della rinnovazione, della minorazione o del dispegno.

Art. 287.

Nel caso di opposizione da parte dell' autorità giudiziaria o di questura ad un pegno di oggetti rubati o sospetti di provenienza furtiva, esso è tenuto a disposizione del magistrato per le occorrenti prove e ricognizioni. In ogni caso il pegno non può essere restituito se non contro il pagamento della somma prestata, degli interessi e delle altre competenze.

Se poi l'impedimento avvenga in conseguenza di furto o dispersione della cartella, gli oggetti sono venduti alla scadenza del pegno, salvo quanto è previsto nell'art. 323.

Art. 288.

Per ciascun pegno il Banco rilascia una cartella, staccata da un libro a matrice.

Sulla cartella madre e sulla figlia debbono indicarsi:

il nome dello stabilimento dal quale il pegno vien consentito;

la data del pegno;

il numero progressivo del libro da cui si distaccano e il numero d'ordine che le distinguono nel libro stesso;

descrizione sommaria degli oggetti depositati;

nome dichiarato dal pegnorante;

valore di stima (in lettere);

somma anticipata (in cifre ed in lettere).

Art. 289.

Qualora il pegnorante non si presenti nello stesso giorno per

riscuotere l'anticipazione consentita, è tenuto al pagamento di un diritto di custodia di centesimi 25 per ogni cartella. Il Banco tiene a disposizione dei pegnoranti la somma non riscossa per un quinquennio. Trascorso questo periodo, la somma non è più dovuta, e gli oggetti costituenti il pegno divengono di libera proprietà dell'Istituto.

Art. 290.

Le polizze portano la firma del cassiere o dell'estimatore.

Art. 291.

Le cartelle di pegno sono considerate al portatore, non ostante qualunque indicazione o nome vi siano scritti, e gli oggetti relativi non possono essere sottoposti a sequestro.

Art. 292.

La stessa cartella di pegno può servire per una od anche più rinnovazioni successive, qualora il Banco creda consentirle.

Art. 293.

Non volendosi, alla scadenza, riscattare un pegno, esso può essere rinnovato, presentandosi la cartella e pagandosi prontamente gl'interessi e le altre competenze. Gl'interessi sono calcolati dal giorno della pegnorazione, nei modi prescritti dal precedente art. 284

La rinnovazione del pegno può aver luogo anche prima della scadenza convenuta.

Art. 294.

La rinnovazione non s'intende fatta, se non in seguito a nuova stima.

L'interessato deve ritirare la cartella rinnovata, contro restituzione del cartellino, negli otto giorni successivi alla richiesta della rinnovazione. Nel caso in cui la rinnovazione dimandata non abbia avuto luogo per ribasso o per altra causa, esso è tenuto a soddisfare prontamente la differenza o a ritirare il pegno.

Passati otto giorni, senza che la cartella rinnovata sia ritirata, è dovuta per diritto di custodia una tassa di centesimi dieci per ogni cartella.

E nel caso di minor valutazione degli oggetti, per cui il pegnorante sia obbligato ad eseguire la minorazione, se questa non si effettui entro il periodo di quindici giorni, il Banco procede alla vendita del pegno e, in caso di deficienza, ritiene come acconto pagato le somme versate per la rinnovazione.

Art. 295.

Si può permettere la volontaria minorazione del pegno, purchè ciascuna rata non sia minore di un quarto della somma primitiva, col diritto al pegnorante di ritirare anche un'equivalente parte degli oggetti. Degli oggetti residuali è formato un nuovo pegno, e viene rilasciata una nuova cartella.

Nel caso in cui avvenga il ritiro di oggetti in rispondenza della fatta minorazione, lo ammontare del pegno non può discendere ad una somma inferiore ad un quarto della primitiva anticipazione.

Art. 296.

È consentito anche di estinguere gradatamente il debito con pagamento, senza limite di somma, purchè i versamenti vengano fatti su libretti della Cassa di risparmio del Banco, vincolati a questo scopo, secondo le norme che saranno dettate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 297.

L'operazione di minorazione va considerata come un dispegno di ufficio, seguito da un pegno di minor somma. Sul cartellino che si rilascia alla parte, oltre alla cifra degli interessi e dei dritti pagati, viene altresì notata la somma versata per minorazione.

Art. 298.

Il possessore della cartella, anche prima della scadenza del pegno, può riscattare gli oggetti, mercè pagamento del capitale, interessi e competenze.

Art. 299.

Il pegnorante deve ritirare fra le ventiquattro ore dalla domanda gli oggetti spegnorati. Decorso un giorno, il Banco esige il diritto fisso di centesimi venticinque; e se nei cinque giorni successivi il pegnorante non si presenti a ritirare i suoi oggetti, questi vengono considerati come deposito volontario, in conseguenza di che il Banco percepisce sul valore degli oggetti stessi un dritto, in misura eguale a quello stabilito per i depositi chiusi, a norma dell'art. 226.

Art. 300.

Nessun reclamo è ammesso per mancanza o deterioramento degli oggetti, dopo che il pegnorante li abbia ritirati.

Art. 301.

In tutti i casi nei quali il Banco, per qualsiasi causa, possa essere responsabile della totale o parziale mancanza di un pegno, o del totale o parziale deterioramento dello stesso, è tenuto a pagare a chi di ragione, soltanto la differenza fra il proprio credito per sorte, interessi ed accessori, e la valuta del pegno segnata sulla cartella, e ritterrà, in tale ipotesi, gl'i oggetti residui o danneggiati. Nessun altro indennizzo potrà essere dovuto ai pegnoranti per qualsiasi causa.

Trascorsi cinque anni dalla scadenza del pegno totalmente o parzialmente mancante o danneggiato, il pegnorante decade dal dritto di rivalsa di cui sopra.

Art. 302.

Nei casi di distruzione o sottrazione di pegni in conseguenza di forza maggiore, il pegnorante non può promuovere alcuna azione contro il Banco.

Il Banco assicurerà, contro i danni degli incendi, gli oggetti a spese dei pegnoranti. In questo caso, dalla somma che si ottenga dalla Società assicuratrice, il Banco si rivale delle anticipazioni, relativi interessi, tasse, diritti ed accessori, e ciò che avanza è distribuito fra i pegnoranti in proporzione del valore di stima dei pegni distrutti, segnato sulle relative cartelle.

Art. 303.

Scaduto il termine di dieci mesi, senza che il pegno sia stato riscattato, minorato o rinnovato, esso può essere messo in vendita agli incanti, dopo analogo avviso al pubblico.

Art. 304.

La vendita del pegno può farsi prima della scadenza quando il pegnorante ne faccia domanda per iscritto al preposto locale e vi unisca la corrispondente cartella.

Art. 305.

Nelle vendite disposte di ufficio dopo la scadenza di dieci mesi, il Banco percepisce il diritto del 2 per cento sul prezzo di aggiudicazione. Tale diritto di vendita è invece del 3 per cento per i pegni venduti a richiesta delle parti.

Art. 306.

I pegni prima di essere messi in vendita debbono essere sottoposti a nuova accurata perizia dell'estimatore destinato alla vendita, per norma delle relative licitazioni.

Art. 307.

L'estimatore, prima di esporre i pegni all'incanto, è obbligato, secondo la natura di essi, a pesare o misurare gli oggetti da porsi in vendita, allegando ai medesimi un corrispondente cartellino. Il prezzo non può essere mai minore dello ammontare comples-

sivo della somma mutuata, interessi, competenze e diritto di vendita.

Gli incanti si fanno, in via ordinaria, seguendosi l'anteriorità e progressione numerica dei pegni.

Art. 308.

Presentandosi il pegnorante all'atto della vendita del proprio pegno, può – contro la esibizione della cartella o con lo immediato pagamento delle competenze del Banco, compreso il diritto di vendita, da conteggiarsi sull'ammontare della somma mutuata – redimere il pegno, oppure eseguirne la rinnovazione o minorazione, sempre quando non sia già stato aggiudicato ad altri.

Il pegno restituito viene registrato nel libro di vendita, con l'annotazione che fu rilasciato alla parte contro il ritiro della polizza e dopo l'incasso delle somme dovute al Banco.

Art 309.

L'aggiudicatario deve, appena seguita l'aggiudicazione, dare il proprio nome e cognome, e, prima di ritirare gli oggetti, deve pagare nelle mani del cassiere l'intero prezzo. In difetto di questo pagamento, si rocede immediatamente a nuovo incanto, a rischio pericolo e spese del deliberatario stesso, senza altra formalità, fuorchè quella di una verbale ingiunzione, direttagli dal preposto alla vendita, di pagare subito la somma dovuta.

Il Banco però, nei rapporti coi pegnoranti, non risponde che delle somme effettivamente incassate.

Art. 310.

Ritirati dal banco dell'incanto gli oggetti aggiudicati, non è ammesso alcun reclamo nè sulla quantità nè sulla condizione dei medesimi.

Art. 311.

Quando il preposto alla vendita, sentito l'estimatore, non ritenesse l'offerta regolare ed accettabile, o s'accorgesse di accordi tra i compratori per tenere basso il prezzo o per allontanare altri concorrenti dall'asta, può sospendere l'aggiudicazione e differire la vendita del pegno ad un altro giorno, dandone avviso agli astanti.

Art. 312.

Col prodotto della vendita il Banco si rimborsa della somma sovvenuta, degli interessi, del diritto di vendita, calcolato sul ricavato di essa, e di tutte le altre competenze.

L'avanzo possibile rimane a disposizione della parte.

Dopo cinque anni dalla data della vendita, il detto avanzo resta prescritto a favore del Banco.

Art. 313.

I pegni esposti in vendita e rimasti invenduti per qualsiasi causa in due successivi incanti, restano a carico del perito e del revisore che li valutarono, i quali sono tenuti a rimborsare il Banco del suo credito.

Art. 314.

Per ritirare l'avanzo il pegnorante deve presentare in ragioneria la polizza di pegno, perchè sia munita delle notizie relative al risultato della vendita.

Il ragioniere accerta la liquidazione con la sua firma.

La polizza, così firmata, viene restituita allo esibitore, che la presenta quindi al cassiere: questi la ritira pagando l'avanzo liquidato.

Art. 315.

In casi eccezionali e giustificati, il preposto allo stabilimento può, ad istanza della parte, sospendere la vendita di un pegno.

Ugualmente, in vista di speciali circostanze, può sospendere la vendita dei pegni scaduti, senza che ciò possa attribuire alcun diritto a reclamo ai pegnoranti, nè per il ritardo alla vendita, nè per le competenze che debbono essere integralmente pagate.

La sospensione della vendita non può oltrepassare la durata di tre mesi.

In ogni caso di dilazione, il preposto allo stabilimento deve richiedere l'assenso scritto degli estimatori.

Art. 316.

Non sono ammessi nei locali delle vendite coloro che non avessero pagato il prezzo dei pegni in precedenza ad essi deliberati.

Art. 317.

Se, deliberandosi un pegno, ne sorga questione fra due o più concorrenti, i quali pretendono di avere contemporaneamente offerto lo stesso prezzo, chi presiede agli incanti riapre la licitazione su tale prezzo, e, nel caso in cui non siavi altra offerta, decide inappellabilmente a chi debbasi aggiudicare il pegno.

Art. 318.

Il Banco può sempre, nell'interesse dei pegnoranti, procedere con incanti straordinari alla vendita dei pegni scaduti di oggetti notevoli per il valore intrinseco.

Di questi oggetti scelti si fa una esposizione separata, per un periodo non minore di quindici giorni, sia nel locale stesso della esposizione ordinaria, sia in altro locale, con le norme dettate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 319.

Finchè dura l'esposizione, chiunque può fare offerte per l'oggetto che intenda acquistare, senza obbligo di presentarsi all'asta pubblica. All'uopo deve depositare il danaro, ritirando dal cassiere una ricevuta staccata da un libro a matrice. Se nell'incanto si trovi un maggiore offerente, il danaro depositato è restituito allo esibitore della ricevuta, il quale è ritenuto per legittimo possessore, ancorchè sia persona diversa da colui che abbia fatto il deposito.

Le ricevute debbono portare le firme del preposto alla vendita e del cassiere.

Art. 320.

Sul medesimo pegno si possono accettare le offerte di più persone.

Art. 321.

Il prezzo offerto dev'essere pagato per intero, e non si ammettono acconti.

Art. 322.

Chi abbia fatto un'offerta prima dell'asta pubblica, può concorrere all'incanto, o personalmente o per mezzo di un terzo, al quale abbia consegnata la ricevuta del Banco, offrendo, se creda, un prezzo maggiore.

Art. 323.

In caso di smarrimento o distruzione di una cartella di pegno o di un cartellino di dispegno o di rinnovazione, ne può essere rilasciato dal Banco il duplicato sopra domanda dell'interessato, previo accertamento della esistenza, rispettivamente, del pegno o della cartella.

Il duplicato deve portare tutte le indicazioni contenute nella cartella o nel cartellino originari e la leggenda: duplicato.

Esso non dà diritto a ritirare il pegno o l'avanzo, in caso di vendita di questo, ovvero la cartella, se non due giorni dopo quello nel quale sieno stati venduti gli altri pegni fatti o rinnovati con la stessa data.

Il duplicato del cartellino di dispegno non dà diritto a ritirare l'oggetto pegnorato se non dopo venti giorni da quello della sua emissione.

Avvenuto il ritiro, secondo i casi, del pegno, dell'avanzo o della cartella, in base al duplicato, il possessore della cartella o del cartellino dichiarati smarriti o distrutti, decade da ogni azione verso il Banco.

Art. 324.

Per ogni cartella o scontrino smarrito, di cui si chiegga il duplicato, deve essere pagato anticipatamente un diritto di ricerca, calcolato sul prestito, nella misura dell'1 per cento, valutandosi in cinque centesimi le frazioni al di sotto di tale cifra.

Il diritto di ricerca per gli avanzi dei pegni venduti è calcolato sull'avanzo netto.

Art. 325.

Il Banco può escludere dalla pegnorazione coloro che esercitano agenzie private di pegnorazione, i loro commessi ed agenti intermediari, ed i pegnoranti di professione.

Può consentire che i privati, per le operazioni che li riguardano, si avvalgano, senza responsabilità del Banco stesso, di persone riconosciute dall'Istituto.

Il Consiglio d'amministrazione detterà le norme per l'applicazione delle anzidette disposizioni.

*Norme per le restituzioni e pagamenti ad eredi.*

Art. 326.

In tutti i casi nei quali il Banco debba procedere a pagamenti o restituzione di somme, titoli e valori, a favore di eredi, si osservano le disposizioni dell'art. 167.

*Ricevitorie e Casse provinciali.*

Art. 327.

Il servizio di ricevitoria e delle casse provinciali - assunto o da assumersi dal Banco in base di speciali capitolati - viene esercitato dal personale dell'Istituto, a norma delle leggi, regolamenti ed istruzioni sulla riscossione delle imposte dirette e sulle amministrazioni provinciali.

Negli stabilimenti nei quali il Banco esercita il servizio di ricevitoria, i direttori ed i funzionari che ne facciano le veci ne assumono la rappresentanza nella qualità di ricevitori o di cassieri provinciali, osservate le norme speciali di servizio, di cui all'articolo seguente.

Art. 328.

Le modalità del servizio per la pratica attuazione, le norme per la tenuta delle scritture, le responsabilità del personale incaricato dell'esecuzione, e quanto altro possa riferirsi al riguardo, formano oggetto di speciali istruzioni, impartite dal Consiglio d'amministrazione.

CAPITOLO VI.

## Impiegati

*Disposizioni generali — Carriera — Anzianità.*

Art. 329.

Gl'impiegati del Banco si distinguono nei seguenti gradi:

Segretario generale.
Direttori, ragioniere generale, capi di servizio ed ispettori.
Segretari.
Ragionieri.
Ufficiali.
Alunni.
Avvocati.
Ingegneri.
Cassieri e guardaroba.
Aiutanti-cassieri e aiutanti-guardaroba.
Estimatori di oggetti preziosi.
Estimatori di pannine.
Estimatori di metalli vili.
Uscieri

Le classi per ogni grado sono stabilite dal ruolo organico.

Art. 330.

L'ammissione agli impieghi del Banco è fatta per concorso. Si fa eccezione per gli uscieri.

All'esame di concorso, consistente in prove scritte ed orali, pel posto di alunno, sono ammessi coloro che presentino i seguenti documenti:

*a*) fede di nascita, da cui risulti che l'aspirante abbia non meno di 19 e non più di 30 anni compiuti di età, nel giorno nel quale abbia luogo l'esame;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato penale;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui l'aspirante abbia la residenza;

*e*) certificato di sana costituzione fisica;

*f*) diploma di licenza dal liceo o dall'istituto tecnico, o da altri Istituti equiparati o superiori.

Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve obbligarsi a raggiungere, a proprie spese, qualsiasi residenza.

Per l'ammissione al concorso per gli avvocati, oltre i documenti, di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, occorre la laurea in legge ed il certificato d'iscrizione, almeno da due anni, nell'albo dei procuratori legali.

Per gl'ingegneri, oltre i documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, occorre il diploma di ingegnere laureato.

Per gli estimatori i documenti da presentare sono indicati, caso per caso, dal Consiglio d'amministrazione.

I concorsi sono validi solamente pel numero dei posti per i quali furono banditi.

Le norme ed i programmi per i concorsi sono stabiliti, volta per volta, dal Consiglio d'amministrazione.

I componenti il Consiglio d'amministrazione non possono formar parte delle Commissioni di esame.

Art. 331.

I vincitori dei concorsi sono iscritti nel ruolo del personale, nel limite dei posti vacanti.

L'alunno, però, nel primo anno di servizio è considerato come in esperimento.

Dopo l'anno, gli alunni che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ne siano meritevoli, sono nominati, in ordine di anzianità, ufficiali di ultima classe, di mano in mano che si verifichino le vacanze.

Se l'esperimento non risulti favorevole, l'alunno è dispensato dal servizio senza diritto ad indennità o compenso.

Per il servizio che presta, l'alunno non ha diritto ad alcuna retribuzione. È però in facoltà del Consiglio d'amministrazione di assegnare all'alunno stesso una indennità non superiore a lire cento al mese.

Art. 332.

La nomina degli uscieri è fatta dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore generale.

Per essere ammessi in qualità di usciere, occorre dimostrare di avere un'età non inferiore ad anni 21, nè superiore agli anni 30 compiuti, se l'aspirante è soggetto alla leva di 2ª o 3ª categoria, e ad anni 33, se di prima categoria.

I documenti da presentare sono quelli indicati alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, dell'art. 330, oltre il congedo militare per gli aspiranti che abbiano prestato servizio nell'esercito o nell'armata. Tale servizio costituisce titolo di preferenza.

Art. 333.

Le promozioni ai posti di segretario o di ragioniere di ultima classe hanno luogo: quattro quinti per concorso ed un quinto per anzianità congiunta al merito [illegible] nel modo che cre- [illegible] di 1ª o 2ª classe.

Al concorso sono ammessi gli avvocati che abbiano cinque anni di servizio e gli ufficiali che ne abbiano almeno otto; per gli ufficiali laureati o muniti di diploma di Istituti superiori, il servizio utile per il concorso è ridotto a cinque anni.

Nel computo di detti anni è compreso l'alunnato.

Il Consiglio fissa le norme e i programmi per i concorsi, dai quali devono essere esclusi gl'impiegati non bene qualificati per condotta, operosità e diligenza.

Art. 334.

La proposta per la nomina al grado di segretario generale, a tenore dell'art. 32 dello statuto, è fatta al ministro del tesoro dal Consiglio d'amministrazione, con terna di nomi scelti, di regola, tra i direttori, ragioniere generale, capi di servizio ed ispettori di prima e seconda classe.

In circostanze speciali, o quando ragioni di alto interesse lo giustifichino, può il Consiglio d'amministrazione, con deliberazione motivata, comprendere nella terna per la nomina del segretario generale il nome di persona estranea al personale del Banco.

Art. 335.

Le nomine al grado di direttori, ragioniere generale, capi di servizio ed ispettori sono deliberate, a scelta, dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale.

La scelta, per la nomina all'ultima classe di detto grado, è fatta fra i segretari, ragionieri, avvocati e cassieri della 1ª e 2ª classe del grado al quale rispettivamente appartengono.

L'assegnazione delle funzioni di direttore, ragioniere generale, capo di servizio od ispettore, o il passaggio dall'una all'altra di dette funzioni, sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore generale.

Il passaggio di classe nel grado di direttori, ragioniere generale, capi di servizio ed ispettori è fatto a scelta.

Art. 336.

Il passaggio di classe nei gradi di segretari, ragionieri ed avvocati è fatto a scelta, nel rispettivo grado, dalla classe immediatamente inferiore.

Art. 337.

Il passaggio di classe fra cassieri e guardaroba e fra aiutanti cassieri ed aiutanti guardaroba è fatto a scelta, nel rispettivo grado, dalla classe immediatamente inferiore.

Art. 338.

I cassieri ed i guardaroba di ultima classe sono scelti fra gli aiutanti cassieri e gli aiutanti guardaroba.

Art. 339.

In tutti i casi di nomine o passaggi di classe a scelta, di cui agli articoli precedenti, essa è fatta dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore generale.

Art. 340.

Il passaggio al grado di aiutanti cassieri o di aiutanti guardaroba, nell'ultima classe, viene deliberato, a scelta, dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

La scelta è fatta: per tre quarti dei posti vacanti, tra gli ufficiali che abbiano almeno otto anni di servizio e che chieggano il passaggio stesso, e per un quarto dei detti posti fra i commessi di fiducia di cui all'art. 347, purchè anch'essi abbiano prestato non meno di otto anni di servizio. Il Consiglio d'amministrazione determina i requisiti che debbono avere i commessi di fiducia, che possono essere nominati aiutanti cassiere o aiutanti guardaroba, e le condizioni della loro carriera.

Qualora tra gli ufficiali non vi siano aspiranti al posto di aiutanti cassiere o di aiutanti guardaroba, la scelta è fatta fra i commessi di fiducia, senza tener conto della proporzione di un quarto stabilita nel presente articolo.

La nomina definitiva è fatta dopo un anno di esperimento con lodevole risultato.

Durante l'esperimento l'impiegato conserva il posto che aveva, e riceve, a titolo di assegno, l'eventuale differenza di stipendio.

Art. 341.

I passaggi di classe nei singoli gradi di uffiziali, ingegneri ed estimatori di oggetti preziosi, di pannine e di metalli vili sono fatti per anzianità, dalla classe immediatamente inferiore.

Art. 342.

Nel personale degli uscieri le promozioni di classe hanno luogo due terzi per anzianità ed un terzo a scelta, dalla classe immediatamente inferiore, a criterio del Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale.

La nomina dell'usciere capo è fatta a scelta fra gli uscieri di prima classe, parimenti dal Consiglio d'amministrazione e su proposta del direttore generale.

Art. 343.

L'anzianità, salvo quanto è disposto dall'articolo 330, è determinata dalla data della nomina o promozione al grado e alla classe e, a parità di date, da quella della nomina o promozione al grado ed alla classe anteriore, e, quando anche questa sia avvenuta in uno stesso giorno, dall'età.

Per gli alunni l'anzianità è determinata dai punti di approvazione ottenuti nell'esame di concorso, e, a parità di punti, dall'età.

Art. 344.

Nel computo dell'anzianità, agli effetti dell'avanzamento, si detrae:

1° il tempo che l'impiegato abbia passato in aspettativa per ragioni di famiglia;

2° il tempo durante il quale sia stato sospeso dalle funzioni senza che altro provvedimento posteriore abbia revocata la sospensione.

Art. 345.

Gl'impiegati collocati in aspettativa per motivi di salute o per servizio militare, conservano la rispettiva anzianità con tutti i diritti che ne conseguono, compresi quei miglioramenti di carriera che, per l'anzianità medesima, ad essi competono.

Art. 346.

Gl'impiegati sono responsabili di tutti gli atti che compiono nel disimpegno delle loro funzioni. Tutti hanno il dovere di eseguire gl'incarichi loro affidati, così dall'Amministrazione centrale come dal loro capo immediato, in via definitiva o provvisoria, non esclusi coloro i quali disimpegnano uffici tassativamente determinati dal presente regolamento, purchè gl'incarichi ad essi assegnati siano compatibili con il rigoroso esercizio dei doveri e della responsabilità inerenti al loro ufficio, e ciò senza diritto ad alcuno stabile compenso.

Gli uscieri debbono eseguire, oltre il loro incarico, quei servizi che possano essere loro ordinati per il decoro, l'ordine ed il materiale assetto degli uffici.

Art. 347.

La nomina dei commessi di fiducia, addetti agli uffici di Cassa e di guardaroba ed ai magazzini del Banco, è fatta dal rispettivo titolare, sotto la sua responsabilità, previo assenso del direttore generale, sentito il preposto allo stabilimento, il quale, secondo le esigenze del servizio, può proporne il licenziamento.

I commessi, per ogni effetto di legge e di regolamento, non fanno parte del personale del Banco.

Le norme per la nomina dei commessi di fiducia sono stabilite

dal Consiglio d'amministrazione, il quale fissa anche gli assegni da corrispondersi ai cassieri per retribuire l'opera dei commessi medesimi.

Art. 348.

Gli impiegati del Banco, oltre i casi previsti dall'art. 40 dello statuto, non possono occupare cariche o uffici gratuiti o retribuiti presso pubbliche o private Amministrazioni, nè essere consiglieri provinciali o comunali, nè collaborare a giornali politici, nè attendere a professioni o ad altre occupazioni estranee ed incompatibili coi doveri di ufficio o con l'orario.

In nessun caso essi possono assumere amministrazioni giudiziarie o amichevoli.

I capi di ufficio hanno l'obbligo di far noto al direttore generale il nome di quelli tra gli impiegati dipendenti, che in qualsiasi tempo si trovino nei casi delle anzidette incompatibilità.

Art. 349.

I preposti agli stabilimenti per nessun motivo possono abbandonare la loro residenza senza autorizzazione del direttore generale.

*Personale speciale.*

Art. 350.

Il Banco può avvalersi di un personale speciale pei lavori d'ordine nei Monti di pietà in Napoli. Le norme per l'ammissione in servizio di detto personale saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, e il relativo ruolo sarà approvato dal Consiglio generale.

*Personale ausiliario.*

Art. 351.

Nel limite della somma fissata annualmente dal Consiglio generale, il Banco può avvalersi di personale avventizio retribuito con assegno mensile o pagamento giornaliero, senza diritto a quinquenni, pensioni o stabilità d'impiego.

Possono far parte di detto personale anche le donne che abbiano un'età non inferiore ad anni 21 compiuti.

Le norme per l'ammissione in servizio del personale indicato nel presente articolo saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Nel personale di cui al 1° comma è compreso anche quello per gli uffici tecnici.

*Quinquennio.*

Art. 352.

Tutti gli impiegati del Banco, che godono uno stipendio non superiore ad annue L. 6000 e che abbiano dato prova di lodevole condotta nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio, hanno diritto, dopo un quinquennio trascorso senza aumento di stipendio, ad un aumento del 10 per cento, commisurato sulla base dello stipendio normale.

Gli aumenti quinquennali sono regolati dalle norme in vigore per gli aumenti sessennali degli impiegati dello Stato.

*Indennità.*

Art. 353.

Le indennità di missione e di trasferta agl'impiegati del Banco, incaricati di uffici e di missioni, da compiersi fuori della propria residenza, o traslocati per ragioni di servizio, o chiamati quali testimoni per la istruttoria di procedimenti penali, o alle udienze, per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, sono regolate dalle disposizioni vigenti per gl'impiegati dello Stato.

*Congedo, aspettativa, disponibilità e pensioni.*

Art. 354.

Gli impiegati e gli uscieri del Banco, qualora il servizio lo consenta, possono ottenere dai preposti locali un congedo per un periodo non maggiore di otto giorni, e per una sola volta all'anno, e, sopra rapporto dei medesimi, dal direttore generale, per un periodo non maggiore di un mese, pure per una sola volta all'anno.

Art. 355.

Il congedo, se è chiesto per comprovati motivi di saluto, può essere, dal Consiglio d'amministrazione, esteso fino a mesi due, e non oltre, col godimento dell'intero stipendio.

Art. 356.

Il collocamento in disponibilità o in aspettativa e i relativi assegni; il collocamento a riposo e la liquidazione del corrispondente assegno di pensione o di indennità sono regolati dalle norme vigenti per gl'impiegati dello Stato, salvo le disposizioni dell'art. 11 dell'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 e del Regio decreto 30 novembre 1895, n. 690, per gl'impiegati, già in funzioni, che si trovino nelle condizioni ivi indicate.

Agli impiegati del Banco sono applicabili le disposizioni dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1907, n. 804.

Art. 357.

L'alunnato, anche quando non accompagnato da assegno, è utile agli effetti della pensione, detratto il servizio prestato anteriormente al 20° anno di età.

Art. 358.

Ai fini del godimento della pensione o delle indennità, gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati e bassi agenti del Banco sono soggetti a una ritenuta, da eseguirsi nella misura e con le forme stabilite dal Consiglio d'amministrazione, previa approvazione del Ministero del tesoro.

*Cauzioni.*

Art. 359.

Gli uffici del Banco e le funzioni che portino obbligo di cauzione sono:

cassieri;
guardaroba;
aiutanti-cassieri ed aiutanti-guardaroba;
economi o funzionanti da economi;
estimatori.

Il Consiglio d'amministrazione, a seconda dei casi, può deliberare l'obbligo della prestazione di cauzione anche per altre cariche o funzioni che importino determinate responsabilità.

Art. 360.

Le cauzioni debbono essere prestate in titoli di rendita al portatore del Debito pubblico dello Stato, ragguagliati al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente a quello in cui deve essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore. Possono anche essere date mediante deposito in numerario, o mediante cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, calcolate come sopra, o con libretti della Cassa di risparmio del Banco a tale scopo vincolati.

I titoli al portatore dati in cauzione devono essere depositati nelle casse del Banco.

Art. 361.

La cauzione deve essere data prima che l'impiegato assuma l'ufficio per cui è richiesta. Il Consiglio di amministrazione può concedere una dilazione non maggiore di due mesi ai soli economi o funzionanti economi. Questa disposizione si applica anche nel caso che la cauzione debba essere reintegrata per avvenuto incameramento totale o parziale.

Art. 362.

Il cauzionante risponde con la sua cauzione, non soltanto del-

l'opera propria e dei suoi commessi, ma anche di quella di chi lo sostituisce durante la sua assenza.

Art. 363.

L'impiegato con cauzione, che passi o sia promosso ad altro ufficio con cauzione maggiore, è tenuto a versare il supplemento della cauzione, in conformità agli articoli 360 e 361, mantenendosi però ferma la valutazione di quella già prestata.

In caso di promozione o trasferimento, l'impiegato non può occupare il nuovo posto, se risulti che la sua responsabilità sia compromessa per la gestione dell'ufficio precedente.

Art. 364.

Lo svincolo della cauzione è ordinato dal direttore generale, in seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione, inteso l'ufficio del contenzioso, dopo che gli obblighi di ciascun impiegato siano stati appurati, a termini delle istruzioni di servizio, e dopo trascorso il periodo di tempo stabilito dalle medesime istruzioni per ciascun ufficio, carica o funzione.

*Pene disciplinari.*

Art. 365.

Le pene disciplinari sono:

*a)* la censura;

*b)* la sospensione;

*c)* la privazione della promozione spettante per anzianità;

*d)* la retrocessione;

*e)* la dispensa dal servizio;

*f)* la destituzione.

Art. 366.

La censura s'infligge per iscritto dal direttore generale o dai capi degli stabilimenti, per negligenza dell'impiegato nell'adempimento dei propri doveri, per pubblica denigrazione dell'Istituto o dei superiori, per inosservanza dell'orario o della disciplina e per ingiustificata assenza dall'ufficio.

Della censura è fatta annotazione nei registri del personale.

Art. 367.

La sospensione può essere dallo stipendio in tutto od in parte, ovvero dallo stipendio e dalle funzioni a tempo determinato od indeterminato.

La sospensione fino alla durata di un mese è inflitta dal direttore generale, e non oltre gli otto giorni dai capi degli stabilimenti.

La sospensione per tempo maggiore è disposta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 368.

La sospensione dallo stipendio in tutto od in parte, ovvero, secondo i casi, dallo stipendio e dalle funzioni a tempo determinato, è inflitta:

*a)* per recidiva nei fatti che diedero luogo a precedenti censure;

*b)* per debiti contratti verso Istituti che abbiano rapporti di affari col Banco, verso inferiori, ed anche verso estranei, quando, in questo caso, siano causa di frequenti atti giudiziari per inadempienza degli impegni assunti;

*c)* per inosservanza del segreto negli affari d'ufficio, per insubordinazione od eccitamento all'insubordinazione;

*d)* per condotta morale riprovevole;

*e)* per mancanze e negligenze gravi che arrechino offesa al decoro e agli interessi dell'Istituto.

Art. 369.

Incorre nella sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, a tempo indeterminato, l'impiegato colpito da mandato di cattura o detenuto per espiazione di pena corporale, quando il fatto che abbia dato luogo alla condanna non produca la dispensa o la destituzione dallo impiego; od imputato di fatti gravi che diano luogo a procedimento penale.

Spetta al Consiglio d'amministrazione di decidere se e in quale misura, nei sopra indicati casi, possa corrispondersi all'impiegato od alla sua famiglia una parte dello stipendio, a titolo di alimenti.

Art. 370.

Della censura e della sospensione inflitta dai capi degli stabilimenti devesi dare immediata comunicazione alla Direzione generale.

Della censura e della sospensione inflitta dal direttore generale deve essere data notizia al Consiglio d'amministrazione, nella sua prima adunanza.

Art. 371.

Il Consiglio d'amministrazione può, nel caso di inabilità dello impiegato o di abituale condotta irregolare, privarlo, una o più volte, della promozione per anzianità; ovvero, nei casi più gravi, retrocederlo a classe inferiore nello stesso grado, o anche a grado inferiore.

Art. 372.

La dispensa dal servizio può essere inflitta dal Consiglio d'amministrazione all'impiegato:

*a)* per le ragioni di cui all'art. 369, nei casi di persistente recidiva;

*b)* quando contravvenga alle disposizioni dell'art. 40 dello statuto e 348 del presente regolamento;

*c)* per gravi violazioni dei propri doveri di ufficio.

Art. 373.

S'incorre nella destituzione:

*a)* per qualsiasi partecipazione diretta od indiretta a benefici procurati in favore altrui, nella trattazione di affari di ufficio, e dipendenti dall'opera dell'impiegato o da lui in qualsiasi modo sollecitati, ancorchè i benefici stessi non siano stati ancora conseguiti dagli interessati;

*b)* per appropriazioni commesse nell'esercizio ed a causa delle proprie funzioni a danno dei privati, quando anche non ne sia derivato danno all'Istituto;

*c)* per qualsiasi caso di pregiudizio doloso agl'interessi del Banco;

*d)* per qualsiasi condanna per reato di furto, falso, frode, corruzione, peculato od appropriazione indebita;

*e)* quando l'impiegato sia stato colpito per tre volte dalla sospensione di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 368 del presente regolamento.

Art. 374.

La perdita del diritto alla pensione o alla indennità, nel caso di destituzione, dev'essere esplicitamente dichiarata dal Consiglio d'amministrazione nella sua deliberazione.

Art. 375.

L'impiegato colpito da censura o sospensione può sottoporre, per iscritto, le sue deduzioni di giustificazione o di difesa al direttore generale se inflitte dai preposti agli stabilimenti, e al Consiglio d'amministrazione se inflitte dal direttore generale, per via gerarchica. Il superiore immediato non può negarsi di trasmetterle.

Art. 376.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 366 e 368, l'impiegato che non raggiunge la residenza assegnatagli, nel tempo prescritto dalla direzione generale, o se ne allontani arbitrariamente, ovvero abbandoni l'ufficio o non vi ritorni, benchè invitato, è ritenuto dimissionario, e come tale viene dal Consiglio d'amministrazione radiato dal ruolo del personale.

Art. 377.

Nell'applicare le pene di cui agli articoli 371, 372 e 373, il Consiglio d'amministrazione deve tenere presente la giustificazione dell'impiegato.

L'impiegato ha diritto di essere sentito personalmente presso il Consiglio stesso.

CAPITOLO VII.

**Disposizioni transitorie**

Art. 378.

Le funzioni di cui all'art. 145 possono continuare ad essere affidate agli agenti di collocamento in carica alla data della pubblicazione del presente regolamento.

L'obbligo di prestare le cauzioni nei modi indicati dall'art. 360 non si applica agli impiegati che abbiano alla data anzidetta costituita la loro cauzione in modo diverso, tranne che per i successivi supplementi della cauzione medesima.

Art. 379.

In relazione all'art. 340, i posti di aiutante cassiere e di aiutante guardaroba possono essere conferiti a scelta anche ai contatori in servizio alla data predetta.

Art. 380.

Gli estimatori straordinari, che si trovino in servizio alla data di cui sopra, possono essere nominati effettivi, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, il quale stabilirà la graduatoria, tenendo conto del servizio da essi prestato.

Art. 381.

Ai commessi di fiducia che, alla data della pubblicazione del presente regolamento, siano stati già nominati aiutanti cassieri o aiutanti guardaroba, e si trovino nel periodo di esperimento di cui all'art. 340, saranno applicate le condizioni di carriera che il Consiglio d'amministrazione stabilirà, a norma dell'articolo medesimo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà :
*Il ministro del tesoro*
CARCANO.

**Relazione** *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 10 settembre 1908, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Ravenna.*

SIRE!

In seguito alle ultime elezioni parziali, il Consiglio provinciale di Ravenna risultò diviso in due gruppi numericamente uguali, e nessun accordo fu tra essi possibile per la composizione dell'amministrazione.

Nella seduta pertanto, del 10 agosto p. p., dovendosi, a norma di legge, procedere alla costituzione dell'ufficio di presidenza, non fu raggiunto il numero legale; e una seconda adunanza, indetta pel 24 stesso mese, andò deserta.

S'impone, quindi, per risolvere la crisi che paralizza il funzionamento della Amministrazione, l'estrema misura dello scioglimento di quel Consiglio provinciale; ed io mi onoro in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 4 corrente sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Ravenna è sciolto.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della Commissione straordinaria per l'Amministrazione provvisoria di detta Provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio, oltre al consigliere delegato della Prefettura di Ravenna, in qualità di presidente, i seguenti signori:

cav. avv. Cassio Camerani;
rag. Giuseppe Mazzoni;
dott. Giuseppe Calderoni;
ing. Leonida Ungania.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

## MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

**Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.**

**Disposizioni nel personale dipendente:**

Con R. decreto 2 agosto c. a., il verificatore di 1ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio, sig Bressa Antonio, venne collocato a riposo, in seguito a sua domanda, dal 1° stesso mese, per motivi di salute.

Con successivo R. decreto 12 agosto, il verificatore di 2ª classe, nella stessa Amministrazione, sig. Cecchini Giuseppe, venne del pari collocato a riposo per motivi di salute, in seguito a sua domanda, dal 1° agosto 1908.

## MINISTERO DEL TESORO

**Direzione Generale del Debito Pubblico**

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 344,559 di L. 1500 (corrispondente a quella 5 0[0, n. 1,216,502 di L. 2000), al nome di Strambini *Elisa* fu *Bertolo*, nubile, domiciliata a Tirano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Strambini *Maria-Isabella* detta Elisa fu *Bartolomeo* o *Bertolo*, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 settembre 1908.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0|0, cioè: n. 313,705 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 18.75, al nome di Lavista *Domenico* fu Raffaele, minore, sotto la patria potestà della madre Lorusso Angela, domiciliato in Grumo Appula (Bari), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti, all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lavista *Domenica*, fu Raffaele, ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 settembre 1908.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

**Direzione generale del tesoro** (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 28 settembre, in lire 100.09.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 28 settembre al 4 ottobre 1908, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti è fissato in lire 100.05.

## MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

### Ispettorato generale dell' industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

*26 settembre 1908.*

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| 3 3/4 % *netto* . | 104 00 57 | 102 12 57 | 103.10 63 |
| 3 1/2 % *netto* . | 102.93 — | 101.18 — | 102.09 31 |
| 3 % *lordo* .... | 70 70 — | 69.50 — | 69 52 50 |

# Parte non Ufficiale

## DIARIO ESTERO

Le risposte delle varie potenze sottoscrittrici dell'Atto di Algesiras alla Nota franco-spagnuola sul riconoscimento di Mulay Hafid, sono quasi tutte state trasmesse ai Governi di Parigi e di Madrid, e fra di esse, come ne partecipa l'*Agenzia Stefani*, anche quella del nostro Governo, la quale fu consegnata ieri l'altro dal cav. Bollati, segretario generale del ministero degli affari esteri agli incaricati d'affari di Francia e di Spagna.

Intanto i commenti della stampa francese non cessano sulla risposta data dalla Germania alla Nota. In proposito la *Petite République* scrive :

« Contrariamente a ciò che alcuni giornali hanno pubblicato, la risposta tedesca alla Nota franco-spagnuola non propone menomamente di fissare un limite alle indennità che potrebbero essere reclamate dalla Francia. Essa pone in luce soltanto la necessità di accordare a Mulay Hafid tutte le agevolezze desiderabili.

« Il Governo francese aggiunge il giornale, non ha mai avuto intenzione di intralciare con esigenze eccessive il progresso del Marocco e la sua riorganizzazione ciò che d'altronde offrirà alla Francia le migliori garanzie di sicurezza ».

A sua volta il *Petit Parisienn* dichiara :

« Fin da ora si può dire che la Francia e la Spagna nella Nota supplementare alle potenze affermeranno la loro intenzione di non annientare il Marocco con le loro domande finanziarie e di lasciare al tesoro del Maghzen delle reali facilitazioni per potere fare un pagamento rateale delle indennità ».

Anche il Governo tedesco ha creduto opportuno di chiarire meglio la portata della sua risposta ed un comunicato ufficioso pubblicato ieri dalla *Suddeutsche Reichs Korrespondenz* dice :

« L'importanza della Nota consiste nel fatto che essa elimina il contrasto franco-germanico e costituisce una quietanza a proposito della remissività della Francia e della Spagna di fronte ai desiderî collettivi delle potenze. La Francia per sè stessa avrebbe imposto di gran cuore a Mulai Hafid condizioni più severe mentre la Germania non gli avrebbe imposto nessuna condizione all'infuori del riconoscimento dell'Atto di Algesiras ; lo scambio di Note perciò costituisce un compromesso fra i due punti di vista opposti in base all'Atto di Algesiras e dà agio all'accordo che si desidera tanto a Parigi, quanto a Berlino.

« L'appello della Germania alle potenze di agire prontamente non significa certo l'uscita della Germania dal concerto delle potenze. Data l'accoglienza fatta alla nostra risposta tanto a Parigi che a Madrid le eventuali eccezioni che Spagna e Francia solleveranno ancora noi le apprezzeremo con massima equità ».

Nel mentre questi chiarimenti francesi e tedeschi confermano la speranza di un prossimo completo accordo fra le due nazioni, ecco sorgere a Casablanca un conflitto fra le autorità militari francesi e quelle consolari tedesche che può essere il germe di nuove complicazioni.

Nel rinviare i lettori ai particolari del conflitto, che pubblichiamo più oltre nei dispacci, crediamo oppor-

tuno qui riprodurre il seguente dispaccio, da Colonia, 27:

« Un dispaccio da Berlino alla *Kölnische Zeitung*, circa l'incidente di Casablanca dice che esso è spiacevolissimo. Non può esservi dubbio – aggiunge il giornale – che la condotta dei soldati francesi contro gli agenti del Consolato di Germania fu affatto illegale e che nè le minaccie nè l'attacco violento contro gli agenti del Consolato possono essere in alcun modo scusati. Per questa ragione furono fatte subito osservazioni in via diplomatica da parte della Germania.

« L'affare sarà condotto dal Governo tedesco per la energia richiesta dalle circostanze e dalla gravità del fatto, ma anche con piena calma e si deve ritenere che i rimedi necessari saranno presi.

« Vi sono già indizi che in Francia si considera l'incidente come altrettanto spiacevole che in Germania, e ciò tanto più in quanto che proprio in questo momento una spiegazione amichevole circa le condizioni del Marocco era preparata in modo da offrire le migliori speranze dal tono espressamente conciliante della Nota tedesca.

« La riparazione dell'incidente, che è necessario venga chiesta da parte della Germania, sarà piuttosto facile, poichè gli eccessi francesi furono commessi da persone subalterne, per le cui azioni il Governo francesse sarebbe considerato responsabile soltanto nel caso in cui le difendesse.

« Ma non si dubita punto che ciò non accadrà e che l'incidente sarà risolto in modo leale ».

* * *

Altro conflitto non meno grave è quello fra la Turchia e la Bulgaria per la presa di possesso che questa ha fatto delle linee ferroviarie orientali di proprietà turca attraversanti il principato. Le potenze sottoscrittrici del trattato di Berlino si sono affrettate di dare consigli di prudenza al Governo di Sofia, mostrando l'illegalità del suo procedere, ma esso tiene duro, ed ha telegrafato ai suoi rappresentanti all'estero affinchè la comunichino ai governi presso cui sono accreditati, la seguente circolare:

« In seguito allo sciopero degli impiegati delle ferrovie orientali l'amministrazione delle ferrovie bulgare, agendo d'accordo con i delegati della Compagnia delle ferrovie orientali, ha ristabilito la circolazione dei treni con personale bulgaro. L'amministrazione delle ferrovie bulgare ha assunto l'esercizio delle linee.

« Lo sciopero ha avuto il risultato di far rilevare il fatto che gl'interessi del paese e della difesa nazionale sono esposti ai più gravi pericoli. Inoltre la Compagnia delle ferrovie orientali non dimostra alcun riguardo per gl'interessi commerciali della popolazione della Bulgaria meridionale, la quale, profondamente irritata, non permetterà che la linea ritorni alla Compagnia. Data questa situazione è difficile per il Governo bulgaro di restituire la linea che si vede obbligato ad esercitare. Ciò facendo, però, si guarderà di recare offesa agli interessi materiali della Compagnia e delle persone in essa interessate.

« Il Governo turco ha inviato al Governo Bulgaro una nota per domandare la retrocessione immediata della linea alla Compagnia. La Bulgaria ha risposto che la linea è stata occupata a cagione dello sciopero, d'accordo con i rappresentanti della Compagnia ».

La nota bulgara aggiunge che la questione della retrocessione della linea alla Compagnia sarà oggetto di negoziati diretti tra il Governo bulgaro e la Compagnia.

L'attitudine risoluta assunta dalla Bulgaria è molto commentata dalla stampa europea, la quale vede in essa il prodromo della proclamazione della completa indipendenza del principato della sovranità turca.

Tale proclamazione è attesa da un momento all'altro dai vincoli politici ed il corrispondente del *Daily Telegraph* da Vienna, per solito bene informato sugli avvenimenti balcanici, telegrafa:

« Se la proclamazione avverrà, l'Austria ne trarrà profitto aprendo dei negoziati con la Bulgaria per un trattato commerciale che recherà grandi vantaggi alla monarchia.

« Nè da Vienna, nè da Berlino verrà alcuna ingerenza diretta o indiretta nella questioue bulgara. Se sarà richiesta di consiglio, l'Austria dissuaderà il principato dall'ardito passo, ma accetterà il fatto compiuto.

« Del resto dopo l'annessione della Rumelia orientale le relazioni tra la Bulgaria e la Turchia sono state solo un'imbarazzante funzione. Nonostante il trattato di Berlino la Bulgaria non fu mai uno Stato vassallo.

« Poichè la Turchia non potrà probabilmente difendere i suoi pretesi diritti con una guerra, le converrebbe rinunziare alla sua nominale sovranità sulla Bulgaria. Una Bulgaria indipendente, forzata a rinunziare alle sue aspirazioni in Macedonia sarebbe per l'Europa un elemento di pace più sicuro che la Bulgaria vassalla, fonte perenne d'ansietà per la diplomazia europea ».

## Ad Alberico Gentili

Le feste che la patriottica città marchegiana, Sanginesio, tenne sabato scorso per solennizzare la inaugurazione del monumento al glorioso suo figlio Alberico Gentili, apostolo di pace nell'umanità, sono riuscite, come digià accennammo, veramente degne.

S. E. il ministro Rava presenziò le varie cerimonie. Appena giunto a Sanginesio, in automobile, si recò al Municipio dove ricevette le autorità e le notabilità locali.

Alle ore 10.30 dalla scuola normale « Matteo Gentile » mosse un corteo con oltre settanta Associazioni marchigiane e molte altre rappresentanze di Municipi e Società.

Il corteo si recò al Municipio, ove S. E. il ministro Rava e le autorità si unirono ad esso.

Il corteo, deposta una corona d'ulivo, simbolo di pace, sui ruderi della casa di Alberigo Gentili giunse nella piazza Alberigo Gentili e si schierò intorno al monumento.

Il ministro e le autorità occuparano un padiglione eretto a sinistra del monumento. Erano presenti pure i rettori delle Università di Perugia, Macerata e Camerino.

Alle undici cominciò la cerimonia con un coro inaugurale musicato dal maestro Murri, intitolato *Salve Magister*, che venne cantato da 15 coristi e produsse bellissimo effetto.

Indi venne scoperto il monumento; le bandiere salutarono; la folla applaudì. Il ministro felicitò lo scultore Guastalla.

L'avv. Leti, presidente del Comitato internazionale, pronunziò un applaudito discorso ricordando l'avv. Giuseppe Speranza, illustratore di Gentili, l'avv. Baldoni, anima del Comitato, il prof. Holland, successore ed illustratore del Gentili ed altri grandi. Infine in nome del Comitato consegnò al sindaco il monumento.

Il sindaco Costantini porse il saluto della città agli intervenuti.

Indi S. E. il ministro Rava pronunciò il discorso inaugurale, del quale diamo il seguente sunto.

Dato il saluto rituale alla città di Sanginesio, che con entusiasmo, fede e volontà concorde onora il figlio illustre, l'oratore rievocò le prime lezioni di Aurelio Saffi all'Università di Bologna, che illustrarono trenta anni or sono, le dottrine del giurista e politico marchigiano. La libertà della patria ha consentito di collocare queste grandi figure della scienza italiana nella loro vera luce. Non appena la scienza politica potè liberamente studiare le opere di questi uomini, che sono custodi e promotori della civiltà e del progresso, la loro figura spiccò degnamente in nuova luce.

Così Gentili fu riconosciuto un precursore. La personalità sua, le sue tradizioni di famiglia, il suo esilio, il suo apostolato per la libertà di coscienza illuminarono l'opera sua, che seppe tratteggiare il transuente fenomeno giuridico a significare supreme esigenze di giustizia anche nei rapporti tra Stato e Stato, tra popolo e popolo.

Il primo a riconoscere questo carattere del Gentili fu un grande italiano provato alla stessa scuola del patriottismo, dell'insegnamento, dell'esilio: Gian Domenico Romagnosi, che nel 1832 ben dimostrò il valore dell'opera del dimenticato marchigiano, e ne fissò i caratteri e la novità. Da allora la scienza italiana non lo dimenticò più: Carmignani, Amari, Sclopis, Mancini, tutti onorarono l'opera del precursore. Un insigne giureconsulto inglese, cui dobbiamo esser grati, Tommaso Holland, ne illustrò degnamente l'opera maggiore, la ristampò, la diffuse, diede ai dotti e agli statisti occasione di meditarla.

Il pensiero di Alberico Gentili va studiato nelle sue tradizioni domestiche.

Suo padre Matteo era stato discepolo, a Pisa, di Simone Porzio già alunno e seguace delle dottrine di Pietro Pomponazzi.

Alberico mostrò un'irresistibile attitudine agli studi di giurisprudenza, studiò a Perugia donde uscì dottore a 22 anni.

I suoi concittadini si valsero subito della sua dottrina affidandogli la revisione dell'antico statuto di questa città.

Ma la famiglia Gentili fu sospettata dall'Inquisizione di parteggiare per la Riforma. Il padre Matteo aveva, infatti, formato in Ascoli un centro di diffusione delle nuove dottrine. E quando egli ebbe sentore della pena onde l'Inquisizione stava per colpirlo andò profugo coi figli fuori d'Italia.

L'esilio formò e temprò la coscienza e la mente di Alberico. La sua dottrina giuridica e filosofica si rinnovò tutta e si integrò. Ricoveratosi in Inghilterra, dopo avere indugiato brevemente a Lubiana e a Tubinga, la libertà e la potenza dello Stato inglese, diedero occasione all'opera *De jure belli*.

Era il secolo della Regina Elisabetta. La letteratura nostra con Ariosto e specialmente con Tasso spandeva tesori di luce e di gentilezza e la novellistica italiana dava materia alle immortali tragedie di Shakespeare.

La libertà di coscienza e la tolleranza religiosa favorirono la formazione dell'opera del Gentili che, per esperienza di cose, anticipa la dottrina dello Stato moderno, che vuol liberati la scienza e il diritto dalla soggezione della teologia.

Per la triplice via della politica, della giustizia e della scienza, lo Stato ha potuto organizzarsi come società politica e giuridica autonoma. A cinquanta anni di distanza dall'opera del Gentili - e si deve ricordare che già è comparsa la grande opera di Orazio - gli avvenimenti politici condussero al trattato di Vestfalia.

Riconosciuta l'indipendenza degli Stati, era inevitabile che si escogitasse un sistema per la loro ordinata esistenza. Grozio sarà presto il maestro, Gentili è il precursore. Un precursore che derivava dagli umanisti italiani, i quali avevano reagito contro l'ossequio cieco contro la Glossa e con Alciato aperta la nuova via degli studi del diritto inteso come vincolo della società, secondo il concetto di Dante.

Il ministro ricordò i caratteri speciali dell'opera del Gentili: la libera disamina, la ricerca della verità, la fede della giustizia e ne analizza alcuni concetti fondamentali.

Il Gentili anticipa, per tal via, le dottrine di diritto pubblico dei grandi maestri italiani e stranieri, e fissa efficacemente i limiti del diritto di guerra, che deve sempre essere accompagnato dalla giustizia, dalla lealtà nel combattere, dalla fedeltà negli accordi, dalla moderazione verso il nemico. Dottrine nuove e umane che ben contrastavano con gli usi di allora.

Il ministro terminò con un saluto alle Marche che diedero tanto contributo di opere grandi e di figli illustri alla gloria della patria nostra. Da Cecco d'Ascoli a Gentili, dai primi maestri di pittura a Raffaello, da Spontini a Rossini, da Leopardi a Mamiani, da Stamura leggendaria preannunziatrice del patriottismo femminile, a quanti diedero opera, a prezzo della loro vita all'unità italiana.

Cessati gli applausi che accompagnarono e salutarono, al suo finire, il discorso dell'on. Rava, fu ripetuto l'inno corale col quale si chiuse la cerimonia inaugurale.

*** S. E. il ministro visitò nel pomeriggio la scuola normale, e si congratulò col prof. Sviennio. Quindi visitò i monumenti cittadini e si recò poscia a prendere parte al banchetto offertogli dalle autorità.

L'assessore Mochi prese pel primo la parola, salutando tra generali applausi. S. E. il ministro Rava, rivolgendo parole latine di omaggio al prof. Holland e plaudendo all'artista Guastalla autore del monumento.

Indi il prof. Marsigli, presidente del Consiglio provinciale, il rettore dell'Università di Camerino, e il comm. Bartolazzi, presidente della Deputazione provinciale e rappresentante del municipio di Macerata, pronunciarono applauditissimi brindisi.

Si lessero le adesioni pervenute al Comitato, fra le quali si notarono quelle degli onorevoli Dari e Mariotti e di molte altre notabilità.

Parlarono indi parecchi altri oratori, tra i quali l'on. Ciappi, applauditissimo.

Poscia, salutato da vivi applausi, parlò S. E. il ministro Rava, il quale inneggiò alla bellezza del suolo marchigiano e alla fecondità di ingegno della regione; ricordò la riuscitissima Esposizione di Macerata, da lui inaugurata e concluse facendo un brindisi a S. M. il Re ed alla patria.

Lo scultore Guastalla ringraziò indi per le parole rivoltegli, illustrò il concetto dell'opera sua ed inneggiò alla libertà.

Infine il rettore dell'Università di Perugia, prof. Tarducci, consegnò al Municipio una pergamena dell'Ateneo perugino, di cui fu discepolo Alberico Gentili.

*** Nel pomeriggio, venne tenuta, alla presenza di S. E. Rava, delle autorità e di sceltissimo pubblico una conferenza dall'onorevole Antolisei, su Alberico Gentili.

Alle ore 17, ossequiato dalle autorità, plaudito dalla popolazione. S. E. Rava partì da Sanginesio in automobile per Tolentino, ove, dopo aver visitato Sant'Angelo, giunse alla sera. Il Municipio gli offrì un banchetto.

Il sindaco fece un brindisi al ministro, che gli rispose applauditissimo.

S. E. Rava, ospite del conte Bezzi, pernottò a Tolentino e ripartì per Roma, salutato alla stazione dal prefetto, dal sindaco, dalla Giunta e dalle altre autorità e notabilità.

Alle ore 14.30 S. E. Rava giunse a Roma.

# NOTIZIE VARIE

## ITALIA.

**S. E. Giolitti.** — Iermattina, alle 10 10, è giunto a Roma da Torino S. E. il presidente del Consiglio, accompagnato dal suo segretario particolare, comm. Rossi.

Erano alla stazione a riceverlo le LL. EE. i ministri ed i sottosegretari di Stato presenti a Roma, il prefetto, il questore, i capi servizio del Ministero interni e numerosi amici di S. E.

**In memoria del Re Buono.** — Nel villaggio di Annunziata, provincia di Messina, sabato u. s. vi fu la solenne inaugurazione del monumento al Re Umberto eretto per iniziativa della locale Società di mutuo soccorso, presenti il consigliere delegato della prefettura, De Berardinis, rappresentante S. M. il Re ed il presidente del Consiglio, il sindaco, D'Arrigo, il generale Cotta, i deputati Orioles e Fulci Nicola e altre autorità civili e militari, notabilità, Associazioni e immensa folla.

Rendevano gli onori un battaglione di fanteria, un plotone di carabinieri, un plotone di guardie di finanza e un plotone di guardie di città.

Scoperto il busto in bronzo di Re Umberto, opera dell'artista messinese Leonardi, le truppe presentarono le armi e la musica suonò l'inno reale tra entusiastiche acclamazioni.

Il presidente della Società di mutuo soccorso, Longone, lesse le adesioni e fece la consegna del monumento al sindaco, che lo ricevette inneggiando alla memoria del compianto Sovrano e chiudendo con un saluto al Re, accolto entusiasticamente.

Quindi il prof. Chinigò pronunciò un elevato discorso inaugurale, spesso interrotto e salutato alla fine da vivi applausi.

Infine il consigliere delegato, rilevando l'alto onore di rappresentare S. M. il Re ed il presidente del Consiglio, porse un saluto al sindaco e alla Società promotrice del monumento.

Le autorità e gli invitati dopo aver ammirato il monumento si recarono nella sede della Società di mutuo soccorso, ove fu offerto un rinfresco.

Il villaggio era imbandierato e festante e alla sera straordinariamente illuminato.

**Nella diplomazia.** — L'ambasciatore d'Italia a Berlino, comm. Pansa, si recò a Norderney per far visita al cancelliere dell'Impero, principe di Bülow.

**In onore di S. E. Manfredi.** — Una cerimonia solenne ed improntata alla maggiore cordialità si è svolta ieri a Cortemaggiore, piccolo Comune della provincia di Piacenza.

Il sindaco di Cortemaggiore offrì a S. E. il presidente del Senato, Manfredi, una targa d'oro, artisticamente cesellata, dono del paese natìo.

Rispose commosso, vivamente applaudito, S. E. Manfredi, rievocando il suo passato di patriota, deputato e magistrato.

Erano presenti l'on. deputato Cipelli, il sindaco di Piacenza e le rappresentanze della magistratura e dell'ordine degli avvocati.

La popolazione di Cortemaggiore festeggiò con vivo entusiasmo S. E. Manfredi.

**Associazione archeologica romana.** — Avendo l'Associazione archeologica indetto una lotteria di beneficenza per far fronte alle spese di installazione della nuova sede, S. M. il Re concedeva il cospicuo dono di un centro da tavola in bronzo e *biscuit*, ornato di fiori artificiali.

Nella lettera che accompagna il dono, S. E. il ministro di casa Reale, fra altre lusinghiere espressioni, così scrive:

« L'Augusto Sovrano, a cui sono note le benemerenze sempre maggiori che la Società va acquistando nel disimpegno del suo compito di cultura storica ed artistica, ha colto volentieri questa occasione per dimostrarle il suo benevolo interessamento ».

**Il Congresso internazionale della stampa.** — L'altro ieri, a Berlino, il Congresso internazionale della stampa ha finito i suoi lavori. Presiedettero l'interessante seduta Singer e Bignami. La maggior parte delle decisioni relative alle tariffe telegrafiche e al duello furono rinviate ad un prossimo Congresso.

Venne accolta una mozione di Raqueni per il rispetto del segreto professionale dinanzi ai giudici.

La scelta della sede per il Congresso del 1910 è stata riservata al Bur au Central, poichè 11 nazioni si disputano il piacere di ospitare i giornalisti internazionali; probabilmente si sceglierà Londra.

È stato accolto un voto di massima per la scelta di Roma a sede del Congresso nel 1911.

Terminati i lavori, furono pronunziati molti discorsi di saluto e di ringraziamento.

Quindi ebbe luogo un banchetto al quale seguì una visita al giardino zoologico.

Alla sera la Camera di commercio offrì nel grandioso salone della Borsa un banchetto ai membri del Congresso della stampa. Assistevano il ministro del commercio e numerose notabilità. Vennero scambiati applauditi brindisi. Sacerdoti portò il saluto del gruppo italiano fatto segno a speciali dimostrazioni di simpatia durante il Congresso.

*** Iermattina i giornalisti esteri che parteciparono al Congresso partirono in treno speciale da Berlino, salutati alla stazione dal Comitato berlinese e, giunti a Weimar visitarono la casa di Goethe e quella di Schiller, accolti festosamente.

I giornalisti italiani prima di partire lasciarono la loro carta da visita all'ambasciatore d'Italia comm. Pansa, che rispose con con una cortese lettera dolendosi di non aver potuto dare in loro onore un ricevimento, come avrebbe voluto, perchè il palazzo dell'ambasciata non è ancora finito.

**Pel Congresso degli italiani all'estero.** — Cominciano a giungere dalle colonie italiane d'ogni contrada i delegati che parteciperanno al Congresso degli italiani all'estero, organizzato dall'Istituto coloniale italiano, che sarà inaugurato in Roma il 18 ottobre entrante per finire poi a Torino, dove sarà tenuta la tornata di chiusura.

Dall'America del Nord e dall'America del Sud sono già arrivati molti membri del Congresso.

Da Nuova Jork è giunto il signor Agostino De Biasi, redattore capo del quotidiano *Progresso italo-americano*, il patriottico giornale edito dal cav. Carlo Barsotti.

Il De Biasi rappresenterà al Congresso anche il Comitato di Nuova York della « Dante Alighieri », di cui è presidente, e oltre cento Associazioni italiane d'ogni colonia degli Stati Uniti, comprendenti oltre centomila soci.

La partecipazione delle più distinte personalità delle nostre colonie all'imminente Congresso renderà interessanti le sedute di esso, poichè saranno discusse a fondo le questioni dell'emigrazione e le sorti future delle prospere comunità italiane all'estero.

**Il Congresso internazionale della pesca.** — A Washington il Congresso internazionale della pesca, testè tenutovisi, chiudendo i suoi lavori, decise di riunirsi in Roma nel 1911 e diede notizia di tale deliberazione al sindaco di Roma col seguente telegramma:

« Il IV congresso internazionale di pesca in Washington ha proclamato Roma sede del prossimo Congresso da tenersi nel 1911.

**Il Congresso dei liberi docenti.** — Per iniziativa della sezione di Roma della Federazione italiana fra i liberi docenti oggi alle 14 e mezzo i liberi docenti si radunarono nell'aula IX della R. Università di Roma e discussero il seguente ordine del giorno:

« Azione dei liberi docenti di fronte al progetto in elaborazione sulla riforma universitaria ».

**Il Congresso delle latterie cooperative.** — L'altrieri, a Piacenza, con intervento delle autorità e con applaudito discorso del sindaco è stato inaugurato il Congresso delle cooperative e latterie italiane. Assistevano numerosissimi congressisti. Il Congresso iniziò subito i suoi lavori sotto la presidenza dell'on. Raineri.

Alla presenza del prof. Menozzi, delegato del Ministero di agricoltura, dopo lo svolgimento dei temi d'indole tecnica approvò la costituzione dell'Unione italiana delle latterie e il relativo statuto facendo voti per un aiuto morale e materiale del Governo.

**Il Congresso delle cooperative agrarie.** — I convenuti in Piacenza all'interessante Con-

gresso visitarono l'altrieri il Consorzio agrario, l'essiccatoio per bozzoli, la fabbrica di concimi e tutti gli Istituti cooperativi della città di Cremona e la grande latteria di Soresina.

I rappresentanti esteri molto ammirarono lo sviluppo del cooperativismo in Italia.

**Ad Andrea da Pontedera.** — Ieri l'industriosa città toscana, patria all'immortale artista che di tanti capilavori di scultura e architettura ha florito la patria nel secolo decimoterzo, era in festa addobbata con arazzi e bandiere, animatissima per lo scoprimento della statua al grande suo figlio.

Un imponente corteo di cento associazioni e numerose rappresentanze con cinque musiche attraversò le vie tra due fitte ali di popolo e si recò sul luogo dove è eretto il monumento.

Alle 11, al suono delle musiche e tra grandi ovazioni, cadde la tela che ricopriva il monumento, pregevole opera del prof. Mancini di Firenze.

L'on. Rosadi, presentato dal presidente del Comitato, prof. Bellincioni, pronunciò il discorso inaugurale applauditissimo.

Indi ebbe luogo la cerimonia della consegna del monumento al facente funzione da sindaco, cav. Bocini, con rogito Orlandini, presenti il prefetto di Pisa, comm. Musi, rappresentante il Governo, il vice presidente della Camera, on. Filippo Torrigiani, l'on. Orsini Baroni e numerose notabilità.

Seguì alle 13 un banchetto di circa 100 coperti.

Iersera vi furono fuochi artificiali e le musiche suonarono nelle varie piazze della città.

**Un nuovo acquedotto.** — A Priemariacco (Udine) venne ieri inaugurato solennemente l'acquedotto coll'intervento dell'on. Morpurgo, del prefetto, del rappresentante l'arcivescovo e delle autorità locali.

Dopo la benedizione data dal canonico Fantuzzi, parlarono il sindaco, il prof. Gia, l'on. Morpurgo, ed il prefetto. comm. Brunialti, tutti applauditissimi.

L'on. Morpurgo ricordò gli acquedotti romani resistenti ai secoli ed abbelliti, come le fontane monumentali di Roma, dalle grazie dell'arte, che attestano la genialità della nostra stirpe.

Disse che l'attuale ritorno al culto delle acque, come lo concepirono i romani è tra gli indizi del rifiorimento della vitalità e della potenza delle genti italiche, che costituiscono ottimi presagi per l'avvenire della nazione.

Il prefetto parlò ultimo, dichiarando, a nome del Governo, inaugurato l'acquedotto.

**Per gli emigranti.** — Il Commissario della emigrazione comunica:

« Sono state diffuse nel Regno notizie tendenti a far credere che il Perù offra attualmente condizioni favorevali allo impiego della nostra mano d'opera.

« Il Commissariato della emigrazione informa che, a causa della persistente crisi economica, nel Perù non ci sono ora importanti lavori in corso in cui i nostri emigranti possano trovare impiego.

Essi inoltre dovrebbero vincere la concorrenza di basse mercedi di operai anche di razza asiatica di cui è stata di recente incoraggiata la immigrazione nel Perù ».

**Movimento commerciale.** — Il 26 corr. furono caricati a Genova 487 carri, di cui 140 di carbone pel commercio e 2 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 405, di cui 68 di carbone pel commercio e 97 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona ne furono caricati 143, di cui 56 di carbone pel commercio e 20 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 192, di cui 38 di carbone pel commercio e 45 per l'Amministrazione ferroviaria e a Spezia 26, di cui 18 di carbone pel commercio e 8 per l'Amministrazione ferroviaria.

**Marina mercantile.** — Da Singapore ha proseguito per Penang e Bombay il *Capri* della N. G. I. Da Suez ha transitato per Aden il *R. Rubattino* della stessa Società. Il *Barbarigo* della Società veneziana, è arrivato il 26 a Colombo, proveniente da Calcutta. Il *Virginia* del Lloy italiano è giunto a Montevideo il 26 corrente.

Da Buenos Aires è partito per Genova il *Ravenna* della Società Italia.

Da Teneriffa ha proseguito per Genova il *Bologna* della stessa Società.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

BERLINO, 26. — La seconda Camera di giustizia criminale della Corte suprema ha cassato la decisione che poneva in libertà provvisoria il principe di Eulemburg, autorizzando la libertà provvisoria soltanto previa cauzione di 100,000 marchi.

BERLINO, 26. — Un treno elettrico della ferrovia aerea metropolitana, proveniente dalla piazza di Lipsia e diretto verso la stazione di Moeckernbruecke, giunto a Gleisdreieck, tra le stazioni di Potsdam e di Anhalt, non si è arrestato al disco e ha investito di fianco un altro treno elettrico proveniente dalla stazione di Bulowstrasse.

La prima vettura del treno investito è stata precipitata in basso dall'altezza di circa 15 metri. Vi sono tredici morti e otto feriti.

SAN SEBASTIANO, 26. — Il Re e la Regina di Spagna, accompagnati dal ministro degli esteri, Allendo Salazar, sono partiti per Parigi, diretti a Vienna.

SOFIA, 26. — Il rappresentante della Compagnia delle ferrovie orientali pubblica una dichiarazione per smentire l'asserzione dei giornali ufficiosi, che la Compagnia stessa delle ferrovie orientali avrebbe domandato l'occupazione della linea mediante i soldati e l'assunzione del servizio da parte dei ferrovieri bulgari.

Nello stesso tempo il rappresentante della Compagnia riproduce il testo dei trattati.

BERLINO, 26. — Il disastro sulla ferrovia Metropolitana è avvenuto all'una e tre quarti.

Vi sono 18 morti, 8 feriti gravemente e numerosi leggermente.

Tra i morti è anche il conduttore del treno, che passò oltre il disco di segnale d'arresto.

BERLINO, 26. — Nel disastro sulla ferrovia Metropolitana sono stati constatati ufficialmente 17 morti e 17 feriti.

I lavori per lo sgombero della linea proseguono attivamente: la circolazione dei treni è completamente interrotta su tutte le linee della Metropolitana.

Il *Gleisdreieck* presso cui avvenne il disastro è una installazione speciale di vie a forma triangolare per facilitare l'incrocio dei treni nel punto centrale delle tre linee: Leipzigerplatz-giardino zoologico; Leipzigerplatz-Moechernbruecke; Giardino zoologico-Moechernbruecke ed est della città.

VIENNA, 26. — La *Politische Correspondenz* pubblica una comunicazione ufficiale sull'aggiornamento del viaggio progettato dall'Arciduca Francesco Ferdinando in Rumania, dicendo che l'Arciduca aveva l'intenzione di visitare i Sovrani di Rumania durante l'autunno e presentare loro la Principessa sua moglie in questa occasione. Ma la Principessa di Hohenberg trovandosi in istato interessante, Francesco Ferdinando ha chiesto al Re Carlo di permettergli di visitarlo invece nella primavera prossima.

Questa circostanza è quindi l'unica ragione per cui la visita non avviene ora.

BERLINO, 26. — La *Sueddeutsche Reichscorrespondenz* scrive circa la questione marocchina, che l'importanza delle note scambiate a proposito del riconoscimento di Mulai Afid consiste in ciò che la questione del Marocco non è più un motivo di contrasto, tra la Germania e la Francia.

Le note scambiate tendono al riavvicinamento di due punti di vista sul terreno dell'atto di Algesiras e lasciano campo ad un accordo che sembra parimenti desiderato a Parigi e a Berlino.

COSTANTINOPOLI, 26. — Il movimento dello sciopero continua a Costantinopoli e altrove in Turchia e si estende anche tra i piccoli gruppi di operai degli stabilimenti privati. Anche nel bacino minerario di Eraclea è scoppiato lo sciopero. Una cannoniera con 60 soldati è partita per Eraclea ove si trovano soltanto dodici gendarmi. Le voci sensazionali corse sugli avvenimenti di Eraclea sono smentite da fonte francese.

Di fronte alle notizie sensazionali si constata in base ad informazioni esatte che nessuna misura militare è stata presa contro la Bulgaria e che non si è fatto nessun preparativo.

Nei circoli della Porta e al Ministero della guerra regna fiducia nella pace.

BERLINO, 26. — Il *Wolff Bureau* ha da Berchtesgaden:

La visita del ministro degli affari esteri russo Iswolsky al segretario di Stato tedesco Schoen a Berchtesgaden è stata motivata dal desiderio molto naturale di rinnovare le relazioni di amicizia personale e politica che esistono da lunghi anni tra i due ministri.

Risulta dallo scambio di idee tra essi sugli affari politici che non esiste tra la Russia e la Germania nessuna questione che le interessi direttamente o indirettamente, che sia di natura da produrre complicazioni e da impedire la continuazione dei rapporti di amicizia tradizionale tra la Russia e la Germania, sinceramente desiderata da una parte e dall'altra.

PARIGI, 26. — I giornali hanno da Tangeri:

Da parecchi giorni la gendarmeria sorvegliava cinque legionari disertori rifugiati a Casablanca in una casa sconosciuta e secondo alcuni al Consolato tedesco.

Ieri i legionari si sono imbarcati accompagnati da un funzionario del consolato tedesco e da un cavaliere del consolato. I gendarmi riconoscendoli sono saltati nell'acqua ed hanno fermato la scialuppa.

Dopo grida ed ingiurie il cavaliere ha minacciato i gendarmi. Questi lo hanno arrestato e si sono impadroniti dei disertori.

Secondo una versione tedesca il capitano del porto, che è un tenente di vascello francese, avrebbe puntato la sua rivoltella sul funzionario tedesco.

Il cavaliere è stato rilasciato poco dopo.

È stata aperta un'inchiesta su questi fatti.

BERLINO, 27. — La direzione governativa delle ferrovie comunica che la catastrofe di ieri avvenne effettivamente pel fatto che il treno proveniente dalla Leipzigerplatz oltrepassò il disco che dava il segnale di fermata.

È stato constatato che le misure di sicurezza prese dalla Compagnia della Metropolitana rispondono alle esigenze tecniche e che i segnali sul luogo della catastrofe funzionano regolarmente.

PARIGI, 27. — Il Re e la Regina di Spagna sono giunti, accompagnati dal ministro Allende Salazar e ricevuti dal ministro Pichon.

I Sovrani sono stati acclamati dalla folla.

PARIGI, 27. — Il Re di Spagna si è recato a far visita stamane al presidente Fallières all'Eliseo.

Il presidente ha restituito poco dopo all'Hôtel la visita al Re.

PARIGI, 27. — I Sovrani spagnuoli hanno fatto colazione all'ambasciata di Spagna alle ore 1.15. Il presidente del Consiglio, Clémenceau, il ministro degli affari esteri, Pichon, e la sua signora, hanno assistito alla colazione.

BERLINO, 27. — L'Imperatore ha incaricato il ministro dei lavori, Breitenbach, di presentare le sue più vive condoglianze alle famiglie delle vittime del disastro della Metropolitana e alla direzione della Metropolitana, avendo esercitata finora la ferrovia in modo eccellente.

PARIGI, 27 — Il *Petit Parisien* annunzia che il Governo francese ha invitato i rappresentanti diplomatici della Francia a Costantinopoli ed a Sofia ad usare tutta la loro influenza per provocare un ravvicinamento tra la Bulgaria e la Turchia e scongiurare una maggiore tensione degli animi.

MONACO DI BAVIERA, 27. — Il ministro degli esteri russo, Iswolsky, è partito per Desio.

PARIGI, 27. — Si ha da Casablanca, in data del 27.

In seguito all'incidente di ieri ed all'arresto dei disertori della legione straniera per sottoporli al Consiglio di guerra, il console [illegible] Francia.

I disertori arrestati ieri erano tre tedeschi, un russo ed uno svizzero.

PARIGI, 27. — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Tangeri:

Si sapeva già che alcuni sudditi tedeschi, i quali avevano già commessi altri atti di provocazione, eccitavano i loro compatriotti della legione straniera alla diserzione e facilitavano loro la fuga.

Essi venivano generalmente diretti verso Rabat, dove si rifugiavano al vice consolato della Germania.

Finora tuttavia non si erano constatati casi di diserzione a Casablanca sotto gli occhi delle autorità militari francesi.

La presenza di un impiegato ufficiale al consolato di Germania, all'imbarcadero, al momento della partenza di quei disertori aggrava singolarmente l'affare.

Si nota tuttavia che secondo la legge tedesca il fatto di disertare e di prendere servizio in un esercito estero non fa perdere la qualità di tedesco.

Le autorità consolari tedesche di Casablanca avrebbero, in virtù del regime delle capitolazioni, diritto di giurisdizione sui disertori che facessero appello alla loro qualità di tedeschi.

Si considera però qui unanimemente che questo punto di vista non potrebbe essere ammesso dalle autorità militari francesi di Casablanca responsabili dell'ordine e della disciplina delle loro truppe.

Si nota che la notizia di questo incidente è stata accolta con calma alla Legazione tedesca di Tangeri, ove sembra che lo si deplori e si desideri che venga appianata senza polemiche.

VILNA, 27. — La notte scorsa alcuni banditi assalirono nella stazione di Besdany un treno postale nel quale si trovava un picchetto di soldati. Vennero lanciate bombe e vennero sparati colpi di fucile. Gli assalitori uccisero un gendarme e ferirono cinque persone; indi penetrarono nel vagone postale, si impadronirono di un certo numero di lettere assicurate e fuggirono. Nelle stazioni vicine parecchi individui sospetti furono arrestati.

Si trovarono sulla strada ferrata sei ordegni esplosivi.

PARIGI, 27. — Lasciata l'Ambasciata di Spagna, la Regina Vittoria si è recata col duca De Mauro e colla duchessa di San Carlos al teatro Vaudeville, ove era stato fissato per le LL. MM. un palco di proscenio. Il Re Alfonso vi raggiunse la Regina alla fine del terzo atto.

Alla fine del pranzo il Re era rientrato all'Hôtel per cambiare d'abito ed aveva fatto poi, come al mattino, una passeggiata al Bois de Boulogne.

I Sovrani hanno lasciato il teatro alla fine dello spettacolo acclamati dagli spettatori.

COSTANTINOPOLI, 27. — (*Ufficiale*). — Ekrem Bey, ministro delle fondazioni pie, è stato nominato ministro dell'istruzione, Chemseddin Bey, ex ambasciatore a Teheran, è stato nominato ministro delle fondazioni pie.

Ieri sera vi è stato un Consiglio di ministri straordinario al quale hanno partecipato il Gran Visir ed i ministri della guerra, dell'interno e delle finanze.

Secondo i giornali turchi la Porta notificherà al Governo persiano che se i turchi saranno danneggiati dalle ostilità a Tabriz essa invierà truppe.

LONDRA, 27. — Alcuni grandi fabbricanti di birra inglesi hanno organizzato oggi una dimostrazione all'Hide Park per protestare contro il progetto del Governo, detto *Licenzig bill*, che stabilisca la chiusura graduale, nello spazio di 14 anni, di un certo numero di spacci di birra e liquori.

Sessantamila dimostranti sono venuti dalla Provincia.

Parecchi oratori hanno parlato da numerose tribune erette nel parco, fra cui vari membri del Parlamento che hanno denunciato le intenzioni del Governo e del partito liberale, intenzioni che [illegible]

Si è quindi approvato un ordine del giorno di protesta contro il *Licensing bill*.

PARIGI, 27. — Il Re e la Regina di Spagna sono partiti oggi coll'*Orient express* per Monaco alle 7.20.

Sono stati salutati alla stazione dal luogotenente colonnello Griache, rappresentante della Repubblica, dal ministro degli esteri, Pichon, dal capo del protocollo, Mollard, dal generale Dalstein, dal prefetto di polizia, Lepine, dall'ambasciatore di Spagna e dalla marchesa Del Muny, dal personale dell'Ambasciata spagnuola, da varie notabilità della colonia spagnuola, dall'incaricato di affari di Austria-Ungheria e di Baviera.

Il presidente della Repubblica, Fallières, e la marchesa Del Muny hanno inviato alla Regina superbe ceste di fiori.

LONDRA, 27. — Una Nota comunicata ai giornali dice che la Ambasciata ottomana dichiara di non aver ricevuto fino a questa sera alcuna conferma della voce che la Bulgaria avrebbe risposto alla Nota turca col rifiuto di restituire le ferrovie orientali.

La Turchia, la cui posizione è chiarissima, non deve che attendere la risposta bulgara alla sua domanda di restituzione, sicura nel suo diritto.

Per il trattato di Berlino la proprietà delle Ferrovie orientali è assicurata alla Turchia, che non ha fatto altro che affittarle alla Compagnia delle Ferrovie orientali, fino al 1958, e si ha ragione di sperare che a Sofia si rispetteranno i trattati internazionali.

Giacchè lo sciopero è finito il Governo turco attende naturalmente che la linea ritorni alla Compagnia.

La Turchia, aggiunge la dichiarazione dell'Ambasciata, non ha alcun pensiero pessimista, ed è anzi persuasa che l'affare si risolverà amichevolmente.

PARIGI, 28. — Il corrispondente dell'*Echo de Paris* da Berlino dice che qantunque si annetta colà una certa importanza all'incidente di Casablanca, si crede che esso potrà essere risolto facilmente ed amichevolmente tra il rappresentante della Germania a Tangeri ed il ministro francese, Régnault.

LAUNCESTON (*Tasmania*), 27. — Il trealberi *Pinlas*, del porto del Pireo, che si recava al Callao con 24 uomini di equipaggio è affondato sulla costa nord-est, presso l'isola Fofter, sotto gli occhi della popolazione.

Quattro uomini dell'equipaggio hanno preso terra con una scialuppa.

Il secondo mastro è diventato folle e si è gettato in mare.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

### del R. Osservatorio del Collegio Romano

*27 settembre 1908*

| | |
|---|---|
| Il barometro è ridotto allo zero | 0° |
| L'altezza della stazione è di metri | 50.60 |
| Barometro a mezzodì | 760.39. |
| Umidità relativa a mezzodì | 55. |
| Vento a mezzodì | N. |
| Stato del cielo a mezzodì | sereno. |
| Termometro centigrado | massimo 21.5. |
| | minimo 13 2. |
| Pioggia in 24 ore | gocce. |

*27 settembre 1908.*

In Europa: pressione massima di 773 sulla Russia meridionale, minima di 755 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro lievemente disceso al sud e Sicilia, aumentato altrove di 1-2 mm.; temperatura generalmente diminuita; piogge sparse.

Barometro: quasi livellato tra 734-65.

Probabilità: cielo sereno sull'Italia centrale, nuvoloso con qualche pioggia al sud, vario altrove; venti deboli; mare calmo.

## BOLLETTINO METEORICO

### dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 settembre 1908

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA precedente Massima | nelle 24 ore Minima |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | coperto | calmo | 21 5 | 16 0 |
| Genova | coperto | calmo | 23 4 | 16 4 |
| Spezia | $^1/_4$ coperto | calmo | 22 4 | 14 8 |
| Cuneo | $^3/_4$ coperto | — | 18 5 | 12 7 |
| Torino | nebbioso | — | 17 2 | 14 0 |
| Alessandria | coperto | — | 19 8 | 14 5 |
| Novara | nebbioso | — | 19 6 | 12 4 |
| Domodossola | $^3/_4$ coperto | — | 21 8 | 10 2 |
| Pavia | nebbioso | — | 19 5 | 12 8 |
| Milano | coperto | — | 19 5 | 12 6 |
| Como | — | — | — | — |
| Sondrio | coperto | — | 17 9 | 12 5 |
| Bergamo | $^1/_2$ coperto | — | 15 2 | 12 3 |
| Brescia | coperto | — | 18 7 | 12 7 |
| Cremona | coperto | — | 18 4 | 14 0 |
| Mantova | coperto | — | 18 0 | 13 6 |
| Verona | coperto | — | 21 2 | 12 0 |
| Belluno | nebbioso | — | 16 6 | 11 9 |
| Udine | coperto | — | 21 1 | 14 4 |
| Treviso | coperto | — | 18 0 | 13 7 |
| Venezia | $^3/_4$ coperto | calmo | 17 5 | 15 0 |
| Padova | $^1/_2$ coperto | — | 18 6 | 12 6 |
| Rovigo | $^2/_4$ coperto | — | 18 0 | 10 6 |
| Piacenza | coperto | — | 19 0 | 14 0 |
| Parma | coperto | — | 18 8 | 14 6 |
| Reggio Emilia | $^3/_4$ coperto | — | 19 2 | 15 2 |
| Modena | coperto | — | 20 1 | 13 4 |
| Ferrara | nebbioso | — | 18 5 | 12 2 |
| Bologna | $^3/_4$ coperto | — | 19 2 | 13 9 |
| Ravenna | $^1/_2$ coperto | — | 21 0 | 10 7 |
| Forlì | sereno | — | 21 0 | 16 6 |
| Pesaro | sereno | calmo | 22 9 | 13 2 |
| Ancona | coperto | legg. mosso | 23 5 | 13 0 |
| Urbino | coperto | — | 20 0 | 13 1 |
| Macerata | $^1/_4$ coperto | — | 23 4 | 13 3 |
| Ascoli Piceno | — | — | — | — |
| Perugia | sereno | — | 21 0 | 13 2 |
| Camerino | sereno | — | 18 9 | 12 0 |
| Lucca | $^3/_4$ coperto | — | 20 9 | 12 8 |
| Pisa | nebbioso | — | 22 2 | 12 5 |
| Livorno | $^3/_4$ coperto | calmo | 20 6 | 14 0 |
| Firenze | nebbioso | — | 22 4 | 13 0 |
| Arezzo | nebbioso | — | 23 2 | 11 4 |
| Siena | coperto | — | 21 1 | 12 7 |
| Grosseto | sereno | — | 22 6 | 11 2 |
| Roma | sereno | — | 20 6 | 13 2 |
| Teramo | sereno | — | 23 0 | 13 0 |
| Chieti | sereno | — | 23 4 | 15 0 |
| Aquila | sereno | — | 20 1 | 9 2 |
| Agnone | sereno | — | 20 3 | 11 8 |
| Foggia | coperto | — | 25 7 | 14 7 |
| Bari | coperto | calmo | 24 2 | 12 0 |
| Lecce | coperto | — | 26 0 | 16 8 |
| Caserta | sereno | — | 20 4 | 13 2 |
| Napoli | sereno | calmo | 22 2 | 16 1 |
| Benevento | $^1/_2$ coperto | — | 24 4 | 10 4 |
| Avellino | sereno | — | 20 2 | 8 9 |
| Caggiano | coperto | — | 22 2 | 13 8 |
| Potenza | coperto | — | 19 8 | 13 1 |
| Cosenza | $^1/_2$ coperto | — | 26 0 | 11 0 |
| Tiriolo | nebbioso | — | 20 6 | 12 0 |
| Reggio Calabria | coperto | calmo | 25 0 | 19 0 |
| Trapani | $^1/_2$ coperto | calmo | 24 5 | 18 8 |
| Palermo | coperto | calmo | 26 9 | 16 8 |
| Porto Empedocle | $^1/_4$ coperto | legg. mosso | 24 0 | 19 0 |
| Caltanissetta | sereno | — | 21 0 | 15 3 |
| Messina | $^3/_4$ coperto | calmo | 24 0 | 16 7 |
| Catania | $^3/_4$ coperto | calmo | 24 7 | 17 9 |
| Siracusa | $^3/_4$ coperto | calmo | 24 0 | 19 0 |
| Cagliari | sereno | legg. mosso | 27 0 | 15 0 |
| Sassari | $^1/_2$ coperto | — | 21 4 | 13 9 |

*Direttore* G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.